



Geraldina Boni

(professoressa ordinaria di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università di
Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze giuridiche)

**Il Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*:
novità e qualche spigolatura critica ***

*The Book VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia:
innovations and some critical gleanings **

ABSTRACT: Following a description of the development of Penal Canon Law after the Second Vatican Council and the 1983 codification, the essay dwells on an analysis of the most relevant innovations that were introduced in the new Book VI of the Code of Canon Law, which entered into forces as of December 8, 2021. It consists in a depiction that underlines the qualities and the improvements that were produced by the amendment promulgated by Pope Francis: but it also highlights some flaws regarding the drafting and the overall coordination of the Penal Canon legislation, both within and outside the Code. The most problematic profile among those that are examined is the one concerning the prevention and the repression of sexual abuses, of conscience and of authority: which is the dramatic challenge that the ecclesial community has had to face in the last thirty years. Lastly, in a *de iure condendo* perspective, we present some other interventions that the supreme legislator should promptly adopt in order to finally provide the Church with a Penal system that - both on the substantial and on the procedural side - is balanced, efficient and, above all, responding to justice.

SOMMARIO: Sezione I - Dalla fine del Concilio Vaticano II alla codificazione giovanneo-paolina: premesse alla Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 2021 - 1. Il diffuso anti-giuridismo postconciliare e i caratteri del Libro VI del *Codex Iuris Canonici* promulgato nel 1983 - 2. Lo scarso 'riscontro sperimentale' e gli ostacoli attuativi incontrati. Il trauma della cosiddetta 'pedofilia', l'impulso di Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI, in particolare nella repressione dei *delicta graviora*, e il progressivo smantellamento delle garanzie codicili - 3. I protratti lavori preparatori in una stagione di concitate riforme legislative: gli ultimi provvedimenti normativi di papa Francesco prima della promulgazione del Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* - Sezione II - La *Pars I, De delictis et poenis in genere*. 1. 'Munus pastorale' e pena nel prisma di una triplice ma unitaria finalità - 2. Un indiscusso passo avanti nella definizione delle pene, con alcune criticità da dipanare nel tragitto verso il maggior rigore - 3. *Titulus IV, De poenis aliisque punitioibus*: le novità - 4. A cavallo tra diritto penale sostanziale e processuale. Annotazioni sparse: dal risarcimento del danno alla procedura giudiziale *versus* quella amministrativa, dalla presunzione di innocenza alla prescrizione - Sezione III - La *Pars II, De singulis delictis deque poenis in eadem*



constitutis - 1. Pregi sistematici, *new entries* e alcune ombre residue cagionate da una tecnica redazionale talora claudicante - 2. Problematicità di alcune fattispecie - 3. Il *clou* della riforma: i delitti di abuso, volano della riforma del diritto penale della Chiesa. Le fattispecie previste nel *Codex Iuris Canonici* - 4. Una non semplice sovrapposizione normativa - Sezione IV - Pronostici e auspici, ancora, *de iure condendo* - 1. Riprendere in mano il Libro VII *De processibus* - 2. Adeguare il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* - 3. Ripensare competenza e organizzazione giudiziaria.

Sezione I - Dalla fine del Concilio Vaticano II alla codificazione giovanneo-paolina: premesse alla Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 2021

1 - Il diffuso antigiuridismo postconciliare e i caratteri del Libro VI del *Codex Iuris Canonici* promulgato nel 1983

Per comprendere appieno le vere e proprie traversie sperimentate dal diritto penale canonico nei quarant'anni trascorsi dalla promulgazione da parte di papa Giovanni Paolo II del Codice di Diritto Canonico vigente per la Chiesa di rito latino¹ non si può prescindere da una fugace illustrazione delle circostanze nelle quali la revisione della codificazione piano-benedettina venne incubata e che ne marchiaronò a fuoco i lineamenti.

* Contributo sottoposto a valutazione - Article submitted to a double-blind review.

¹ Informo come nel corso del lavoro saranno citati i commenti dottrinali al nuovo Libro VI o comunque pubblicati dopo la sua promulgazione. Quanto alla dottrina anteriore, assai ampia, i riferimenti alla medesima saranno effettuati, per economia della trattazione, solo quando strettamente necessari. Segnalo inoltre che quando cito documenti normativi o magisteriali uso gli apici doppi allorché si tratta della versione latina autentica, o, non esistendo quest'ultima, della versione italiana pubblicata su *L'Osservatore Romano* o presente sul sito *web* ufficiale della Santa Sede; uso gli apici singoli quando, essendoci la versione latina autentica, cito altre versioni, in particolare quella italiana, sempre reperibile sul sito *web* ufficiale della Santa Sede. Riguardo all'indicazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti normativi extracodicali di questi ultimi anni la terminologia e la prassi impiegate, anche 'ufficialmente', sono diverse, senza che sia dato comprendere quando propriamente si debba parlare di 'articoli', 'numeri', ovvero 'punti' (anche per ciò che riguarda l'articolazione interna delle prescrizioni medesime): io mi attengo, volta per volta, all'uso più diffuso. Infine, la mia scelta sull'uso delle maiuscole e delle minuscole è applicata coerentemente nell'intero lavoro, salvo quando cito documenti o Autori che adottano diverse opzioni, le quali vengono rispettate.



Come noto, in non pochi dei padri del Concilio Vaticano II e soprattutto in numerosi ambienti ecclesiali negli anni successivi alla grande assise novecentesca si generò e prosperò un diffuso antiggiuridismo: destato dalla convinzione che le esigenze della carità fossero calpestate e soffocate dal diritto canonico, inflessibile e privo di clemenza, addirittura che la giustizia e il buon governo mal si conciliassero con la misericordia². Al netto della giustificata insofferenza per alcuni incontestabili difetti e un certo anacronismo del *Codex Iuris Canonici* del 1917³ cui andava posto rimedio, non è questa la sede per contestare gli eccessi e le incongruenze di siffatte tesi dal punto di vista speculativo: anche perché la loro insidiosa infondatezza è stata comprovata in maniera eloquente dagli eventi susseguenti, e proprio quanto alla sfera penalistica, come si constaterà. Certamente, però, l'ostilità e la refrattarietà nei confronti del *rigor iuris* informarono in misura pregnante l'apprestamento delle norme del Libro del Codice dedicato alle *sanctiones in Ecclesia*: e in misura maggiore rispetto ad altri comparti dell'ordinamento canonico. Del resto, nella temperie postconciliare, la stessa esistenza della *potestas puniendi* della Chiesa (e del suo *ius coactivum*) era stata posta *funditus* in discussione, se non addirittura virulentemente censurata da chi la reputava, oltre che desueta - in quanto ritenuta indissociabile dalla sorpassata ecclesiologia della *societas iuridice perfecta* -, controproducente "per una comunità che intendeva portare la buona novella a tutti e dialogare anche con le persone contrarie al Vangelo e con i fedeli rei di delitti, senza più condannare nessuno"⁴: per cui, se essa fu infine 'risparmiata', tuttavia venne fortemente ridimensionata e compressa.

² A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, in *Nouvelle revue théologique*, CXLIII (2021), p. 637, parla di antiggiuridismo persistente dopo più di cinquant'anni "lié à l'antagonisme entre la justice et la charité, avatar de ces autres oppositions entre grâce et loi, charisme et institution".

³ Sui pregi del diritto penale del *Codex Iuris Canonici* del 1917 e sulle critiche che ricevette cfr. l'efficace sintesi di V. DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 15 ss.

⁴ B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 52. Per qualcuno ci si doveva limitare alle misure pastorali, riportando il diritto penale nell'alveo della via penitenziale (ad esempio, L. GEROSA, *La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico*, Éditions Universitaires Fribourg Suisse, Friburgo, 1984), oppure a misure di natura disciplinare (ad esempio, P. HUIZING, *Le droit d'exclure*, in *Lumière et vie*, CXLI [1979], pp. 47-57). Si sofferma recentemente sul contesto ecclesiologico in cui avvenne l'elaborazione del Libro VI J. PUJOL, *El contexto eclesiológico y los principios que guiaron la revisión del Libro VI del CIC*, in



Nella parte consacrata al diritto penale, che dunque venne conservato⁵, si accolsero peraltro largamente molte delle istanze promosse dal Vaticano II, parzialmente fluite nei *principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* approvati dal Sinodo dei Vescovi il 7 ottobre 1967 e che costituirono una “sorta di decalogo”⁶ per guidare l’opera codificatoria⁷. *In primis*, in ottemperanza alla valorizzazione della sussidiarietà (n. V) e dell’iniziativa dei singoli vescovi nel governo pastorale, pur preservandosi l’unità legislativa grazie alla normativa universale, si diede energico impulso all’“autonomia locale” specie attraverso un imponente decentramento di prerogative e competenze: segnatamente si affidò, nella maggioranza dei casi, al discernimento dei vescovi e dei superiori religiosi, pressoché svincolato da lacci, la decisione sull’opportunità o no di imporre sanzioni penali e con quale procedura.

Ma soprattutto si diede esecuzione ai *principia* secondo i quali si doveva rafforzare il carattere pastorale del diritto della Chiesa e prediligere l’umanità e la benevolenza *erga corrigendos* e lo stile della persuasione, nonché, quanto proprio all’ambito penale, realizzare un contenimento delle sanzioni canoniche alle pene *ferendae sententiae*, da infliggersi solo nel foro esterno⁸, usando con dosata parsimonia le pene *latae sententiae*, da comminarsi unicamente contro gravissimi delitti (n.

Ius canonicum, LXI (2021), p. 867 ss.

⁵ Torna recentemente a illustrare le “idee poco chiare sul diritto penale canonico” e la “confusione di piani” che contrassegnavano il “mondo canonistico al tempo dei lavori di revisione del Codice del 1917” J.I. ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto penale*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), p. 50 ss.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 18 gennaio 1990, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXII (1990), p. 873.

⁷ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, I (1969), pp. 77-85. Tali principi sono stati incorporati nella *Prefazione* del *Codex Iuris Canonici* del 1983. Recentemente sui riflessi dei principi direttivi nell’elaborazione del Libro VI cfr. D. CITO, *Il compito del diritto penale canonico nella Chiesa del Vaticano II*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Edizioni Glossa Srl, Milano, 2021, p. 33 ss.

⁸ Sul coordinamento tra i due fori cfr. il n. II dei *principia*. La materia penale era investita anche dal n. I, che ribadiva la necessità di conservare l’indole giuridica delle disposizioni della Chiesa, ritenendo non sufficiente il ricorso a misure pastorali, ma anche dal n. III, secondo il quale, peraltro, le esigenze della giustizia non dovevano essere avulse dalle istanze della carità, così che nelle leggi e nella loro applicazione trovasse spazio l’equità e fossero eliminate le norme più severe, a favore di uno stile pastorale di persuasione laddove non vi fosse la necessità di osservare lo stretto diritto.



IX)⁹. Si decimarono massicciamente le prescrizioni rispetto al Libro V della codificazione del 1917, ove il *corpus* penalistico era alquanto sviluppato oltre che frutto di un accurato studio tecnico-scientifico¹⁰: esso, invero, aveva rivelato qualche fragilità, segnatamente nel mancato adeguamento alle esigenze ecclesiali incipienti o già imperversanti del Novecento, ma forse non meritava quella potatura cui invece fu sottoposto. Si abrogarono così numerosi delitti e altri vennero 'blandamente' tipizzati; si abolirono varie pene di carattere espiatorio e in generale le sanzioni si ridussero notevolmente sia quanto alla costituzione sia quanto all'irrogazione; i canoni, specie quelli sull'imputabilità e la punibilità dei delitti, vennero permeati da una spiccata 'bonarietà'; infine, nell'approntamento delle norme vennero immessi ripetuti e un poco martellanti richiami alla 'tolleranza' che era facile prevedere potessero "essere indebitamente letti come volontà di dissuadere l'Ordinario dall'impiego delle sanzioni penali"¹¹. Insomma, la visione del diritto penale come *extrema ratio* davvero sfiorava il culmine¹², e quasi si ponevano le premesse perché la

⁹ Ricordo qui che per la revisione del diritto orientale si fissarono principi direttivi propri, che, al riguardo, stabilivano: "1. L'abolizione di tutte le pene *latae sententiae*, perché non corrispondenti alle tradizioni orientali, erano sconosciute dalle Chiese ortodosse, e non erano necessarie per le esigenze moderne; /2. L'esigenza di dare maggior rilevanza alla *monitio canonica* prima di poter punire, in conformità con gli antichi canoni orientali; 3. La revisione della nozione di punizione canonica: nel senso che non fosse soltanto la *privatio alicuius boni*, ma che si reintroducesse anche la *impositio actus positivi*, perché corrisponde meglio al carattere medicinale delle punizioni canoniche" (P. GEFAELL, *Specificità del diritto penale orientale*, in *Il CCEO. Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche*, a cura di G. RUYSEN, S. KOKKARAVAYIL, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2017, p. 590).

¹⁰ Come ricorda B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 51, invero "Inizialmente il sistema penale contemplato dal CIC 17 fu giudicato, nella sua globalità, in modo nettamente positivo dai commentatori, soprattutto nell'aspetto tecnico-scientifico, in quanto dava per la prima volta chiarezza, ordine e sistematicità a una normativa complessa, precedentemente sviluppatasi in forma caotica. Tuttavia, ben presto e in misura crescente nel corso del secolo XX, apparvero anche i limiti e l'inadeguatezza dell'operazione compiuta, in particolare per aver essa volutamente tralasciato l'obiettivo di innovare la legislazione in conformità alle esigenze ecclesiali del tempo".

¹¹ J.I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, in *La civiltà cattolica*, CLXI (2010), IV, p. 432.

¹² Pur in un saggio tutto inteso a sottolineare una certa continuità tra la riforma del 2021 e la codificazione del 1983 quanto proprio al profilo della "peculiarità pastorale dell'ordinamento della Chiesa, soprattutto secondo i principi del bene ecclesiale, della conversione del reo, della misericordia e della benignità", A. D'AURIA, *La pastoraltà del Diritto penale canonico. Il can. 1311 § 2*, consultabile sul sito *web* della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, p. 19 del dattiloscritto, dopo aver



discrezionalità riservata all'autorità competente nell'incoare il processo penale e nell'infliggere la pena si tramutasse in un arrendevole (che sovente divenne pusillanime) soprassedere alla funzione punitiva: quindi, più che in temperanza e moderazione, in rilassatezza e lassismo.

Su altro versante, i giuristi che predisposero la normativa codiciale, in omaggio ai diritti 'fondamentali' dei *christifideles* che il Vaticano II aveva sancito e fortemente esaltato insieme alle necessarie forme di salvaguardia dei medesimi - anche qui in ossequio ai *principia* (nn. VI-VII) -, si concentrarono sulle procedure per applicare le pene canoniche. Oltre all'irrobustita attenzione alla legalità, sia pur coerentemente alla specificità della comunità ecclesiale, vennero adottati ben orchestrati sistemi di protezione e tutela¹³, in parte ispirandosi alla tradizione canonica e in parte traendo uno *specimen* dagli ordinamenti giuridici secolari: sistemi presidiati con rinvigorite formalità giuridiche.

Equipaggiata pertanto con questo 'apparato penale' così congegnato, per un aspetto alleggerito e mitigato, quanto alla previsione dei delitti e delle loro sanzioni, con novero dei primi ingentemente scemato, e le seconde per lo più rimesse alla diversificata valutazione di ciascun ordinario, e per l'altro aspetto consolidato e potenziato quanto all'impianto garantistico¹⁴, la Chiesa fiduciosamente, anzi, come qualcuno ha commentato, quasi con galvanizzata euforia¹⁵, si incamminava verso le battaglie cruenti - sia pur metaforicamente, ma non troppo - che l'attendevano.

segnalato vari 'inasprimenti' disciplinari sui quali in seguito mi soffermerò, deve concludere: "l'applicazione di una sanzione viene intesa, nell'ordinamento penale canonico, con la novella codiciale del 23 maggio 2021, in modo temperato, come *extrema ratio* per raggiungere una correzione altrimenti difficilmente attingibile"; la puntualizzazione "in modo temperato" è alquanto significativa; cfr. anche **ID.**, *Diritto penale, conversione e bene ecclesiale*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., p. 105.

¹³ Sintetizza **L. SABBARESE**, *Manuale di diritto canonico*, Nel diritto Editore, Molfetta (BA), 2022, p. 632: "La normativa sul processo penale si distingue per la precisione terminologica e soprattutto per l'alto senso di comprensione verso i colpevoli, di rispetto delle persone e per la preoccupazione costante intesa a tutelarne i diritti".

¹⁴ Si soffermava sui pericoli per l'efficacia dell'ordinamento penale della Chiesa dovuti all'ampia discrezionalità, alla mentalità che vedeva le pene contrarie allo spirito evangelico e alla libertà religiosa del fedele, nonché all'eccessivo garantismo **V. DE PAOLIS**, *L'attuazione della riforma del diritto penale canonico*, in *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. CANOSA, Milano, Giuffrè Editore, 2000, p. 688 ss.

¹⁵ Euforia qualificata peraltro, da subito, come eccessiva: così **J.I. ARRIETA**, *Proemio*, in **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 13.



2 - Lo scarso 'riscontro sperimentale' e gli ostacoli attuativi incontrati. Il trauma della cosiddetta 'pedofilia', l'impulso di Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI, in particolare nella repressione dei *delicta graviora*, e il progressivo smantellamento delle garanzie codiciali

L'impatto con la pervasività nella Chiesa dell'"infezione" degli abusi sessuali su minori, da parte di chierici e consacrati in particolare, è stato sconvolgente e devastante. L'ottimistica rinuncia all'uso della potestà coercitiva e dello strumento penale allo scopo di arginare l'insopprimibile fallibilità e debolezza umana¹⁶ palesò infatti ben presto e drammaticamente tutta la sua ingenuità e superficialità. Una bruciante *débâcle* di quel diritto penale postconciliare pure accolto con vasta soddisfazione dalla scienza giuridica di cui si rese conto traumaticamente, tra i primi, l'allora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Joseph Ratzinger¹⁷. Come è stato riferito riportando uno scambio epistolare con il presidente della Pontificia Commissione per l'interpretazione del *Codex Iuris Canonici* intercorso nel 1988, ad appena cinque anni dalla sua promulgazione, il futuro Benedetto XVI denunciava asciuttamente ma accoratamente i disagi scaturenti dal dettato codiciale: in particolare, si moltiplicavano le petizioni di dispensa dagli oneri sacerdotali assunti con l'ordinazione¹⁸ per presbiteri colpevoli di atti

¹⁶ Cfr. tuttavia le recenti riflessioni teologiche di C. ZUCCARO, *Peccato e delitti tra teologia morale e diritto canonico*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., p. 24: "si fa sempre più strada la convinzione che a spiegare il peccato non sia la debolezza, ma, all'opposto, la superbia e la presunzione dell'uomo che pensa di poter fare a meno dell'aiuto di Dio nel compiere il bene. Tale atteggiamento si ritrova già alla base del peccato delle origini, nel tentativo di Adamo di sostituirsi a Dio, determinando in modo arrogante la propria autonomia staccata da ogni relazione di amore. Il peccato, così, non è frutto della debolezza, ma dell'orgoglio, che conduce a forme di chiusura in se stessi, di esclusione degli altri, talvolta ignorati e altre volte considerati come il prolungamento strumentale del proprio io". Non si può, in questa sede, affrontare il tema dei nessi tra peccato e delitto e mi limito a rinviare a due recenti contributi nell'ottica canonistica che qui principalmente preme: M. DEL POZZO, *Il rapporto tra delitto e peccato nell'attualità del diritto canonico*, in *Ius canonicum*, LIII (2013), pp. 199-224; P. ERDÖ, *Il peccato e il delitto. La relazione tra due concetti fondamentali alla luce del diritto canonico*, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

¹⁷ Cfr. anche quanto Joseph Ratzinger ricordava in BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 47.

¹⁸ Si vedano peraltro le puntualizzazioni sulla *dispensa ab oneribus* nei casi di *delicta graviora* di J. BERTOMEU FARNÓS, *La praxis de la CDF sobre la dispensa de las obligaciones clericales: el n. 157 del Vademécum*, in *Ius canonicum*, LXI (2021), p. 752 ss.



infami e detestabili che avrebbero dovuto, per contro, essere previamente colpiti da una pena a seguito di processo: dal quale, invece, gli ordinari si sgravavano allegando insormontabili difficoltà di attuazione per incapacità o insufficienza di personale da deputarsi. L'anomalia, e anche la ripugnanza di concedere una grazia per 'espellere' dal sacerdozio chi avrebbe dovuto essere anteriormente giudicato e condannato con la dimissione *ex poena* dallo stato clericale per la commissione di un deplorabile delitto costituiva un'abnormità insopportabile, anzitutto rispetto alla giustizia¹⁹.

Dal punto di vista della confezione delle norme, occorre riconoscere come, oltre a quelle ubicate nella parte sostanziale - mi riferisco in particolare al can. 1342, § 2, secondo il quale attraverso la via extragiudiziale (o amministrativa), più semplice ma assai meno rispettosa dello *ius defensionis*, non si potevano infliggere o dichiarare pene perpetue²⁰ -, le disposizioni processuali penali, sulle quali, come anticipato, si erano alacramente industriati eccellenti canonisti, avessero attinto un notevole gradiente in termini di garantismo, tale da equiparare l'ordinamento canonico alle evoluzioni intercorse in quelli secolari nel perseguimento del tanto auspicato *due process of law*: e questo nonostante la loro esiguità (sempre rispetto alla codificazione del 1917), anch'essa

¹⁹ Cfr. quanto riferisce **J.I. ARRIETA**, *L'influsso del Cardinal Ratzinger*, cit., p. 433 ss. Ratzinger chiedeva la "possibilità di prevedere, in casi determinati, una procedura più rapida e semplificata", ma il presidente della Pontificia Commissione, il cardinale Julián Herranz Casado, difendeva la bontà delle soluzioni normative varate e replicava che il problema non era «di procedura giuridica ma di responsabile esercizio della funzione di governo. [...] Cercare di semplificare ulteriormente la procedura giudiziaria per infliggere o dichiarare sanzioni gravi come la dimissione dallo stato clericale, oppure cambiare l'attuale norma del 1342 § 2 che proibisce di procedere in questi casi con decreto amministrativo extragiudiziale (cfr. can. 1720), non sembra affatto conveniente. Infatti da una parte metterebbe in pericolo il diritto fondamentale di difesa - in cause poi che interessano lo stato della persona -, mentre dall'altra parte si favorirebbe la deprecabile tendenza - per mancanza forse della dovuta conoscenza o stima del diritto - a un equivoco governo cosiddetto "pastorale", che in fondo pastorale non è, perché porta a trascurare il dovuto esercizio dell'autorità con danno del bene comune dei fedeli», occorrendo quindi "insistere opportunamente presso i vescovi (cfr. can. 1389), perché, ogni volta che ciò si renda necessario, non manchino di esercitare la loro potestà giudiziaria e coattiva, invece di inoltrare alla Santa Sede le petizioni di dispensa". Entrambi, sia Ratzinger sia Herranz, come spero nel prosieguo emergerà, accampavano buone ragioni.

²⁰ Come si constaterà, si temeva che questa previsione fosse cassata nella revisione del Libro VI, mentre ciò non è avvenuto: anzi il novellato can. 1342, § 1, quanto alla via amministrativa, aggiunge "servato can. 1720, praesertim quod attinet ad ius defensionis atque ad moralem certitudinem in animo eius qui decretum fert ad normam can. 1608".



peraltro traspirante riluttanza all'irrogazione di pene²¹. Tuttavia, benché l'imitazione di impianti giuridici pure altamente sofisticati fosse in sé una meta idealmente augurabile, non si era forse sufficientemente ponderata l'indefettibile singolarità dell'esperienza ecclesiale. Invero, a differenza di altri ambiti del diritto canonico, per i quali nell'effervescente periodo postconciliare si emanarono normative *ad experimentum* - ad esempio attraverso i numerosi *Motu Proprio* di Paolo VI²² - per saggiare la bontà di certe soluzioni anche allo scopo di correggere eventualmente il tiro e quindi meglio calibrarlo nelle norme codiciali in via di elaborazione, quelle penali non vennero in alcun modo 'testate'. Si ipotizzò, a un certo punto, una promulgazione scissa e anticipata: ma a tale progetto non si diede corso²³, e dunque il diritto penale venne varato nel 1983 senza aver potuto fruire appunto di alcun 'riscontro sperimentale', malgrado contenesse statuizioni inedite e del tutto inesplorate nella Chiesa. Per cui, come è stato commentato a posteriori anche alla luce delle tragiche vicissitudini successive, tale costruzione, in qualche modo pensata a tavolino e mai roduta, era raffinata ma quasi utopistica, inconsapevole e in qualche modo avulsa dalle asperità della 'vita' quotidiana specie delle diocesi.

²¹ Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 528, che riassume: «il CIC appare piuttosto sbrigativo nei riguardi del processo penale, al quale dedica un numero molto limitato di canoni (1717-1731), suddivisi in tre capitoli, dedicati a tre fasi: la prima, propedeutica al procedimento, è denominata *L'indagine previa* (can. 1717-1719); la seconda concerne il processo vero e proprio e figura sotto l'epigrafe *Lo svolgimento del processo* - per quello di indole amministrativa al can. 1720 e per quello giudiziale ai cann. 1721-1728 -; la terza riguarda *L'azione per la riparazione dei danni* (cann. 1729-1731), non necessariamente legata ai giudizi penali. A questi, allora detti "criminali", il CIC 17 riservava 27 canoni (1933-1959), più del doppio di quelli attualmente in vigore, se si considera che in essi non era inclusa l'azione per la riparazione dei danni. La riduzione effettuata sembra emblematica della volontà del legislatore di evitare nella Chiesa, per quanto possibile, i processi penali o almeno semplificarli».

²² Per riferimenti a questa stagione normativa mi permetto di rinviare a **G. BONI**, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Edizioni Glossa Srl, Milano, 2018, p. 134 ss.

²³ Cfr. **P. CIPROTTI**, *Qualche punto caratteristico della riforma del diritto penale canonico*, in *Studi in memoria di Mario Petroncelli*, Jovene, Napoli, 1989, p. 133. Si vedano **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 57: «Troppo forti erano le perplessità sul fatto che la riforma codiciale iniziasse con la pubblicazione di un nuovo assetto penale, tanto più che il suo contenuto era oggetto di "esacerbata contrapposizione"»; **J. PUJOL**, *El contexto eclesiológico*, cit., p. 873.



Quelle scrupolose procedure che erano state accuratamente preordinate nella codificazione del 1983 a usbergo dei diritti dei fedeli si rivelarono concretamente impraticabili in varie circoscrizioni ecclesiastiche, così da far appunto sospettare che fossero state ‘fabbricate’ “in modo non totalmente rispondente a ciò che era la realtà della Chiesa in tutto il mondo”²⁴. La complessità tecnica scoraggiò se non paralizzò numerosi ordinari, i quali non erano in grado di imbastire processi penali, non disponevano di personale competente, edotto delle fattispecie criminose e delle modalità della loro repressione, provvisto di quel bagaglio di preparazione giuridica che sola permetteva l’assolvimento delle scansioni procedurali plasmate dalle norme del Codice: o comunque taluni presuli, per esonerarsi dai processi penali, adducevano tale *excusatio* per sfuggire alle loro mansioni²⁵. La piaga della cosiddetta pedofilia²⁶ che ha travolto e ancora affligge la Chiesa certamente non si sarebbe verificata in quelle proporzioni così impressionanti se gli ordinari avessero diligentemente e pienamente espletato il loro doloroso ma inevitabile compito punitivo. Ma se si è quindi del tutto sacrosantamente fustigata l’inerzia della gerarchia, quando non un’assai più sconcertante dissimulazione e insabbiamento di terribili delitti e quindi una vera e propria connivenza, tuttavia va ammesso che qualche ‘tara’ deve essere pure addossata alla stesura delle norme. Queste, intrise di pietosa *caritas* verso il delinquente e tutte incentrate sull’inviolabilità e intangibilità del diritto di difesa dell’accusato, si erano mostrate ottusamente dimentiche

²⁴ J.I. ARRIETA, *L’influsso del Cardinal Ratzinger*, cit., p. 431.

²⁵ Rinvio, al proposito, alle pregnanti considerazioni dell’illustre processualista Joaquín Llobell, di cui ho sintetizzato i numerosi contributi in G. BONI, *La tutela dei diritti e il giudizio penale nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIII (2021), pp. 405-440; EAD., *Il contributo di Joaquín Llobell riguardo al giudizio penale nella Chiesa*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini online*, I (2022), n. 1, pp. 1-65. Tale Autore lamentava una vera e propria ‘dimenticanza della legge processuale penale’: cfr., per tutti, J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell’imputato: il diritto all’equo processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 85 ss. (addirittura, talvolta, si rilevava una dimenticanza ‘istituzionale’, dovuta altresì alla segretezza della normativa in passato: cfr. quanto si obiettava in particolare in ID., *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, in *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. FRANCESCHI, M.Á. ORTIZ, Edusc, Roma, 2015, pp. 82-83).

²⁶ Invero “L’efebefilia rappresenta la stragrande maggioranza dei casi denunciati”: G. CUCCI, H. ZOLLNER, *Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta. Un approccio psicologico-pastorale*, Ancora, Milano, 2010, p. 43.



della funzione *anche* retributiva - ben compresa²⁷ ed epurata da ogni meccanicismo vendicativo - della pena e dell'ineludibilità della reintegrazione della giustizia, e poco o per nulla reattive e funzionali alla custodia dell'interesse collettivo e del bene comune del popolo di Dio, pregiudicato, anzi martoriato dalla commissione di atti deprecabili. Spesso, addirittura, come accennato, il delinquente - oltre a quasi ricevere un 'premio' a fronte di misfatti di inaudita riprovevolezza, come protestava il cardinal Ratzinger, oppure venire solo sottoposto paternamente (e paternalisticamente) a terapie psicologiche²⁸ - per impacci procedurali finiva per andare esente da ogni pena. In generale, poi, questi aberranti comportamenti erano stati frequentemente avvolti da un alone impenetrabile di segretezza, e non tanto per facilitare le indagini o proteggere la *privacy* delle vittime, ma per l'assorbente e ossessiva ansia - incallita e dilagante, all'epoca, nelle autorità - di salvaguardare a tutti i costi la buona fama della Chiesa in vicende reputate scabrose e imbarazzanti²⁹: ciò che, una volta scoppiato il bubbone, alimentò ancor più l'amarrezza dei fedeli e l'aggressività di chi già covava diffidenza o sentimenti di avversione.

²⁷ Sul significato etico della pena e il suo valore retributivo nonché sul diverso significato delle tesi retributive in un orizzonte antropologico immanentistico e in un orizzonte antropologico, come quello proprio del diritto canonico, aperto alla trascendenza, cfr. le riflessioni di **G. LO CASTRO**, *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XVI (2004), specialmente p. 398 ss. Rinvio anche ad alcune riflessioni di **F. D'AGOSTINO**, *Fondamenti filosofici e teologici della sanzione penale*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXIV (1989), p. 12 ss.; lo stesso Autore riprende ampiamente i termini del dibattito in *La sanzione nell'esperienza giuridica*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 1999.

²⁸ Cfr. *Introduzione storica alle norme del Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, a cura della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, in *Communicationes*, XLII (2010), p. 351: «Venne preferito un "atteggiamento pastorale" nei confronti delle condotte inappropriate dei chierici. I processi canonici venivano da alcuni ritenuti anacronistici. Spesso prevalse il "modello terapeutico" nel trattamento dei casi di condotte inappropriate dei chierici. Ci si attendeva che il Vescovo fosse in grado di "guarire" più che di "punire". Un'idea fin troppo ottimista a proposito dei benefici delle terapie psicologiche determinò molte decisioni che riguardavano il personale delle diocesi e degli istituti religiosi, a volte senza considerare adeguatamente la possibilità di una recidiva».

²⁹ O comunque oggetto di particolare attenzione era, in precedenza, esclusivamente la tutela della santità dei sacramenti e della missione tipica del ministro ordinato: poi invece l'attenzione si è spostata decisamente sulla protezione delle vittime degli abusi. Cfr. quanto relaziona **D. CITO**, *Le nuove "Norme sui delitti riservati della Congregazione per la dottrina della Fede"*. *Prime riflessioni*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), p. 322 ss.



Comunque sia, non solo da parte di Benedetto XVI, ma oramai *in universa Ecclesia*³⁰, o in quella parte di essa che era stata più turbolentemente trascinata nelle vertenze degli abusi, era condivisa - più o meno a torto o a ragione - l'opinione secondo la quale le tecniche allestite dal Codice a scudo dei diritti dei *christifideles* fossero non solo soverchie e talora insostenibili nella prassi, ma che "non fossero imprescindibili per assicurare la loro tutela nel modo che la Giustizia esige, sicché avrebbero potuto essere sostituite da altre garanzie più consone con la realtà ecclesiale"³¹. Nel frattempo, per punire con tempestività gli atti più abominevoli che avevano deturpato la convivenza ecclesiale, si procedette - sia pure senza una pianificazione concertata e un poco confusamente - alla costituzione di nuove fattispecie delittuose oltre che ovviamente *contra mores*, relative specialmente all'ambito dei sacramenti³²: soprattutto il *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* di Giovanni Paolo II, datato 30 aprile 2001³³, regolò la nuova categoria di reati³⁴, i *delicta graviora* di cui all'art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*³⁵, ridefiniti e

³⁰ Commenta A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 644: «À cause des scandales suscités par les agressions sexuelles et les délits en matière financière, c'est non seulement la majorité de nos contemporains mais bon nombre de fidèles catholiques qui estiment insuffisant de s'en tenir "à l'exhortation et à la persuasion" face à des auteurs de délits dont l'imputabilité grave et la responsabilité morale, civile et pénale, en leur chef, ne font aucun doute».

³¹ J.I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinal Ratzinger*, cit., p. 431.

³² Si pensi, ad esempio, alla registrazione e divulgazione delle confessioni sacramentali o alla profanazione delle specie consacrate in tutte le modalità possibili. Per una rassegna degli interventi con riferimenti puntuali cfr. D. CITO, *Appunti sull'evoluzione normativa del diritto penale canonico nell'ultimo decennio*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, I. Giappichelli, Torino, 2014, p. 197 ss.

³³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 1991, in *Acta Apostolicae Sedis*, XCIII (2001), pp. 737-739. Come ricorda P. DAL CORSO, *L'evoluzione del diritto penale canonico nella normativa successiva al codice del 1983*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., p. 115, con questo *Motu Proprio* "si sono emanate le *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* [...] entrate in vigore il giorno stesso della loro promulgazione. In realtà, negli *Acta Apostolicae Sedis* è stato pubblicato solo il *motu proprio*, mentre restavano non pubbliche le allegate *Normae*. La CDF, tuttavia, inviò una sintesi del loro contenuto nella lettera *Ad exequendam ecclesiasticam legem* del 18 maggio 2001 indirizzata ai Vescovi, agli Ordinari e ai Gerarchi della Chiesa Cattolica".

³⁴ Specifico qui che anch'io utilizzo l'espressione 'reato' non propria del diritto canonico, essendo oramai di uso comune nella canonistica.

³⁵ Nell'art. 52 il riferimento è ai "graviora delicta tum contra mores tum in



umentati di numero con le *Normae de delictis Congregationi pro doctrina fidei reservatis*³⁶ seu *Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010, annoveranti norme sostanziali e norme procedurali, vincolanti tutta la Chiesa, non solo quella latina ma anche quelle orientali³⁷. In quest'ultima occasione si ricusò definitivamente la blindata riservatezza nella quale le prescrizioni su questi delitti erano state sino ad allora segregate per inaugurare, felicemente, una stagione di trasparenza, anzitutto sulla - invero necessaria e imprescindibile -

sacramentorum commissa" (cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX [1988], pp. 841-930): il testo, come annota **J.I. ARRIETA**, *L'influsso del Cardinal Ratzinger*, cit., p. 437, fu "evidentemente indicato dalla Congregazione presieduta dal Cardinal Ratzinger sulla base della propria esperienza", il quale poi ebbe un ruolo anche, negli anni successivi, nella preparazione delle norme sui cosiddetti *delicta graviora*.

³⁶ Come ricorda **C. GENTILE**, *Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Prime considerazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 5 del 2022, p. 38, la prima novità delle norme promulgate nel 2010 "è stata la specificazione che la competenza della Congregazione non si limitava ai *delicta graviora*, ma comprendeva anche i *delicta contra fidem*. Ciò, naturalmente, non voleva dire che fino a quel momento la Congregazione non si occupasse dei delitti contro la fede, non indicati nel precedente testo legislativo, ma solo che si era voluto rendere il testo più aderente alla Cost. Ap. *Pastor bonus* e disciplinare, di conseguenza, tutti i delitti riservati alla Congregazione in un unico testo legislativo. Avendo introdotto nel corpo della normativa anche i *delicta contra fidem*, da quel momento non si parlerà più di *Normae de delictis gravioribus*, ma più propriamente di *Normae de delictis reservatis*. [...] /L'unica differenza tra le due categorie di delitti riservati è che nei casi di delitti contro la fede la Congregazione interviene solo in seconda istanza, mentre nei casi di delitti più gravi è competente sia in prima (salvo deleghe ai tribunali diocesani), sia in seconda istanza". La letteratura su questi temi è amplissima: rimando, per tutti, al recente volume *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative*, a cura di C. PAPALE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2022.

³⁷ Cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Normae de delictis Congregationi pro doctrina fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, CII (2010), pp. 419-430 (invero compare il titolo *Normae de gravioribus delictis*). Per una recente ricostruzione dettagliata dei numerosi interventi legislativi che dalla promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1983 hanno inciso nel sistema penale, nonché per un'illustrazione chiara delle *normae de delictis reservatis* del 2010 (includenti come già rilevato, i delitti più gravi commessi nella celebrazione dei sacramenti e contro i costumi e i crimini contro la fede, questi ultimi non qualificati come *graviora* ma sempre riservati alla Congregazione) cfr. **P. DAL CORSO**, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 110 ss. Ricordo altresì che per affrontare il problema degli abusi sessuali sono state emanate anche norme di diritto particolare, ad esempio per gli Stati Uniti d'America e per l'Irlanda.



conoscibilità delle norme³⁸. Nella repressione di tali delitti - quelli più gravi contro i costumi se commessi da chierici - venne quindi attribuita sin dall'inizio "in via eccezionale"³⁹ alla Congregazione per la dottrina della fede una riserva di competenza⁴⁰ e poteri assai ampi di intervento. E ciò non tanto nell'implementazione di un'arrogante e autocratica verticalizzazione⁴¹ ma, oltre che per il carattere peculiarmente invasivo di questi delitti⁴², proprio per supplire all'impreparazione e alla deleteria inadempienza di cui numerosi ordinari si erano macchiati: scaricando tra l'altro sulla Santa Sede lo sgradevole e odioso *onus reos puniendi* e restituendole una fama sinistra di stampo poliziesco. Sempre allo scopo di agevolare e sveltire la reazione avverso esecrabili contegni addebitabili segnatamente a chierici erano state altresì elargite, da parte del romano pontefice, una serie di facoltà speciali per agire in via straordinaria, speciale e amministrativa, in particolare alla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli nel 1997, poi confermate, aggiornate e dilatate nel corso del primo decennio del Duemila, e accordate altresì, in forma peculiare, alla Congregazione per il clero nel 2009⁴³. Non è possibile

³⁸ Non ci si limitò alla pubblicazione delle nuove norme in lingua latina negli *Acta Apostolicae Sedis*, ma il testo apparve in sette lingue nel sito ufficiale della Santa Sede il 15 luglio 2010, accompagnato da documenti che rendevano comprensibili le disposizioni anche ai non addetti ai lavori.

³⁹ **P. DAL CORSO**, *Le nuove Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis: tra continuità e discontinuità nella disciplina*, in *Ephemerides iuris canonici*, LXII (2022), p. 145, che riferisce: "Una prima risposta a tale disagio fu proprio la riserva, in via eccezionale, alla Sede Apostolica del giudizio e della disciplina dei casi di maggiore gravità, prevista all'art. 52 della cost. ap. *Pastor bonus*, sulla scorta del quale ebbero origine le *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* del 2001, le quali, prima di tutto, chiarirono quali erano i crimini più gravi attratti alla competenza del Dicastero".

⁴⁰ Sulla precisa consistenza della riserva di competenza della Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede rinvio alla recente e dettagliata esposizione di **P. DAL CORSO**, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 117 ss.

⁴¹ Non pochi hanno accusato tali norme di centralizzazione: tuttavia, come riscontrato, esisteva un allarmante problema di mancata operatività del sistema penale, oltre all'esigenza di assicurare un trattamento uniforme di queste cause in tutta la Chiesa.

⁴² Cfr., per tutti, anche in merito alla nozione di riserva in capo alla Congregazione (ora Dicastero), **D. SALVATORI**, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXV (2012), p. 277 ss.

⁴³ Cfr., *ex multis*, **F. PAPPADIA**, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), pp. 235-251; **V. MOSCA**, *Le Facoltà speciali concesse alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla*



in questa sede descrivere esaurientemente il nutrito stuolo di tali prescrizioni⁴⁴, salvo annotare l'incisivo sfortimento se non l'erosione delle procedure garantistiche: si pensi solo al moltiplicarsi della possibilità di infliggere la pena perpetua della dimissione dallo stato clericale con procedimento amministrativo⁴⁵, eludendo, *contra Codicem* (can. 1342, § 2), il processo giudiziale. Pure nel transito dalle norme del 2001 a quelle del 2010 sui *delicta reservata* alla Congregazione per la dottrina della fede - preceduto dal sopravvenire, già dal 2002, di vari interventi pontifici derogatori, soprattutto al fine di rimuovere ostacoli procedurali⁴⁶ che intralciavano nella repressione degli atti nefandi⁴⁷ emersi in misura

Congregazione per il Clero (in particolare circa la dimissione dalla condizione giuridica clericale in poenam ed ex officio per via amministrativa), in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di A. D'AURIA, C. PAPAIE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2014, pp. 159-180. Si vedano recentemente le accurate e assai interessanti esposizioni di **A. RIPA**, *Delitti e altre condotte contra sextum nell'esperienza delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in *La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021, pp. 1015-1036, il quale offre utili elementi di conoscenza su queste facoltà speciali "di fatto poco conosciute, o anche fraintese nella loro natura e nella loro applicazione" (*ivi*, p. 1034); e di **S. RENNA**, *Le linee procedurali per l'applicazione delle Facoltà speciali concesse alla Congregazione per il clero*, *ivi*, pp. 1037-1058. Parimenti per la concessione di queste facoltà speciali - per poter intervenire per via amministrativa, in determinate situazioni, al margine delle disposizioni generali del Codice di Diritto Canonico - l'iniziativa venne assunta ancora una volta da Joseph Ratzinger: cfr. **J.I. ARRIETA**, *L'influsso del Cardinal Ratzinger*, *cit.*, pp. 439-440.

⁴⁴ Gli interventi normativi canonici sono comunque reperibili sulla *home page* del sito ufficiale della Santa Sede nel *focus* 'Abuso sui minori. La risposta della Chiesa'.

⁴⁵ Come specifica **C. GENTILE**, *Le nuove Norme sui delitti*, *cit.*, p. 43: «Potrebbe sembrare, *prima facie*, che vi sia una sovrapposizione di competenze, tra le Congregazioni, ma così non è. Infatti, mentre le Facoltà permettono alle Congregazioni per il Clero e l'Evangelizzazione dei Popoli un giudizio, e una punizione, di tutti i delitti contro il sesto comandamento, le *Normae* riservano alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in via esclusiva, tutti i giudizi che riguardano "solo" i delitti contro i minori di diciotto anni e quelli a essi equiparati». Cfr. **C. PAPAIE**, *Il can. 1395 e la connessa facoltà speciale di dimissione dallo stato clericale "in poenam"*, in *Ius missionale*, II (2008), p. 52 ss.

⁴⁶ Come sintetizza **P. DAL CORSO**, *Le nuove Normae de delictis*, *cit.*, p. 145-146, "le diverse deroghe e facoltà speciali concesse alla CDF a partire dal 2002-2003 [...] hanno consentito di poter celebrare i relativi procedimenti anche discostandosi dal rigido vincolo di agire in via giudiziale, dal rispetto dei termini di prescrizione, dei requisiti soggettivi originariamente previsti per gli operatori dei tribunali (sia inferiori che presso lo stesso Dicastero), nonché sanando eventuali irregolarità che si fossero compiute a livello procedurale da parte degli organi locali".

⁴⁷ Era stato anche via via ampliato il panorama dei delitti più gravi: per un'illustrazione sintetica ma del tutto esauriente dell'evoluzione normativa (anche con



turbinosamente crescente - l'impostazione prevalentemente giudiziale si era smorzata e sbiadita in maniera palpabile a beneficio della più lesta - e «meno "chiassosa"»⁴⁸ - via amministrativa anche per comminare la massima pena espiatoria perpetua⁴⁹: e questo nonostante il processo giudiziale sia posto non soltanto quale antemurale dell'accusato, ma nell'interesse dello stesso giudicante al fine di supportarlo nel raggiungimento della certezza morale in ordine alla verità di quanto accaduto. Si era innescato un moto inarrestabile, che finiva per implicare, più radicalmente, una patente 'conversione' della visione stessa della potestà coattiva della Chiesa e della procedura penale, sempre più concepite e organizzate - sotto il vessillo della propagandata 'tolleranza zero' - come implacabile 'difesa sociale' a protezione degli interessi lesi delle vittime e della collettività, che erano stati invero troppo a lungo trascurati e minimizzati: a partire dalle stesse codificazioni postconciliari.

Dinanzi alla sciagura degli abusi sessuali, di coscienza o di potere⁵⁰ che si erano potuti impunemente perpetrare nella compagine ecclesiale

riferimento alle facoltà speciali concesse ad altre Congregazioni) cfr. **P. DAL CORSO**, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 118 ss.

⁴⁸ **P. GEFAELL**, *Specificità del diritto penale orientale*, cit., p. 610.

⁴⁹ Cfr. **L. NAVARRO**, *La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa*, in *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico - Administrative function in Canon Law - Administracja w prawie kanonicznym*, II, a cura di J. WROCEŃSKI, M. STOKŁOSA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw, 2012, pp. 893-906. Scrive poi recentemente **P. DAL CORSO**, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 130: «Le nuove *Normae* [con riferimento a quelle del 2010: N.d.A.] sembrano mantenere un apparente carattere "giudiziale" poiché, quantomeno formalmente, all'art. 21 §1 ci si esprime ancora per la "preferenza" della via giudiziale nel perseguire i delitti riservati. Tuttavia, al §2 n. 1 si formalizza la possibilità - già vigente dal 2003 - che d'ufficio o su istanza dell'Ordinario, la Congregazione possa optare per la via extragiudiziale con l'intendimento che le pene espiatorie perpetue vengano irrogate soltanto in forza di un suo mandato. [...] Di fatto, vediamo consolidarsi un'inversione di tendenza rispetto alla perentoria preferenza per la via giudiziale sancita nell'originario testo del 2001, dal quale è stato tolto l'inciso *nonnisi*, consentendo di procedere per via amministrativa sia d'ufficio che su istanza dell'Ordinario. La precedente versione si poneva in continuità col can. 1342 §1 CIC, che ugualmente stabiliva la precedenza della via giudiziale, salvo si opponessero giuste cause. Il testo novellato si discosta ancor più da questo orientamento, poiché non pone alcuna necessità di motivare la scelta della via amministrativa». In generale sulle norme del 2010 rinviamo, per tutti, alla trattazione esaustiva di **D. MILANI**, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla Competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32 del 2013, pp. 1-25.

⁵⁰ Cfr. alcune considerazioni di **D. MILANI**, *Responsabilità e conversione: la via di Francesco contro gli abusi del clero*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXVII (2020), 2, p. 434 ss.



con inaudito scandalo e smarrimento dei fedeli - nonché assillante risonanza massmediale⁵¹ - era comunemente conquistata la coscienza dell'impellenza non più differibile di mondare la Chiesa dalla 'sporcizia' che la deturpava rovinosamente, secondo la famosa e vigorosa espressione di Benedetto XVI⁵²: proprio tale tenace proposito si pone alla radice del progetto - che certamente ha avuto quale suo primario artefice lo stesso Joseph Ratzinger - di procedere extracodicialmente, sacrificando e quindi caducando senza remore e ritrosie quelle previsioni giuridiche incastonate nel *Codex Iuris Canonici* che si erano rivelate inani, foriere di lungaggini e pastoie ostacolanti o rallentanti il cammino di purificazione della Chiesa. Un cammino di misure punitive di carattere straordinario che, quanto meno agli esordi, ha sbalordito e sdegnato la scienza giuridica, incredula e quasi sbigottita dinanzi all'incremento vorticoso delle fattispecie penali perseguite e, insieme, alla progressiva flessione del giusto processo sedimentatesi in quella procedura giudiziaria incardinata anzitutto presso le Chiese particolari verso cui il diritto canonico pareva incedere senza tentennamenti⁵³. Oramai del tutto eclissatasi la centralità delle codificazioni, i protagonisti della 'scena penale' erano prepotentemente e funestamente divenuti i *delicta graviora* o comunque gli atti biasimevoli di chierici e consacrati il cui giudizio era appannaggio pressoché esclusivo delle Congregazioni romane: residuando, per il Libro VI, un ruolo desolantemente marginale che aggravava la percezione della sua oramai irrimediabile, e quindi non più tollerabile, obsolescenza⁵⁴.

3 - I protratti lavori preparatori in una stagione di concitate riforme legislative: gli ultimi provvedimenti normativi di papa Francesco prima della promulgazione del Libro VI *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*

⁵¹ *Mass media* i quali, va ammesso, hanno non poco ingigantito le dimensioni quantitative del fenomeno, certamente in sé comunque terribile.

⁵² Cfr. *Via Crucis al Colosseo. Venerdì Santo 2005. Meditazioni e preghiere del Cardinale J. RATZINGER*, consultabile in www.vatican.va.

⁵³ Ho ricostruito l'evoluzione al riguardo nell'ordinamento canonico seguendo il pensiero di un illustre processualista, come già ricordato, in **G. BONI**, *La tutela dei diritti*, cit., pp. 405-440; **EAD.**, *Il contributo di Joaquín Llobell*, cit., pp. 1-65.

⁵⁴ Parla di un problema di credibilità del diritto penale canonico **J. BERNAL**, *Aspectos del derecho penal canónico. Antes y después del CIC del 1983*, in *Ius canonicum*, XLIX (2009), p. 411.



Comprensibile, dunque, attesa la sua acuta reattività sul punto, come Joseph Ratzinger, eletto successore di Pietro, avviasse, già nel 2007⁵⁵, la stesura di modifiche al Libro VI del *Codex Iuris Canonici* che rendessero finalmente il diritto penale canonico ivi contenuto idoneo ad affrontare le sfide che la Chiesa doveva fronteggiare nel terzo millennio, incaricandone il Pontificio Consiglio per i testi legislativi. I lavori si sono svolti in una tappa primordiale attraverso una sequela di consultazioni sugli schemi predisposti assai estesa, incettando ragionati pareri dai dicasteri romani, dalle conferenze episcopali, dalle conferenze dei supremi moderatori degli istituti di vita consacrata, dai centri superiori di studio e dalle facoltà di diritto canonico, fino a quelli di un copioso drappello di canonisti⁵⁶: in una dialettica forgiata dallo 'spirito di collegialità e cooperazione'⁵⁷, e in chiave, si è chiosato, genuinamente sinodale⁵⁸. A questo proposito ricordo

⁵⁵ Cfr. **J.I. ARRIETA**, *L'influsso del Cardinal Ratzinger*, cit., p. 430, il quale riferisce di un "preciso mandato affidato al Presidente e al Segretario del Pontificio Consiglio da Sua Santità Benedetto XVI, nella prima udienza concessa ai nuovi superiori del Dicastero, il 28 settembre 2007, a Castel Gandolfo"; si "avviò formalmente la revisione del lib. VI nell'ottobre 2009" (**J. ARIAS, J.I. ARRIETA**, *Liber VI. De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, 7^a ed. riveduta e ampliata, ed. diretta da J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022, p. 875). Riferisce per converso **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, in *Periodica*, CX (2021), p. 352: "L'impulso a intraprendere questo lavoro è scaturito essenzialmente da numerose e ripetute richieste di vescovi, che sono state rivolte al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sottolineando le difficoltà incontrate nell'applicazione del diritto penale canonico. Queste relazioni hanno indotto il dicastero a porre in discussione la convenienza della riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico, in particolare per renderlo più operativo e adatto alle attuali esigenze pastorali. /Pertanto la sessione plenaria del dicastero tenutasi nel settembre 2009 decise di informare il Sommo Pontefice, papa Benedetto XVI, il quale aveva approvato l'iniziativa di creare un gruppo di esperti, che studiasse come rendere più applicabile il diritto penale".

⁵⁶ Cfr. **J.I. ARRIETA**, *El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico*, in *Anuario de derecho canónico*, II (2013), pp. 223-224. Si veda anche quanto sintetizza, in un saggio edito nel 2019, **J. LLOBELL**, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2019, p. 12.

⁵⁷ Cfr. **FRANCESCO**, *Constitutio Apostolica «Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur»*, 23 maggio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, p. 2. Segnalo qui che il nuovo Libro VI è pubblicato di seguito alla Costituzione Apostolica, da p. 2 a p. 4.

⁵⁸ Cfr. *Pascite gregem Dei. Nuovo diritto penale canonico; revisione del libro VI. Intervista a mons. M. GRAULICH di A. Miccichè*, pubblicato online nel sito *Vox Canonica* il 1° giugno 2021: secondo le parole di Markus Graulich, "è stato un lavoro sinodale, precisamente nel senso inteso e descritto dalla Commissione Teologica Internazionale: come un processo che coinvolge tutti, alcuni e uno. /La consultazione si rivolgeva a tutti gli interessati, il



che, nella veste di consultore, io stessa, interpellata, spedii il mio *votum* nel febbraio 2012 sullo schema pervenutomi qualche mese prima⁵⁹: poi l'itinerario è proseguito in un *coetus peritorum* più ristretto costituito all'interno del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, come evincibile dai vaghi accenni nella rivista *Communicationes* o da ciò che trapelava sporadicamente da interviste o pubblicazioni dei membri del medesimo⁶⁰. Invero ripetutamente, da parte dell'ora emerito presidente del *Consilium*, il cardinale Francesco Coccopalmerio, si è annunciata una prossima promulgazione di tale novellato Libro VI, anche disvelando qualcuna delle innovazioni che sarebbero state introdotte⁶¹, soprattutto nel corso del 2014, il secondo del pontificato di Jorge Mario Bergoglio, salito al soglio petrino dopo la rinuncia di Benedetto XVI (dimissioni cui forse, secondo taluno, non sono stati estranei i patimenti dovuti alla situazione spaventosa della Chiesa su questo fronte⁶²). Ma essa continuava a essere procrastinata: al contrario, via via che i mesi passavano, tale promulgazione pareva sempre meno vicina⁶³, dal momento che, in questo

discernimento è stato fatto da alcuni (il Dicastero e i suoi membri), la decisione di promulgare il libro è stata presa da uno, cioè il Papa, supremo legislatore della Chiesa”.

⁵⁹ Lo schema era *reservatum*. Si trattava, invero, del secondo schema, mentre il primo risaliva a qualche mese prima: cfr. **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., pp. 352-353. Secondo **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 637, dopo le consultazioni si è arrivati “à un premier projet, puis à un second daté du 26 juillet 2011. Entre ce projet de 2011 (*textus emendatus schematis recognitionis Libri VI*) et le texte récemment promulgué, il y eut encore un autre projet (*novissimus textus*) en son temps transmis à l'appréciation des consultants. En date du 9 décembre 2019, le CPTL le soumit aux mebres de son assemblée plénière qui y apporta quelques corrections ultérieurement insérées dans le text transmis au pape François en février 2020”.

⁶⁰ Nella rivista *Communicationes* è riportata qualche scarna informazione sul *coetus studiorum* intento alla *recognitio iuris poenalis*, a volte ripetuta quasi letteralmente identica in anni successivi: cfr., ad esempio, *ivi*, XLIV (2012), p. 40, p. 362; *ivi*, XLV (2013), p. 108, p. 313. Dal volume XLVI del 2014 i riferimenti si rarefanno: cfr., di nuovo, *ivi*, XLIX (2017), p. 61.

⁶¹ Cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Riforma del diritto penale: il card. Coccopalmerio fa il punto della situazione*, consultabile online all'indirizzo www.delegumtextibus.va. Si veda anche l'intervista realizzata per il sito iuscanonicum.it il 20 settembre 2014 a Washington D.C. (Stati Uniti), in cui **F. COCCOPALMERIO** sintetizzava lo stato dei lavori.

⁶² Ne ho riferito in **G. BONI**, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, specialmente p. 31 ss.

⁶³ Cfr. le pertinenti considerazioni di **S. BERLINGÒ**, *Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, II, cit., pp. 724-725, il quale pure



torno di tempo, almeno tre schemi si sono succeduti⁶⁴, l'ultimo dei quali addirittura in discontinuità rispetto alla 'tradizione precedente', secondo quanto dichiarato in un'intervista concessa dal porporato allorquando, nel 2018, era in procinto di lasciare la guida del Pontificio Consiglio⁶⁵. Tanto che ci si era oramai abituati a considerare il diritto penale canonico come un cantiere perennemente aperto, anzi una sorta di leggendaria tela di Penelope perpetuamente ritessuta⁶⁶. E d'altro canto, se anche i lavori fossero giunti a un punto fermo, essi erano continuamente posti in crisi dal frenetico "interventismo legislativo" del regnante romano pontefice⁶⁷.

Infatti, papa Francesco, specialmente allo scopo di corroborare la protezione dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi⁶⁸, ha emanato a distanza ravvicinata non pochi provvedimenti di rango legislativo attinenti in senso lato alla materia penale, i quali, anche di primo acchito,

rimarcava: "si è assistito, negli ultimi tempi, a un'imponente fioritura di norme integrative del diritto penale codicistico, di frequente revisionate e riposizionate nel sistema delle fonti dell'ordinamento canonico. [...] /Questo speculare gioco di rimandi, ed il metodo seguito nell'incremento delle fattispecie penali mediante la successione, a cascata, di faglie normative sovrapposte in modo seriale, rendono manifeste tutte le difficoltà incontrate dal legislatore canonico nel pur progettato processo di sistematica revisione della normativa della Chiesa in tema di sanzioni penali e dei giudizi ad esse collegati".

⁶⁴ Cfr. l'analisi di **J. LLOBELL**, *Giusto processo e "amministrativizzazione"*, cit., p. 12 ss., che però ovviamente non può tener conto dell'ultima fase dei lavori.

⁶⁵ Cfr. *Intervista al card. F. COCCOPALMERIO: "Il Codice di diritto canonico deve contenere il Vangelo"*, 30 marzo 2018, consultabile online.

⁶⁶ Cfr. **G. BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Collana *Un'anima per il diritto: andare più in alto*, Mucchi Editore, Modena, 2021 (volume open access), p. 137 ss.

⁶⁷ Cfr. alcune considerazioni al proposito nei saggi di **P. CAVANA**, *Francesco (poco) canonico. Un commento alla recente attività normativa ecclesiale pontificia*, in *Il regno. Attualità*, LXVI (2021), n. 16, pp. 501-504; **ID.**, *Legislatore impaziente. Precisazioni sull'opera di riforma dell'attuale pontificato*, *ivi*, n. 20, pp. 637-638; **S. BERLINGÒ**, *Francesco, papa paziente. Il pontefice come «fidelis dispensator et prudens» della canonica «economia» della Chiesa*, *ivi*, n. 18, pp. 568-569; **ID.**, *Con un metodo di ampio raggio*, *ivi*, LXVII (2022), n. 2, p. 4; **P. CONSORTI**, *A quale scopo? Ripensare il diritto canonico per riformare la Chiesa*, *ivi*, p. 3-7; nonché di **G. BONI**, *Ancora sul legislatore paziente o impaziente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2021, pp. 27-36.

⁶⁸ Si sofferma recentemente sugli interventi operati da papa Francesco fino al 2020, dopo avere sintetizzato l'evoluzione della normativa canonica quanto alla repressione degli abusi sessuali, **V. NKOUAYA MBANDJI**, *Le Pape François et la crise des abus sexuels. La poursuite de la réforme du droit pénal canonique*, in *Studia canonica*, LIV (2020), pp. 579-621.



apparivano del tutto eccentrici e scollati dalla certosina opera di riscrittura delle norme codiciali. Del resto, alcuni canonisti coinvolti nella rivisitazione del diritto penale della codificazione hanno schiettamente confessato di non aver in alcun modo partecipato alla gestazione di importanti documenti⁶⁹, come, in particolare, della Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019⁷⁰, e, ancora prima, di quella *Come una madre amorevole* del 4 giugno 2016⁷¹: per menzionare ora i più ragguardevoli, pure acclamati, al loro comparire, come i più salienti atti normativi del pontificato di Bergoglio⁷².

Ma l'ambito penale tutto era in repentino movimento⁷³, coinvolgendo altresì senza posa la, del pari assai 'tartassata', normativa extracodificiale sui *delicta graviora*, segnatamente attraverso un assiduo corteo di *Rescripta ex audientia Sanctissimi* concernenti alcuni aspetti

⁶⁹ Cfr. **D.G. ASTIGUETA**, *Lettura di Vos estis lux mundi*, in *Periodica*, CVIII (2019), p. 517.

⁷⁰ Cfr. **FRANCESCO**, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, p. 10. Tale provvedimento, approvato *ad experimentum* per un triennio ed entrato in vigore il 1° giugno 2019, pur non modificando le norme sui *delicta reservata*, deve essere preso in considerazione per coordinare le sue disposizioni con queste: esso introduce concetti e procedure che afferiscono in qualche modo alla materia penale dei *delicta contra sextum* (cfr. quanto rileva **P. DAL CORSO**, *Il processo penale dei delitti riservati*, in **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 593 ss.), tra l'altro riferendosi anche, quali autori dei deprecabili fatti, a non chierici.

⁷¹ Cfr. **FRANCESCO**, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, in *L'Osservatore Romano*, 5 giugno 2016, p. 8. Come sottolinea anche **P. DAL CORSO**, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 132, "pur non essendo un atto legislativo di carattere penale ritengo ugualmente di segnalarlo perché si inserisce in una grande opera di riforma normativa per combattere il suddetto *crimen*", riferendosi agli abusi su minori: tra l'altro, in tale *Motu Proprio*, compare, accanto ai minori, la 'categoria' degli 'adulti vulnerabili' che verrà ripresa dal successivo *Motu Proprio Vos estis lux mundi*.

⁷² Ricordo incidentalmente, non essendo oggetto specifico di analisi, che un'intensa stagione legislativa, anche e propriamente riguardante il diritto penale sostanziale e processuale, ha investito lo Stato della Città del Vaticano. Me ne sono occupata in alcuni saggi cui mi permetto di rinviare: **G. BONI**, *Il diritto penale vaticano: teoria e prassi*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXIII (2012), I, pp. 107-156; **EAD.**, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, a cura di G. DALLA TORRE, G. BONI, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 11-152; **EAD.**, *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro «canonizzazione»*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEL, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 223-253.

⁷³ Cfr. **P. DAL CORSO**, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, in *Ephemerides Iuris canonici*, LX (2020), pp. 191-214.



necessitanti più urgentemente di correttivi e integrazioni⁷⁴. Mutamenti di disciplina su punti peculiari certo, ma cruciali, con ripercussioni a cascata che dovevano essere guardingamente valutate ed euritmicamente raccordate al contesto complessivo. D'altronde, era frattanto filtrata la notizia che si fosse deliberato di includere nel Libro VI anche tutti i delitti 'più gravi', i quali avrebbero continuato a seguire un percorso procedurale riservato alla Congregazione per la dottrina della fede: Congregazione che, dal 5 giugno 2022, data di entrata in vigore della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana, oltre a denominarsi 'Dicastero per la Dottrina della Fede', usufruisce di una ritoccata complessione interna⁷⁵. Insomma, insieme all'impegnativa novazione dei canoni codiciali, per la commissione dicasteriale si è infine prospettata l'ardua operazione di riordinare anche il quadro in - celere e quasi trafelata - metamorfosi relativo a queste fattispecie entro la cornice del *Codex Iuris Canonici*: la quale, invero, avrebbe dovuto essere se non immota, almeno tendenzialmente stabile una volta approdati al compimento, siccome tralaticciamente si confà alle imprese codificatorie⁷⁶.

Abbiamo così appreso come l'ultima fase dei lavori preparatori per addivenire finalmente al varo definitivo del Libro VI sia stata oltremodo concitata e affrettata, sollecitata anche dalla replica a "paradigmi dissonanti rispetto all'impianto esistente" che avrebbero potuto sfociare in "deragliamenti nei confronti delle linee direttrici dell'allora vigente Lib. VI"⁷⁷, e dal recepimento di altre proposte aggiuntive via via assommatesi alla piattaforma di partenza: ne hanno recentemente riferito alcuni componenti del ristretto gruppo artefice del *Novissimus textus Schematis*

⁷⁴ Cfr. "Rescriptum ex audientia SS.mi" sulla istituzione di un Collegio, all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i delicta graviora, 3 novembre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), pp. 885-886; *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede L.F. LADARIA e datato 3 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 4; *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato P. PAROLIN e datato 6 dicembre 2019, *ivi*, 18 dicembre 2019, p. 5.

⁷⁵ Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, inizialmente consultabile solo online all'indirizzo www.vatican.va, artt. 69-78. È stata pubblicata in seguito una nuova versione italiana corretta in *L'Osservatore Romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII. Cfr. quanto si commenterà *infra*.

⁷⁶ Cfr. peraltro le acute riflessioni di C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna, 2019, *passim*.

⁷⁷ Le due ultime citazioni sono di B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 63.



del 2019⁷⁸. Infine, acquisiti ulteriori pareri di esperti e dicasteri, papa Francesco, bandendo ogni esitazione e offrendo un'ulteriore testimonianza della sua risolutezza, con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021⁷⁹ ha promulgato il Libro *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*⁸⁰ che sostituisce totalmente il *De sanctionibus in Ecclesia* della codificazione giovanneo-paolina⁸¹.

L'ultimo atto di tale ambizioso e poderoso processo legislativo ha investito le stesse *Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* di cui è stato promulgato un testo integralmente rinnovato, per decisione del pontefice dell'11 ottobre 2021⁸², anche proprio allo scopo di coordinarle con i canoni del Codice che sarebbero entrati in vigore l'8

⁷⁸ Cfr. quanto riferiscono **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., segnatamente pp. 352-355; e, più estesamente, **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 62 ss.

⁷⁹ Cfr. **FRANCESCO**, *Constitutio Apostolica «Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur»*, 23 maggio 2021, cit., pp. 2-3: il papa si sofferma sui lavori preparatori, anche sulle ultime fasi.

⁸⁰ Specifico qui che, dato il contesto, in questa trattazione quando si parla genericamente di sanzioni si fa riferimento alle sanzioni penali.

⁸¹ Spiega **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 70, a proposito della modifica dell'epigrafe generale del Libro: «Il termine "sanzione", come anche il verbo "sanzionare" da cui deriva, nella tradizione canonica e all'interno del CIC - pur essendo in esso poco usato - ha un significato generico, riferito anche alle disposizioni che trascendono l'ambito delittuoso. L'inserimento dell'aggettivo "penale" viene giustamente a qualificare un campo specifico che segue un regime suo proprio. Il titolo nel suo insieme sottolinea pure la specificità della normativa penale "nella Chiesa", cioè in quell'originalissimo popolo, unico per costituzione e missione stabilite direttamente da Cristo. Il messaggio che si ricava mette in risalto la grande differenza che, per indole spirituale sua propria, intercorre tra il diritto penale canonico, ancorato al diritto divino positivo, e quello delle tante altre società politiche appartenenti all'ordine temporale». Cfr. **ID.**, *Pena canónica*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, VI, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 69 ss. Si vedano alcune precisazioni di **D.G. ASTIGUETA**, *La pena come sanzione: un contributo su questo concetto*, in *Periodica*, CI (2012), pp. 501-534. Nota per converso **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 642: «Malgré cette précision dans le titre du Livre VI, c'est le mot "peine" que prévaut! L'expression "sanction pénale" n'apparaît d'ailleurs que trois fois par la suite dans le dispositif, c'est-à-dire une seule et unique fois de plus qu'en 1983, où elle n'apparaissait déjà qu'à trois reprises».

⁸² Il *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal prefetto **A.F. LADARIA** e dal segretario **I. MORANDI** della Congregazione per la dottrina della fede e datato 11 ottobre 2021, e il testo in versione italiana delle nuove 'Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede' sono pubblicati in *L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 6.



dicembre 2021⁸³: sancendo che pure tali norme “vigere incipient” da tale data⁸⁴. Traspare in tal guisa limpidamente l’intento del papa argentino di imprimere un’adesa unità al movimento riformatore⁸⁵: dalla festività dell’*Immacolata* dell’ottavo anno del pontificato bergogliano la Chiesa si è dotata, dunque, di un armamentario di norme penali di nuovo conio di cui si attende con apprensione e trepidazione la verifica sul campo.

Sezione II - La Pars I, De delictis et poenis in genere

1 - ‘*Munus pastorale*’ e pena nel prisma di una triplice ma unitaria finalità

⁸³ Si riporta recentemente in *Codice di procedura penale canonica e vaticana*, con il coordinamento di L. SABBARESE, Nel diritto Editore, Molfetta (BA), 2022, p. 57: «Una nota della Sala Stampa della Santa Sede ha precisato che con queste decisioni il Santo Padre intende raggiungere un “triplice scopo”. In primo luogo vuole armonizzare le NDR con il Libro VI del Codice di diritto canonico promulgato con il m.p. *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2021; in secondo luogo vuole assumere “i numerosi provvedimenti normativi di vario genere emanati soprattutto dal 2016 a oggi e volti a una più sicura e incisiva protezione penale dei maggiori beni della Chiesa: la fede, la santità dei sacramenti, la vita delle persone più deboli che hanno limitati mezzi di protezione: minori e adulti con un abituale uso imperfetto della ragione”; infine, intende “migliorare l’agire penale della Chiesa relativamente ai delitti riservati alla Congregazione, tra cui i più gravi contro la morale e la celebrazione dei sacramenti, alla luce dei vent’anni di esperienza processuale che sono intercorsi dalle prime *Normae* del 2001”».

⁸⁴ Per una prima accurata illustrazione delle nuove norme con enumerazione dettagliata delle, non esigue, criticità e dubbi da risolvere cfr. M. TEIXIDOR VIAYNA, *L’assetto procedurale della recente modifica delle “Normae de delictis Congregationis pro Doctrina Fidei reservatis”: esegesi e suggestioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2022, pp. 65-107, *passim*: l’Autore, in vari casi, propone ponderate correzioni e modifiche che in futuro potrebbero essere apportate al testo normativo al fine di risolvere le questioni ancora aperte.

⁸⁵ Sul concetto di riforma durante il pontificato bergogliano mi sono occupata in G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale*, cit., specialmente p. 79 ss. Con riferimento alla riforma del Libro VI A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 636, nota 1: «On notera que le titre même de la Constitution apostolique *Pascite Gregem Dei* [...] parle de “réformer” le Livre VI. Le texte même ne recourt pas à ce concept ou à cette idée de réforme chère au pape François, mais utilise le verbe *recognoscere* à six reprises et le substantif *recognitio* à une reprise: il s’agit bel et bien d’une “révision” selon le langage adopté précédemment à propos du Code de 1917 pour aboutir après Vatican II au Code de 1983».



Dando per acquisiti i pilastri sui quali si regge il diritto penale canonico e la sua originalissima indole - a partire dalla stessa concezione del principio di legalità ma con rifrazione su tutti gli istituti penalistici in comparazione con i corrispondenti degli ordinamenti secolari -, e in particolare la nozione, struttura e configurazione delle pene nel Libro VI della codificazione vigente, in questa sede saranno, sia pur un poco brachilogicamente, delucidati solo i cambiamenti più penetranti che a tale assetto sono stati apportati. In un'esposizione critica, come doveroso per la dottrina giuridica, volta certo a lumeggiare quanto si registri di ammirevole e lodevole, poi, però, anche a segnalare e lamentare carenze o imprecisioni: e soprattutto ad additare quanto ancora deve essere emendato, completato o migliorato. Essendo breve il tempo trascorso dalla promulgazione, queste mie sono osservazioni ridotte a ciò che mi pare, a una prima lettura, debba essere rimarcato sulle due Parti in cui si articola il Libro VI. Del resto, se quella 'partorita' nel 2021 non è stata una 'rivoluzione' copernicana, non si è trattato nemmeno, all'opposto, di un mero ed epidermico *maquillage*: nonostante qualche motivato rammarico⁸⁶, e benché qualcuno sia giunto addirittura a (s)qualificare la riforma come "un travail de retouches plus qu'une véritable refonte"⁸⁷, agognando ben più pregnanti rivolgimenti⁸⁸. Comunque sia, pur essendo invariato il numero dei canoni del *Liber* (ottantanove), ne sono stati infatti trasformati o rifiniti ben settantaquattro⁸⁹, alcuni distribuiti sotto Titoli diversi e più

⁸⁶ Cfr. **P. CONSORTI**, *La montagna ha partorito un topolino. Sulla sedicente riforma del diritto penale canonico*, pubblicato sul blog personale *people.unipi* l'8 giugno 2021.

⁸⁷ **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 647.

⁸⁸ In effetti **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 648 ss., oltre a lamentare il mancato approccio alla questione di fondo «des fondements théologiques du droit de punir et à leur appropriation dans une doctrine "pénale" canonique, y compris la réflexion intrinsèque à celle-ci sur la nature pénitentielle des sanctions "pénales"» (*ivi*, p. 648), ovvero alla distinzione tra diritto penale e diritto disciplinare o amministrativo, auspica una serie di cambiamenti di grande portata, come, ad esempio, oltre al ripensamento del can. 1399 ovvero delle pene *latae sententiae*, la canonizzazione di procedure secolari per certi delitti o la creazione di "dispositifs collectifs et solidaires d'indemnisation équitable" (*ivi*, p. 650) per le vittime: non è questa la sede per avventurarci nell'analisi critica di tali proposte. L'Autore esprime la sua delusione anche nelle conclusioni: "À défaut de prise en compte de questions doctrinales sur le fondement du droit pénal et sur son aggiornamento pastorale et juridique, on ne pouvait s'attendre qu'à un toilettage du dispositifs existant. Sous cet angle, *nihil novi sub sole*" (*ivi*, p. 651).

⁸⁹ Così **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 355: "In totale settantaquattro canoni degli ottantanove del Libro VI sono stati modificati, compresi anche quelli ai quali sono state apportare lievi modifiche".



confacenti, oltre che con epigrafi maggiormente pertinenti (ne sono state riviste cinque su sette): insomma è stata coinvolta una percentuale elevatissima dei canoni del *De sanctionibus in Ecclesia*, senza - e non dev'essere stata un'inezia - scombinare interamente la numerazione anteriore.

L'obiettivo finale che programmaticamente si è inteso perseguire con questa riforma non è di poco conto e risiede nell'inserimento del novellato diritto penale codiciale

“nell'ordinaria azione pastorale di governo delle comunità cristiane, in quanto l'applicazione delle norme penali è un compito affidato ai pastori di esse in funzione del bene delle anime. La normativa riformata fornisce indicazioni precise su come e quando utilizzare le sanzioni canoniche, secondo prudenza ed equità; segnala le piste che l'autorità deve seguire in materia; offre dei parametri perché essa, con uno sguardo sempre pastorale, sappia valutare le circostanze sociali e le condotte personali delittuose, al fine di ricorrere alle forme più adeguate per ristabilire l'ordine della giustizia”⁹⁰.

Come spiega con parole limpide e ancor più perentorie lo stesso papa Francesco nella *Pascite gregem Dei*, l'applicazione della disciplina penale spetta ai pastori e ai superiori delle singole comunità⁹¹ come autentico 'dovere di giustizia'⁹²:

⁹⁰ J.I. ARRIETA, *Proemio*, cit., p. 14.

⁹¹ Per precisazioni riguardo all'identificazione di questi superiori e ai loro 'poteri' cfr. A. BORRAS, *Le nouveau Droit pénal canonique du point de vue de la vie consacrée*, in *Vies consacrées*, XCIII/4 (2021), pp. 40-41.

⁹² Cfr. quanto già osservava J. MIRAS, *Guía para el procedimiento administrativo canónico en materia penal*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), pp. 324-325 (saggio pubblicato in italiano *Guida per il procedimento amministrativo canonico in materia penale*, consultabile sul sito del Pontificio Consiglio per i testi legislativi all'indirizzo www.delegumtextibus.va): “no se trata de una facultad jurídica de libre disposición, destinada simplemente a ampliar la esfera jurídica personal de su titular [...], sino de una potestad pública irrenunciable, perteneciente al oficio pastoral, que se recibe con todo el conjunto de atribuciones propias de este como instrumento necesario - junto a los demás recursos de la caridad pastoral - para cumplir eficaz y responsablemente la misión de gobierno, cuando se dan ciertas circunstancias”; tra l'altro l'Autore proseguiva: “En toda actuación penal, se debe buscar siempre primariamente restituir la justicia, es decir, atender a las heridas espirituales y materiales causadas por el delito, erradicando o neutralizando su causa y reparándolas, en la medida en que ello esté al alcance de las facultades jurídicas del Pastor (sin duda, pueden y deben usarse simultánea o sucesivamente otros medios, que acompañan y complementan, pero no pueden sustituir - salvo en los casos expresamente previstos por el Legislador - a la actuación penal, cuando esta sea la respuesta requerida). Al mismo tiempo, ha de procurarse en lo posible la enmienda del culpable, su salvación. Por último,



‘È un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal *munus pastorale* ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all’un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa. [...] È per questo che l’applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori. La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione’⁹³.

Come dire⁹⁴, mai più, da parte delle autorità ecclesiastiche, omertà e coperture, ma neppure condiscendenze ingiustificate e clemenze esorbitanti, ovvero anche neghittose ‘deleghe’ e remissivi deferimenti alla Santa Sede e ai dicasteri romani, come aveva querimoniato già negli anni Ottanta il cardinale Ratzinger, accampando sovente una presunta - e non sussistente - incompatibilità della disciplina sanzionatoria con il messaggio evangelico o una - questa invece talora veritiera - ‘penuria canonistica’ locale⁹⁵: il *revirement* rispetto a non troppo arcaici atteggiamenti che ho in precedenza, e non a caso, riepilogato è pertanto epocale e irreversibile.

Se è ancora ovviamente prematuro interrogarsi sull’ottenimento effettivo dei risultati prefissati, appare invece opportuno interrogarsi sulla strumentazione prescelta onde testare la funzionalità, almeno in astratto, al conseguimento dei medesimi. Ripercorrerò quindi, sia pur in sintesi e seguendo usualmente l’ordine consecutivo dei canoni - salvo

se debe procurar también la reparación del escándalo - especialmente, aunque no solo entre los fieles -, evitando que se difundan dudas, ambigüedades o confusiones acerca de la actitud de la Iglesia ante determinadas conductas que falsean su verdad y hieren su rostro”.

⁹³ Cfr. **FRANCESCO**, *Constitutio Apostolica «Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur»*, 23 maggio 2021, cit., pp. 2-3.

⁹⁴ È vero che la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* volge al positivo l’ammonimento, come osserva **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 639: “Plutôt que d’évoquer négativement l’incurie des pasteurs et des supérieurs comme dans les *Praenotanda* de 2011, la Constitution *Pascite gregem Dei* de 2021 a préféré en appeler positivement à leur responsabilité et inscrire l’exercice du droit de punir dans leur gouvernement pastoral”. Cfr. anche **ID.**, *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 40.

⁹⁵ Cfr., per tutti, quanto riferiva **J. LLOBELL**, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell’essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C.J. ERRÁZURIZ M., L. NAVARRO, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 298 ss.



deragliamenti solo quando la conclusione dell'esposizione lo postuli -, le principali novità che contrassegnano la normativa sulle sanzioni penali nella Chiesa, muovendo, come anticipato, da quelle che certamente meritano un convinto plauso e sulle quali la dottrina non ha sollevato obiezioni, anche perché sovente esito di una protratta e condivisa sedimentazione: ma, al contempo, non si potrà soprassedere su eventuali manchevolezze che possano provocare nocimento e che avrebbero potuto essere scongiurate con una più avveduta compilazione.

Innanzitutto, in obbedienza al monito per il quale 'L'osservanza della disciplina penale è doverosa per l'intero Popolo di Dio'⁹⁶, si pone il canone 1311 di apertura, il quale, dopo aver convalidato - non con i toni apologetici del passato ma pure con incrollabile fermezza⁹⁷ - contro i detrattori *ab extra Ecclesiae* ma soprattutto *ab intra*⁹⁸ il diritto della Chiesa "christifideles poenalibus sanctionibus coercendi qui delicta commiserint"⁹⁹, imprime un'impronta nitida ai disposti che seguono. Esso rammenta infatti imperiosamente, nel neoaggiunto paragrafo secondo¹⁰⁰, il dovere ministeriale (*debet*)¹⁰¹ di 'chi presiede nella Chiesa'¹⁰², per 'il bene

⁹⁶ Cfr. **FRANCESCO**, *Constitutio Apostolica «Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur»*, 23 maggio 2021, cit., p. 2.

⁹⁷ Taluno ha peraltro espresso delle perplessità su tale canone: così **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 640, nota 9, esclama: "Pour ma part, j'aurais attendu que le fondement théologique du droit de punir soit pour le moins suggéré au seuil du Livre VI en 1983 et en 2021!".

⁹⁸ Ho già fatto riferimento alle varie contestazioni sull'esistenza e le caratteristiche del potere coattivo della Chiesa, specie intraecclesiali. Molto seccamente, ma non senza ragioni, Pio Ciprotti, il quale ebbe un ruolo di primo piano nella stesura del Libro VI del *Codex Iuris Canonici*, replicava: "L'abolizione del diritto penale canonico può essere sostenuta solo da chi non abbia idee chiare sull'essenza del diritto canonico, e sulla posizione in cui esso si trova nella Chiesa (e in particolare sul rapporto in cui esso sta con il fine soprannaturale della Chiesa), ovvero da chi non abbia idee chiare sulla funzione del diritto penale nella Chiesa e sulle sue caratteristiche" (**P. CIPROTTI**, *Il diritto penale della Chiesa dopo il Concilio*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, I, Giuffrè Editore, Milano, 1972, p. 521). Gli eventi successivi hanno tragicamente dimostrato come del diritto penale canonico non si possa fare a meno nella Chiesa.

⁹⁹ Nota **A. BORRAS**, *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 38: «Au lieu de parler des "fideles du Christ délinquants" le c. 1311 § 1 parte plutôt des "fideles du Christ qui ont commis des délits". Cette modification incite à considérer l'acte commis plutôt que la personne de son auteur. Cela suggère que l'être humain ne se réduit pas à ses actes».

¹⁰⁰ Cfr. il can. 2214 § 2 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, che si ricollegava a quanto stabilito dal Concilio di Trento.

¹⁰¹ Cfr. le considerazioni di **R. MEDINA**, *El c. 1311 principio orientador para la comprensión del Libro VI*, consultabile sul sito *web* della *Consociatio Internationalis Studio*



della stessa comunità e dei singoli fedeli', *anche* ("etiam") di infliggere o dichiarare le pene "iuxta legis praecepta semper cum aequitate canonica applicanda", "prae oculis habens"¹⁰³ la reintegrazione della giustizia infranta, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo¹⁰⁴: si tratta delle tre finalità della pena, come noto, che occorre prefiggersi, secondo la sequenza effigiata qui e riproposta ancora, tra l'altro, nel can. 1341, in contiguità a *Pascite gregem Dei*¹⁰⁵. E se la reintegrazione della giustizia occupa, del tutto convincentemente, la *pole position*, tuttavia, la relegazione della *reparatio scandali* in ultima posizione non implica affatto banalizzarla o sminuirla, potendo - *experientia docet* - l'incidenza negativa della scoperta del delitto da parte del popolo di Dio turbare la stessa fede e la *communio*, quindi scalfire e intaccare l'adesione al Vangelo: e in effetti il nuovo Libro VI menziona lo scandalo "plus souvent qu'auparavant ainsi que la nécessité de sa réparation"¹⁰⁶. Invero, come si è argomentato, volta a volta può

Iuris Canonici Promovendo, pp. 1-9 del dattiloscritto, il quale richiama anche il can. 1401 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* come fonte di "inspiración del can. 1311 § 2". Si veda pure **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 101: «Il "perno" del paragrafo [...] è rappresentato dal verbo latino "applicanda", che implica il "dovere" di comminare le pene. Esse conoscono una duplice modalità applicativa: "con l'inflizione o la dichiarazione". La prima si verifica *ferendae sententiae*, a seguito di un procedimento sanzionatorio specifico, del quale la seconda *latae sententiae* non abbisogna, perché il reo incorre nella pena *ipso facto*, che poi può essere dichiarata».

¹⁰² Cfr. le precisazioni di **A. BORRAS**, *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 39 e ss., che mette in connessione tale espressione con quanto asserito nella Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*.

¹⁰³ Espressione di peculiare evocatività nel diritto nella Chiesa.

¹⁰⁴ Riflessioni circa l'ordine di menzione delle finalità della pena durante la vigenza del Libro VI del 1983, nonché una descrizione delle pene espiatorie secondo il dettato di questo Libro in **E. MIRAGOLI**, *La "pena giusta" nei casi di delicta graviora*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXV (2012), p. 359 ss.

¹⁰⁵ Del resto, "Queste tre finalità della legge penale si ripropongono, poi, diverse volte lungo il Libro vi come parametri per guidare il giudizio pastorale" (**J.I. ARRIETA**, *La funzione pastorale*, cit., p. 60).

¹⁰⁶ **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 645, che prosegue: "Plus que l'amendement du coupable, c'est la protection de la communauté que semble primer face aux effets du délits. C'est un signe évident d'une plus grande sévérité vu les retombées de la commission de certains délits, (plus) gravement réprouvés (que dans le passé) sur la collectivité humaine et la communauté ecclésiale". Invece, come ricorda **J.I. ARRIETA**, *La funzione pastorale*, cit., p. 54, durante i lavori preparatori della codificazione del 1983, «A chi, per esempio, obiettò che non era stato sufficientemente tenuta in conto la necessità di rimuovere lo scandalo causato dal crimine, veniva semplicemente risposto che "consultores censent ad remotionem scandali non necesario requiri punitionem rei, sed satis esse si ipse reus emendetur". Una sentenza che al momento attuale non può che destare



essere privilegiato l'uno o l'altro fine, ma essi al fondo sempre si compongono senza iati e cesure sia nelle pene medicinali sia in quelle espiatorie¹⁰⁷: che è perciò fuorviante porre quasi in ferreo antagonismo quanto proprio al profilo teleologico¹⁰⁸. Anche in tal senso non è un caso se al primo posto si presenta il ristabilimento della giustizia, entro cui finisce per convergere complessivamente tutta "la difesa degli interessi giuridici fondamentali della Chiesa"¹⁰⁹: e in questa meglio valorizzata eufonia si giustifica inoltre il nuovo significativo paragrafo 1 del can. 1335, il quale consente si possano aggiungere all'inflizione o dichiarazione della censura altre pene espiatorie che siano necessarie, pure una volta ottenuti il pentimento e la conversione del reo¹¹⁰, "ad iustitiam restituendam vel ad scandalum reparandum".

meraviglia».

¹⁰⁷ Nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* non esiste la distinzione tra pene medicinali e pene espiatorie: al riguardo e sul dibattito in merito alla finalità della pena cfr. **P. GEFAELL**, *Specificità del diritto penale orientale*, cit., p. 591 ss., il quale riferisce che, pur essendo nel diritto orientale la pena "vista soprattutto come medicina per il reo (pene medicinali), più che come mezzo riparatore del danno causato (pene espiatorie)" (*ivi*, p. 594), durante i lavori preparatori si arrivò a introdurre nel canone 1401 - quello con cui si apre il Titolo XXVII *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* - «la frase "per curare le ferite inferte dal delitto", che accenna alla riparazione dei danni provocati dal delitto non soltanto nel reo, ma anche nel corpo sociale», e commenta: "La dolorosa esperienza odierna ci fa, infatti, rivalutare la finalità espiatoria delle pene" (*ivi*, p. 596), collegandosi con "l'attuale desiderio di limitare un'eccessiva accondiscendenza dell'autorità nella non applicazione delle sanzioni penali, appellandosi alla discrezionalità concessa dal c. 1403 CCEO. Invero, quando l'autorità ritiene troppo in fretta che il delinquente si è già ravveduto dalla sua precedente condotta delittuosa e perciò decide di omettere la punizione, può causare ulteriori gravi danni alla società. Non approfondirò questo tema, visto che non si tratta di una specificità orientale" (*ivi*, p. 597).

¹⁰⁸ Cfr., da ultimo, alcune considerazioni di **A. D'AURIA**, *Diritto penale*, cit., p. 64 ss.

¹⁰⁹ **J. ARIAS, J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 877: "Il Codice si incentra in questa materia su due principi: il carattere pastorale della pena, e la sua natura di strumento giuridico coercitivo necessario per la tutela della disciplina ecclesiastica in un ordine giusto. In considerazione del suo carattere pastorale, ogni pena deve mirare, come fine ultimo, alla salvezza eterna del reo e, pertanto, alla sua conversione in questa terra; ma per il suo carattere giuridico, non può che perseguire, come fine immediato, la difesa coattiva degli interessi giuridici fondamentali della Chiesa e il bene spirituale della comunità. /Una definizione giuridica più completa della pena canonica, alla luce di quanto detto, potrà essere questa: privazione coattiva di diritti soggettivi, imposta dalla legittima autorità ad un delinquente, per la difesa degli interessi giuridici fondamentali della Chiesa".

¹¹⁰ Cfr. le riflessioni di **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 367, che anche afferma: "Credo che l'avvio di una riflessione su questo punto consentirebbe di tenere presente che, di fronte alla remissione della pena medicinale per la cessazione della



Ancora, poi, sulla direttrice dell'incoraggiamento a non ritrarsi e recedere rispetto all'applicazione del diritto penale - cui i pastori sono stati altresì sospinti (anche un poco 'ruvidamente')¹¹¹ in recenti provvedimenti normativi dell'attuale pontefice¹¹² -, in non pochi altri canoni si richiede più cogentemente a vescovi e superiori di avviare procedimenti a questo scopo. Nel nuovo Libro VI si sperimentano, pertanto, varie 'strategie' anche linguistiche rivolte al perseguimento dell'obiettivo: così si sono stralciate tutte quelle espressioni che potevano trasmettere l'impressione si dovesse procedere solo se non ci fosse stato un altro rimedio (cann. 1319, § 2; 1341), oppure si inseriscono frasi per rammentare al giudice la doverosità della pena (cann. 1345, 1346, § 1), ovvero si depenna il superlativo 'gravissima' abbinato a *necessitas* per addivenire a un supplemento di pena per mano del legislatore inferiore (can. 1315¹¹³, §

contumacia, il mantenimento della pena vendicativa potrebbe evitare lo scandalo nei fedeli, o il risarcimento dei danni, eccetera. Infatti il can. 1358 §2 in questa stessa linea determina la possibilità di imporre una penitenza, ma nulla impedisce il mantenimento della pena espiatoria che è stata applicata in concomitanza con la sanzione medicinale”.

¹¹¹ Cfr. quanto ho rilevato, illustrando le critiche della dottrina in particolare al citato *Motu Proprio Come una madre amorevole*, in **G. BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale*, cit., specialmente p. 106 ss. Aggiungo solo il rimando alle considerazioni critiche di **G. SCIACCA**, *Per un'armonia nella legislazione canonica*, in *Jus-Online Rivista di scienze giuridiche*, LXVII-VI (2020), 4, pp. 1-21.

¹¹² Come ricordano **J. ARIAS**, **J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 876, il paragrafo 2 del can. 1311 “va interpretato anche in rapporto al m.p. *Come una Madre amorevole*, del 4.VI.2016, e del m.p. *Vos estis lux mundi*, del 7.V.2019”. Nella stessa Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, cit., p. 2, **FRANCESCO** evoca tali provvedimenti normativi: ‘La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione, come ho espressamente ammonito in recenti documenti, tra i quali le Lettere Apostoliche date in forma di “*Motu Proprio*” (*Come una Madre amorevole* del 4 giugno 2016 e *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019)’.

¹¹³ Sul canone 1315 rinviamo alle osservazioni di **J.I. ARRIETA**, *La funzione pastorale*, cit., pp. 58-59, il quale tra l'altro commenta: «Si può dire [...] che le nuove norme non hanno intaccato il quadro esistente in precedenza circa le attribuzioni riconosciute all'Ordinario locale, come principale autore della legge penale particolare. Tuttavia, a tale riguardo, la redazione del nuovo can. 1316 ha preso atto della necessità di rendere omogenea la disciplina penale particolare, tenendo conto [...] che non è possibile contenere la ripercussione dei reati oggi giorno nel ristretto spazio diocesano. Perciò, dal semplice consiglio (“*si quae ferendae sunt*”), perché i vescovi agiscano di comune accordo, si è passato ora nel testo ad un positivo invito (“*quatenus fieri potest*”). Occorre che i Pastori agiscano di concerto fra loro, sia sul piano istituzionale - mediante leggi penali adottate dalle rispettive Conferenze -, sia agendo individualmente, ma in forma concordata».



2)¹¹⁴. Con questi e altri accorgimenti sparsi nei canoni (cann. 1343, 1349)¹¹⁵ si oltrepassano le titubanze e le timidezze delle precedenti versioni per far leva sull'*input* proattivo del nuovo diritto penale e "Se transmite la sensación de que el CIC83 favorecía de algún modo la opción de no imponer la pena, y que ahora se pone el acento en la alternativa contraria"¹¹⁶. Non, ovviamente, per un'insensata ed esasperata frenesia di punire ma per mostrare come, secondo il risfoderato insegnamento della *Pascite gregem Dei*, l'applicazione del diritto penale sia - vale la pena riportare ancora l'ammaestramento di Francesco -

"tamquam concreta exigentia, cui renuntiare non licet, caritatis non solum erga Ecclesiam, erga communitatem christianam et erga eos qui forsitan victimae sunt, sed etiam erga eum qui delictum commisit, qui indiget et misericordia et correptione ex parte Ecclesiae"¹¹⁷.

Proprio a questo proposito - per dissipare salutarmente ogni aleggiante 'furore penale' - va posto in risalto anche il can. 1349, a tenore del quale 'il giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno': il criterio della proporzionalità, assente nella codificazione del 1983¹¹⁸, quindi la ragionevolezza della pena rispetto al delitto commesso, "sembra percorrere il testo come criterio non solo per applicare la pena, ma anche per la creazione della legge penale

¹¹⁴ Per una spiegazione analitica di questi cambiamenti si veda l'esposizione di J. PUJOL, *El contexto eclesiológico*, cit., p. 881 ss.

¹¹⁵ Esemplifica J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal de la Iglesia*, in *Estudios eclesiológicos*, XCVI (2021), p. 651: «En el c. 1343 el CIC83 contempla para los casos en que se permite imponer la pena establecida y también no imponerla (es lo que se llama "pena facultativa") que como alternativa a la segunda opción se pueda imponer una pena menos grave o una penitencia. Por su parte, el nuevo LVI hace que el canon comience con una llamada de atención a enfocar la situación poniendo por delante los fines de la pena. [...] cabe destacar el caso del c. 1349, referido a los supuestos en que se deja a la autoridad que sustancia el proceso la decisión de imponer la pena que considere más adecuada. En el CIC83, la redacción del canon se centra directamente en las limitaciones que se establecen en estos casos para la imposición de penas graves, mientras que el texto del nuevo LVI se refiere en primer lugar a que ha de imponerse una pena (proporcional a la gravedad de los efectos del delito), y sólo después hace referencia a las limitaciones».

¹¹⁶ J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 651.

¹¹⁷ FRANCESCO, *Constitutio Apostolica «Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur»*, 23 maggio 2021, cit., p. 2.

¹¹⁸ J. ARIAS, J.I. ARRIETA, *Liber VI*, cit., p. 907, rilevano come nel canone si affermi espressamente che "la pena sia *proporzionale* allo scandalo causato e anche al danno derivato dal reato, criterio e referenze concrete che mancavano nella disciplina del 1983".



(cf. cann. 1317, 1318 ecc.)¹¹⁹, esorcizzando appunto stolide spirali punitive.

2 - Un indiscusso passo avanti nella definizione delle pene, con alcune criticità da dipanare nel tragitto verso il maggior rigore

Entrando *in medias res*, si sono riprese le tipologie di pene già regolate nella codificazione del 1983: *ferendae sententiae*, ma anche - sia pure in parca quantità¹²⁰ - *latae sententiae* con il loro automatismo e 'anonimato'; scampando, queste, ancora una volta, l'estinzione nonostante le contestazioni che da tempo catalizzano e che tuttavia non sono parse così dirimenti¹²¹. Viene riproposta altresì la coppia pene espiatorie e pene medicinali o censure - nella confermata e non dilatabile tripartizione in scomunica, interdetto e sospensione¹²² -, le quali ultime, a differenza delle prime, devono cessare quando il reo è pentito (e oggi, come si vedrà, se ha riparato il danno)¹²³. Resta, infine, invariato il *tandem* pene determinate e indeterminate, così come quello pene obbligatorie e facoltative ('puniri debet' o 'puniatur' piuttosto che 'puniri potest')¹²⁴.

¹¹⁹ D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 362.

¹²⁰ Nota A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 650, che "Le nouveau Livre VI ne prévoit qu'un cas supplémentaire de peine encourue *latae sententiae* [...], à savoir à la suite de la tentative d'ordination d'un femme (excommunication *l. s.*, c. 1379 § 3)".

¹²¹ Riassume di nuovo, recentemente, i problemi suscitati dalle pene *latae sententiae* D. CITO, *Il compito del diritto penale canonico*, cit., p. 40 ss. Cfr. più ampiamente sullo stesso tema, e nel medesimo volume, A. D'AURIA, *Diritto penale*, cit., specialmente p. 70 ss.

¹²² Cfr. J. ARIAS, J.I. ARRIETA, *Liber VI*, cit., p. 891: "Secondo il CIC, sono censure solo le figure indicate in questo capitolo, ossia la scomunica, l'interdetto e la sospensione. Ciò si deduce dall'enumerazione tassativa che si fa, nonché dal disposto del c. 1312 dove si stabilisce una chiara distinzione tra le censure e le pene espiatorie rispetto alla possibilità di aggiungere altre pene a quelle previste nei cc. successivi. La nuova disciplina permette che l'autorità possa configurare secondo le circostanze il contenuto delle censure di interdetto (c. 1332 § 2) e di sospensione (c. 1333 § 2)".

¹²³ Osserva tuttavia A. D'AURIA, *Diritto penale*, cit., p. 63: "Riteniamo che tale principio fosse tuttavia, da un punto di vista normatologico, già presente nel trascorso testo normativo, in quanto essere pentiti sinceramente di quanto si è ingiustamente compiuto, comporta sempre la disponibilità e l'intenzione fattiva di riparare il danno commesso".

¹²⁴ Peraltro, come giustamente sottolinea J.I. ARRIETA, *La funzione pastorale*, cit., pp. 59-60, «malgrado la maggiore determinazione delle norme, l'applicazione della legge penale esige sempre una valutazione da parte di chi deve amministrare la giustizia. La



Eppure, benché non si siano avverati certi stravolgimenti nelle pene che pure più volte aveva disvelato il presidente, ora emerito, del Pontificio Consiglio (anch'esso, dal 5 giugno del 2022, Dicastero) per i testi legislativi durante i lavori preparatori, preannunciando sia la scomparsa della biforcazione tra pene medicinali e pene espiatorie¹²⁵ sia lo sdoppiamento della scomunica in *maior* e *minor*¹²⁶, predizioni entrambe infirmate, le novità sono comunque ragguardevoli.

Così, tristemente consci delle vicende travagliate e vergognosamente fallimentari degli ultimi quarant'anni almeno, nella logica del maggior rigore va certamente elogiato l'inasprimento delle

disciplina penale, soprattutto nella Chiesa, è ben lontana dal rispondere ad uno schema geometrico. Anche quando la norma impone comportamenti determinati all'autorità ecclesiastica - "puniri debet" -, all'autorità spetta sempre valutare le modalità di azione e i gradi di intervento, anche perché molte fattispecie penali risultano per forza estremamente ampie».

¹²⁵ Cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Riforma del diritto penale: il card. Coccopalmerio fa il punto della situazione*, cit.: "A distanza di circa quattro anni dall'inizio dei lavori di riforma, è arrivato il tempo delle prime conclusioni: Coccopalmerio ne ha voluto anticipare tre di particolare rilevanza. /La prima riguarda il superamento della distinzione tra pene medicinali e pene espiatorie, così come oggi regolate dal can. 1312 CIC. Come noto, le pene medicinali o censure sono previste ai cann. 1331-1333 e sono di tre tipologie: scomunica, interdetto e sospensione; le pene espiatorie sono invece tutte le altre, disciplinate al can. 1336. La distinzione tra pene medicinali ed espiatorie era presente anche nel Codice del 1917 e ha alle spalle una lunga tradizione. Tuttavia oggi sembrano maturi i tempi per un intervento normativo di modifica, in considerazione del fatto che tutte le pene - e non solo quelle previste dal can. 1336 - hanno in sé un carattere espiatorio, nel senso che ogni punizione ha sempre anche una funzione di condanna del delitto. In sostanza non ci sono pene in sé solo espiatorie o solo medicinali, ma tutte le sanzioni nella Chiesa hanno al contempo funzione espiatoria (espiazione della colpa) e funzione medicinale (remissione del reo). Un'eccezione forse può essere la dimissione dallo stato clericale (can. 1336, § 1, n. 5), ove è presente la funzione espiatoria, ma - per la definitività che la connota - è più difficile rinvenire un aspetto medicinale".

¹²⁶ Cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Riforma del diritto penale: il card. Coccopalmerio fa il punto della situazione*, cit.: «Un terzo importante punto della riforma è la revisione della pena della scomunica, pena prevista oggi al can. 1331. Attualmente nel diritto penale canonico esiste un unico concetto di scomunica, ma da essa discendono effetti diversi a seconda dei casi. Nell'ipotesi di eresia o scisma infatti la pena della scomunica comporta l'automatica rottura della comunione con la Chiesa, cosa che invece non avviene per esempio nei confronti di chi viene colpito sempre da scomunica per aver praticato l'aborto. L'idea allora è quella di recuperare nel codice latino un concetto ben presente nel diritto orientale, quello cioè di prevedere in termini differenziati una "scomunica maior", tale da comportare la perdita della comunione con la Chiesa, e una "scomunica minor", sostanzialmente coincidente con l'interdetto».



sanzioni¹²⁷ in precedenza davvero esageratamente miti, come del pari il cambiamento di molte pene da facoltative a obbligatorie¹²⁸, “aussi bien quant à leur prévision que quant à leur application”¹²⁹. Di fronte, infatti, a quell’opzione che sovente consentiva alle autorità preposte di ammantare di ansia per il ravvedimento del colpevole il proprio ritegno a reprimere, e forse talora la propria ignavia, “sono scomparse le pene facoltative in relazione a singoli delitti, in quanto sono state trasformate in obbligatorie, fatta eccezione per i casi in cui sono previste in aggiunta ad altre sanzioni prescritte”¹³⁰: sia pur sempre salvo il can. 1399.

Inoltre, sull’abbrivo delle serrate lagnanze che l’indeterminatezza delle pene aveva fomentato - specie nei giuristi secolari, ma non solo - sia per lo stridio con la certezza del diritto sia per la loro alquanto scarna forza frenante e inibitoria¹³¹, esse diventano per lo più determinate o semideterminate¹³². Vengono pertanto specificate pene concrete (cfr., per

¹²⁷ Cfr. sull’aggravamento delle sanzioni di certi delitti **A. BORRAS**, *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 44.

¹²⁸ Cfr. la nuova redazione del can. 1326 § 1 (“Iudex gravior punire debet quam lex vel praeceptum statuit”) e § 3 (“In iisdem casibus, si poena constituta sit ut facultativa, fit obbligatoria”).

¹²⁹ **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 645.

¹³⁰ **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 64. Anche **P. DAL CORSO**, *L’evoluzione del diritto penale*, cit., p. 143, rileva che “Non figurano più reati puniti solo con pena facoltativa, ma resta, nei casi stabiliti, la possibilità di comminare delle sanzioni aggiuntive a quelle obbligatoriamente previste”. Annota per converso **A. D’AURIA**, *Diritto penale*, cit., pp. 65-66: “Tali pene sono rinvenibili anche dopo la novella codiciale del 23 maggio 2021, ma hanno subito [...] una riduzione quantitativa. Il Legislatore conferisce così al giudice un’ampia discrezionalità nell’applicazione di tali pene - cfr. can. 1343. Il giudice potrà non solo decidere se irrogare o non irrogare la pena, ma altresì optare per una pena più mite o per una penitenza. È interessante qui notare che il giudice, in caso di pena facoltativa, potrà sì mitigare la pena, ma non aggravarla”.

¹³¹ Tuttavia, quanto alle pene indeterminate, il legislatore canonico della riforma “ha ritenuto necessarie anche le prime, perché consentono di tenere conto di aspetti spirituali non prevedibili in astratto, dei quali la norma secolare non è in grado di curarsi per incompetenza” (**B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 241).

¹³² Commenta **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 362: “quando prima si prevedeva una pena giusta per certi delitti, adesso si fa un rinvio alle pene del can. 1336, sulle pene espiatorie. Questo non significa la scomparsa delle pene indeterminate, ma semplicemente una limitazione alle pene espiatorie. Per alcuni ciò significa che le sanzioni indeterminate sono scomparse. A mio parere si tratta invece di rendere più comprensibile quali siano quelle che non sono implicate, ossia per contro quali sono le sanzioni a cui fare riferimento. In caso contrario non avrebbe senso mantenere il can. 1349 che parla di sanzioni indeterminate”.



esempio, i cann. 1365, 1371, § 1, e 1383), con una certa inclinazione a indicare quelle espiatorie di cui al can. 1336, §§ 2-4: queste paiono assumere, nel confronto e bilanciamento con le censure, una più gremita presenza, riducendo il peso delle pene medicinali¹³³, con un capovolgimento paradigmatico rispetto all'anteriore contrappeso tra le due tipologie di sanzioni.

Viene quindi quasi 'abiurata' la formula *iusta poena puniatur* - o *iusta poena puniri potest* - che invece era fittamente disseminata nei canoni dell'anteriore Libro VI con lo scopo di dotare gli ordinari di quella libertà che avrebbe dovuto attenuare se non azzerare del tutto ogni rigidità delle norme canoniche: in ottemperanza ai voti dei padri del Sinodo del 1967, sulla rotta di una luminosa pastorità dello *ius canonicum* quale suo eminente connotato distintivo. Una libertà, però, che molte autorità ecclesiastiche avevano dimostrato di non meritare, lasciandosi condizionare dalle congiunture avverse e finendo per desistere e astenersi dall'ingrato dovere di punire i rei, magari differendolo *ad infinitum*: senza rendersi conto che, così facendo, contravvenivano proprio alla loro funzione di pastori, abbandonando il gregge in balia dei lupi. La benignità era divenuta l'alibi per rimandare il castigo e sospendere la pena, insomma per 'dispensarsi' dallo spiacevole dovere del castigare¹³⁴, cui papa Francesco ha richiamato sonoramente. Al contempo si è impressa in tal maniera maggiore forza preventiva e deterrente alle norme e si è evitato si possa incappare in intollerabili disparità di trattamento¹³⁵: ciò

¹³³ Cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal*, cit., pp. 654-655: tale inclinazione "elimina la posibilidad contemplada en el CIC, pese a los límites del c. 1349, de imponer una censura. Puede verse, p. ej., en los cc. 1371 §2, 1372, 1376 §1, 1377 §1 y 1378 §2; y entre los nuevos delitos que se incorporan, en los cc. 1371 §§4 y 6 y 1376 §1. En otros casos persiste la posibilidad de una censura, pero se añade la de una pena expiatoria (c. 1380); o incluso se asegura la imposición de una pena de este tipo donde antes cabía la posibilidad de que no fuera impuesta (c. 1390 §2). Todo esto reduce sensiblemente el peso que tienen las penas medicinales en el diseño sancionador del CIC83. Se produce, pues, un claro movimiento hacia una mayor presencia de las penas expiatorias".

¹³⁴ Cfr. le osservazioni di J. BERNAL, *Aspectos del derecho penal*, cit., p. 410 ss.

¹³⁵ A questo riguardo si vedano le critiche - invero per lo più non adeguatamente argomentate - di U.R. DEL GIUDICE, *Fu vera riforma? Coinvolgere le vittime per una Chiesa non autoreferenziale*, in *Il regno. Attualità*, LXVI (2021), n. 14, p. 418: "La certezza della pena, oltre che un deterrente, può essere caratteristica propria di un paradigma di *Chiesa aperta* e non autoreferenziale. Se l'attentato al matrimonio anche solo civile del chierico è colpito da sospensione *latae sententiae* e può evocare la dimissione dallo stato clericale (ex can. 1394, § 1), non si comprende perché una sanzione preventiva dichiarata non debba essere prescritta anche per i chierici che si macchiano di condotte violente e di abusi reiterati";



che risulta oltremodo da apprezzarsi. Va pertanto segnalato, come ancora una volta ha ribadito il romano pontefice - sulle vestigia dei suoi antecessori¹³⁶ -, che maggior rigore, in linea di principio, non comporta una compressione della pastoralità, tutt'altro¹³⁷. Non si tratta cioè di contrapporre - quasi manicheisticamente - 'magnanimità' e 'durezza': ma è proprio in quell'alleanza tra *rigor iuris* e *dispensatio misericordiae*¹³⁸ che occorre "restablecer la justiticia, reparar el escándalo causado y lograr la enmienda del reo. Estos tres elementos de la finalidad de la pena forman parte de la finalidad última de la Iglesia que es la *salus animarum*"¹³⁹.

Se dunque siamo dinanzi, con tali mutamenti - rispetto al Libro VI del 1983 - sia di approccio generale sia con riferimento all'apparato sanzionatorio, a una svolta coralmente decantata nella direzione di un più

tale Autore nota anche: "Sembrava [...] giunto il momento di superare la distinzione, radicata non nella natura ma nella diversa finalità, tra *pene medicinali* e *pene espiatorie*. Il superamento di tale distinzione avrebbe potuto garantire un sistema canonico più armonico rispetto ai principi di *garanzia e difesa*, di *certezza della pena*, di *ristabilimento della giustizia* e *coinvolgimento delle vittime*. Le larghe consultazioni sembrano essere state almeno in parte tralasciate: ne è prova il fatto che la distinzione delle pene non è abrogata (cf. can. 1312). E se questo non è un passo indietro è sicuramente un passo di lato" (*ivi*, p. 417). Del Giudice conclude: "sembra opportuno ritenere quelle apportate al Libro VI solo delle modifiche temporanee che aspettano e invocano una riforma più sostanziale del diritto penale canonico per un modello di Chiesa la cui responsabilità sia condivisa e chiara, sempre a servizio della *salus animarum*, in piena solidarietà e trasparenza, perché nessuno ha il potere di liberarsi del male da solo" (*ivi*, p. 418; altre critiche - in larga parte non condivisibili per la medesima ragione - in *Modifiche al Libro VI? Non è Francesco...*, pubblicato online dall'Autore il 7 giugno 2021).

¹³⁶ Cfr., ad esempio, **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione alla Rota romana*, 18 gennaio 1990, cit., p. 873: "è opportuno soffermarsi a riflettere su di un equivoco, forse comprensibile ma non per questo meno dannoso, che purtroppo condiziona non di rado la visione della pastoralità del diritto ecclesiale. Tale distorsione consiste nell'attribuire portata ed intenti pastorali unicamente a quegli aspetti di moderazione e di umanità che sono immediatamente collegabili con l'*aequitas canonica*; ritenere cioè che solo le eccezioni alle leggi, l'eventuale non ricorso ai processi ed alle sanzioni canoniche, lo snellimento delle formalità giuridiche abbiano vera rilevanza pastorale. Si dimentica così che anche la giustizia e lo stretto diritto - e di conseguenza le norme generali, i processi, le sanzioni e le altre manifestazioni tipiche della giuridicità, qualora si rendano necessarie - sono richiesti nella Chiesa per il bene delle anime e sono pertanto realtà intrinsecamente pastorali".

¹³⁷ Cfr. **FRANCESCO**, *Constitutio Apostolica «Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur»*, 23 maggio 2021, cit., pp. 2-3.

¹³⁸ Cfr. **E. BAURA**, *L'attività sanzionatoria della Chiesa: note sull'operatività della finalità della pena*, in *Ephemerides iuris canonici*, LIX (2019), p. 613.

¹³⁹ **J. PUJOL**, *El contexto eclesiológico*, cit., p. 883.



sapiente accoglimento delle esigenze della legalità, e se la valutazione di massima rimane positiva proprio perché non si può non compartirne lo spirito animatore, non mi posso però esimere dal ribadire come al di sotto di tale trasmutazione si colga - e non troppo reconditamente - la risposta un poco atterrita alle intimidazioni e ai rimproveri indirizzati alla Chiesa e alle aggressive polemiche che hanno costellato le prime decadi degli anni Duemila¹⁴⁰ e che sono ancora in corso nella comunità civile. E ciò a detrimento della 'tradizionale', anche e proprio perché innervata saldamente nella *Traditio*, mitezza e mansuetudine della Chiesa "alla scuola del Vangelo"¹⁴¹ e della - parimenti archetipica - consistente discrezionalità decisionale di vescovi e superiori, oltre che di connotati ingeni e insiti nell'ordinamento canonico da secoli - perché in qualche modo 'divinamente conformati' -, differenziandolo drasticamente da quelli statuali: come la costante, trepida attenzione alla persona del delinquente, al suo emendamento, alla sua resipiscenza, anche al suo riscatto e redenzione. Insomma, il messaggio cristiano del perdono per chi si è sinceramente pentito potrebbe risentirne e risultare un poco obnubilato da questa omologazione e mutuazione forse troppo avventata di precipitati invalsi nei diritti penali secolari all'insegna di una temprata intransigenza¹⁴².

Non va quindi taciuto che l'innegabile e palmare irrigidimento della disciplina, la maggiore severità delle sanzioni, e soprattutto la perimetrazione dell'assai dilatata libertà dell'ordinario e del giudice nel comminare le pene potrebbero da taluno essere osteggiate perché non in linea con non poche e recise indicazioni dello stesso Concilio Vaticano II, di cui oggi, invece, si propugna "sane"¹⁴³ il leale recepimento. Così, per porgere l'esempio forse più eclatante, nel can. 1341, il primo del Titolo V

¹⁴⁰ Sugli sforzi fatti dalla Chiesa, soprattutto in materia di abusi su minori e persone vulnerabili, per uscire da una 'logica autodifensiva' cfr. recentemente le riflessioni di **L. SABBARESE**, *Manuale di diritto canonico*, cit., specialmente p. 645 ss.

¹⁴¹ **V. DE PAOLIS**, *Aspetti teologici e giuridici nel sistema penale canonico*, in *Teologia e diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1987, p. 184.

¹⁴² Ritorna recentemente sulle peculiarità del diritto penale canonico **A. D'AURIA**, *Diritto penale*, cit., specialmente p. 55 ss. Cfr. anche alcune considerazioni di **A. BORRAS**, *L'Église peut-elle encore punir?*, in *Nouvelle revue théologique*, CXXIII (1991), pp. 205-218.

¹⁴³ Questo avverbio, tradotto in italiano con 'finalmente' compare nella Lettera Apostolica *Motu Proprio data Mitis iudex dominus Iesus* di **FRANCESCO**, 15 agosto 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), pp. 958-970, al 'criterio' III nel quale si esordisce: "Ut sane Concilii Vaticani II in quodam magni ponderis ambitu documentum ad effectum tandem ducatur [...]".



su 'L'applicazione delle pene' - pur confermandosi la stretta non operatività del principio dell'obbligatorietà di procedere penalmente, e benché non si incrina il primato dell'azione pastorale¹⁴⁴ -, si è sostituito *curet* con *debet* "iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas promoveré", non lasciando scampo a temporeggiamenti per l'ordinario il quale non può più concepirsi come *dominus* della norma penale¹⁴⁵, ed è inoltre significativamente caduto il *tunc tantum* dell'antecedente disposto: "n'est donc plus une recommandation, mais une injonction"¹⁴⁶. Si è verificata, cioè,

«una "torsione normatologica," in quanto se nel vecchio testo si affermava che l'Ordinario poteva avviare l'azione penale solo quando aveva verificato l'inefficacia di altri mezzi, adesso si afferma invece che l'Ordinario deve avviare una procedura giudiziaria o amministrativa solo qualora abbia constatato che altri interventi si sono mostrati inefficaci. [...] Si è quindi passati da un principio per cui l'Ordinario non può, se non dopo aver ... al principio per cui l'Ordinario deve a meno che ...»¹⁴⁷:

applicando quindi le pene previste. Tuttavia, anche dinanzi alla pressante esigenza di rendere 'maggiormente obbligatorio' l'avvio del procedimento giudiziario o amministrativo¹⁴⁸, si possono già ora preconizzare le doglianze di chi s'inalbererà per le limitazioni della discrezionalità di soggetti altresì preposti a uffici capitali con lesione della loro dignità incardinata sullo *ius divinum*. Limitazioni consacrate, poi, in un canone che nella precedente formulazione era unanimemente osannato come quello "dal quale traspare meglio lo spirito nuovo del diritto penale"¹⁴⁹

¹⁴⁴ Ricordo che il canone ribadisce il ricorso previo alle 'vie dettate dalla sollecitudine pastorale', 'la correzione fraterna', 'l'ammonizione', 'la riprensione'.

¹⁴⁵ Aveva usato criticamente questa espressione, sia pur in riferimento al giudice, F. NIGRO, *Commento al can. 1344*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, 2^a ed., a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 794.

¹⁴⁶ A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 644. Cfr. ID., *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 43, ove aggiunge: «Le législateur de 2021 évite ainsi une interprétation minimaliste de ce principe, comme semblait le suggérer le Code de 1983 plus "pastoral"».

¹⁴⁷ A. D'AURIA, *Diritto penale*, cit., pp. 59-60.

¹⁴⁸ Cfr. A. D'AURIA, *La scelta della procedura per l'irrogazione delle pene*, in *Periodica*, CI (2012), p. 633-668.

¹⁴⁹ V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, 2^a ed., Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, p. 44; V. DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale*, cit., p. 22: il can. 1341 (nella precedente versione) "è stato definito il canone fondamentale del diritto penale, che esprime lo spirito dello stesso diritto penale e guida pastoralmente i superiori e i giudici che sono chiamati ad



postconciliare: insomma, taluno deplorerà, si è di fronte a una sconfessione, quasi a una palinodia, che potrebbe poi, con la sottolineatura dell'ineluttabilità della pena, farla apparire come vendetta, ritorsione e fredda retribuzione del delitto, scolorendo il suo essere, invece e irreformabilmente nel diritto ecclesiale, atto di carità pastorale. È d'altronde fatalmente su questo irto crinale che si gioca la sostituzione, non scevra da attriti, tra due 'modelli penali' in certa misura divaricati tra loro, ma che al fondo non possono, per necessità ontologica e in aderenza alla stessa visione teologica e antropologica cristiana, essere contrastanti¹⁵⁰: occorre dunque provvedere affinché il trapasso dall'uno all'altro sia il più possibile morbido e indolore.

Comunque sia e scendendo dal piano teorico a uno più squisitamente pragmatico, va registrato come i radicali cambiamenti e aggravamenti delle pene tra i due Codici, oltre che nel collegamento con le pene prescritte in numerose fonti vaganti anche già anteriormente *extra Codicem*, incrementeranno esponenzialmente e vertiginosamente le difficoltà in sede di fissazione della punizione acconcia, nella doverosa considerazione della successione delle leggi tra irretroattività di quella penale, *favor rei* e *lex favorabilior*¹⁵¹ - si rammentori in particolare come, secondo il tenore del can. 1313 al primo paragrafo, se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, al reo si deve applicare la legge più favorevole -: ciò, tra l'altro, potrebbe condurre a una specie di durevole ultrattività della normativa previgente¹⁵². Chioso tra parentesi

applicare il diritto penale nella Chiesa. Esso racchiude tutta la tradizione della Chiesa nel campo penale".

¹⁵⁰ Scrive **A. BORRAS**, *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 38: "Quel est la visée de la nouvelle législation pénale? Sur le fond, elle ne peut pas être différente de ce qui constitue l'originalité de la discipline pénale de l'Église".

¹⁵¹ Come nota **G. SCIACCA**, *Principio di legalità e ordinamento canonico e i suoi riflessi del diritto penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2019, p. 11: «Il *favor rei* che pervade i sistemi penali propri delle grandi civiltà giuridiche prevede infatti, fra l'altro, il trattamento più favorevole al reo fra quelli stabiliti da leggi successive alla data del commesso delitto (cfr. can. 1313, § 1); il che rappresenta bensì un'eccezione al principio della irretroattività della legge (can. 9), ma stavolta a favore dell'accusato, alla luce del principio per cui "*favores sunt ampliandi*" (Reg. Iur. 15 in VI) ovvero "*semper in dubiis benigniora praeferenda sunt*" (Dig., de Reg. Iur., 50, 17, 56)».

¹⁵² **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore nel nuovo Libro VI del Codice*, in *Periodica*, CX (2021), p. 624, fa notare: "Tenuto conto dei tempi di commissione del presunto delitto e dei tempi di prescrizione dell'azione criminale di cui al can. 1362 §1, la previgente normativa continua a urgere sia in forza della non retroattività della nuova, sia per l'applicazione della legge (e della eventuale pena) più favorevole. Si preannuncia dunque un tempo relativamente esteso, tenuto conto che la prescrizione per i delitti di cui all'art.



come l'orientamento verso un'inesorabile durezza delle pene paia attingere un livello sostenibile solo a stento e con forzature - in un'ottica, poi, puramente ecclesiale - nelle norme sui *delicta reservata*, ove compare ora un articolo (7), che - sia pur finalizzato a colmare le lacune che potevano ravvisarsi a causa delle divergenze tra Codice per la Chiesa latina e Codice per le Chiese orientali¹⁵³ - è a mio avviso problematico; esso recita:

'Colui che compie i delitti di cui agli artt. 2-6, sia punito, se del caso, oltre quanto previsto per i singoli delitti nel CIC e nel CCEO, nonché nelle presenti Norme, con una giusta pena secondo la gravità del crimine; se chierico può essere punito anche con la dimissione o la deposizione¹⁵⁴ dallo stato clericale' (corsivo aggiunto da me).

Se si considera pertanto nel suo insieme la fiammante 'dotazione' giuspenalistica della Chiesa odierna¹⁵⁵, la sensazione è che si sia quasi intercorsi da un estremo all'altro: la discrezionalità che si voleva circoscrivere quanto all'indulgenza iperbolica del passato, con invincibile riluttanza a punire, diviene invece ora massima nel rincaro e nella recrudescenza della pena, in un "accanimento punitivo"¹⁵⁶ francamente inquietante.

Su una simile traiettoria si è intervenuti altresì sulle circostanze aggravanti¹⁵⁷: in caso di loro insorgenza, per il can. 1326, § 1, da facoltativo

6 SST è computata in venti anni a far data dal compimento del diciottesimo anno della presunta vittima minorenne, in cui - pur vigendo un unico ordinamento - quello abrogato resterà di riferimento per la procedura penale canonica". Nota seccamente **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 680: "Dado el endurecimiento general de las penas, la tendencia mayoritaria podría ser a la aplicación del CIC83 y no del nuevo LVI".

¹⁵³ Cfr. **P. DAL CORSO**, *Le nuove Normae de delictis*, cit., p. 150.

¹⁵⁴ Ricordo qui che, come noto, il termine *depositio* è quello usato nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*: cfr., per tutti, le spiegazioni di **E. MIRAGOLI**, *La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXIV (2011), pp. 233-251.

¹⁵⁵ Nei delitti riconducibili genericamente agli abusi sessuali entrati nel *Codex Iuris Canonici* si è inoltre notato un "agravamiento de las penas establecidas para los que ya están tipificados": **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 664.

¹⁵⁶ **D. CITO**, *Le nuove "Norme"*, cit., p. 332.

¹⁵⁷ Quanto alle attenuanti, come fa notare **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 652: "En cuanto a las penas ls, la nueva redacción del c. 1324 §3 endurece el efecto previsto en el CIC83 para la presencia de una atenuante en la comisión de un delito que tenga establecida una pena de este tipo: se mantiene que la persona no queda sujeta a la pena ls, pero se permite imponer penas menos graves o penitencias. La



diviene obbligatorio l'appesantimento del carico sanzionatorio, indicando al giudice, nei paragrafi successivi, le modalità cui attenersi, e insieme innalzando da tre a quattro le suddette circostanze¹⁵⁸. La quarta consiste nel commettere 'il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita'. Al riguardo, se qualche Autore ha postillato che "Bene ha fatto il legislatore a togliere i veli dell'ipocrisia ai tre comportamenti indicati, che si segnalano per l'accentuata determinazione del reo a compiere il delitto con speciale premeditazione malvagia"¹⁵⁹, altri si sono limitati a inventariare il passaggio da attenuante ad aggravante¹⁶⁰ motivandolo sulle "conseguenze imprevedibili che può avere la volontaria eliminazione del controllo personale"¹⁶¹. Per contro, non si è mancato di addurre come alla modifica si possa opporre che

"chi agisce in questo modo lo fa per farsi coraggio, mettendo in mostra così la propria debolezza; quindi una cosa era non tenere conto di questa circostanza, come esimente o attenuante, perché avrebbe ricevuto comunque una pena, e un'altra ben diversa è punirla più gravemente, il che sembra eccessivo"¹⁶²:

anche qui, insomma, forse si sarebbe inceduto troppo sulla linea del rigore. Occorre invece oculatamente guardarsi da squilibri e intemperanze che non solo, come rilevato, tralignerebbero dalla genuina *traditio* del

doctrina venía señalando que, aun con ese rasgo de benignidad penal tan propio del CIC83, había que entender que era posible el añadido de la nueva redacción; pero sin duda es su incorporación explícita lo que genera una verdadera certeza jurídica". Sulle difficoltà nell'applicazione di tale disposizione cfr. **A. D'AURIA**, *Diritto penale*, cit., specialmente p. 77 ss.

¹⁵⁸ Ricordo che il can. 1323 elenca le cosiddette circostanze esimenti. Rileva **L. SABBARESE**, *Manuale di diritto canonico*, cit., p. 618: "Bisogna considerare che alcune circostanze esimenti non si limitano in realtà ad esimere dalla pena, ma escludono il delitto stesso; esimono dalla pena sostanzialmente le fattispecie previste nei nn. 1 e 4 del can. 1323 del CIC: chi non ha ancora compiuto i 16 anni di età e chi ha agito costretto da timore grave o per necessità o grave incomodo". Invero sarebbe stata opportuna una revisione - certamente segnalata nelle consultazioni previe, sulla traccia delle riflessioni dottrinali - che la riforma non ha effettuato.

¹⁵⁹ **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 179.

¹⁶⁰ **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 366, riferisce come l'accoglienza di siffatto cambiamento da parte dei consultati, durante i lavori preparatori, non sia stata unanime.

¹⁶¹ **J. ARIAS, J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 887.

¹⁶² **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 366.



diritto della Chiesa, ma sulle quali lo stesso papa Francesco invita a stare all'erta anche gli ordinamenti secolari, allarmato dal flagrante affievolimento della concezione del diritto penale come ultima *ratio*¹⁶³: "La cautela nell'applicazione della pena dev'essere il principio che regge i sistemi penali"¹⁶⁴, ha infatti accaloratamente tuonato nel non lontano 2014 rivolgendosi alla Delegazione dell'Associazione Internazionale di diritto penale.

3 - *Titulus IV, De poenis aliisque punitiōibus: le novità*

Proseguendo nella rassegna degli apporti pregevoli, oltre all'elencazione più scrupolosa degli effetti¹⁶⁵ delle pene medicinali¹⁶⁶ con qualche integrazione, presentandosi ora la normativa assai più tersa, va peculiarmente rimarcato il minuzioso ventaglio - seppure non tassativo, potendo la legge fissarne altre - delle pene espiatorie: esse sono

¹⁶³ Cfr. **FRANCESCO**, *Ad Delegationem Internationalis Consociationibus Iuris Poenalis*, 23 ottobre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVI (2014), p. 841, trattando del "principio guida della cautela *in poenam*": "Si è affievolita la concezione del diritto penale come ultima *ratio*, come ultimo ricorso alla sanzione, limitato ai fatti più gravi contro gli interessi individuali e collettivi più degni di protezione. [...] /In questo contesto, la missione dei giuristi non può essere altra che quella di limitare o di contenere tali tendenze".

¹⁶⁴ **FRANCESCO**, *Ad Delegationem Internationalis Consociationibus Iuris Poenalis*, 23 ottobre 2014, cit., p. 847.

¹⁶⁵ Così il paragrafo primo del canone 1331 contiene ora i divieti generali comuni a quanti sono sottoposti a una scomunica, mentre il paragrafo 2 determina effetti aggiuntivi qualora la scomunica sia stata imposta *ferendae sententiae* per sentenza o decreto, ovvero quando la scomunica *latae sententiae* è già stata dichiarata dalla legittima autorità. Per una trattazione di carattere generale, sintetica ma esaustiva, degli effetti della pena canonica sui diritti del fedele, sulle principali conseguenze delle pene previste dall'ordinamento canonico e sugli obblighi cui è tenuto chi è incorso nella pena canonica cfr. il saggio (pur scritto nella vigenza del Libro VI del *Codex Iuris Canonici* del 1983) di **M. MOSCONI**, *La condizione canonica del fedele incorso nelle sanzioni penali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XII (1999), p. 178 ss.

¹⁶⁶ Quanto all'interdetto, «La maggiore novità apportata dal vigente Lib. VI all'interdetto è contenuta nel §2 del can. 1332 che così recita: "Tuttavia, la legge o il precetto può definire l'interdetto in tale modo, che siano proibite al reo solo alcune azioni singolari, di cui nel can. 1331 §1, nn. 1-4, o qualche altro diritto singolare". La norma conferisce all'interdetto un'enorme elasticità, che ci pare eccessiva quando sconfinata nell'indeterminatezza di "qualsiasi altro diritto singolare". La rimodulazione prevista, però, è realizzabile solo in fase costitutiva delle pene mediante legge o precetto, non nello stadio applicativo di esse, perché altrimenti rischierebbe di sconfinare in disposizioni arbitrarie»: **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 196.



sensibilmente accresciute in numero, ma evitando le liste farraginose ed elefantiache che s'erano affacciate in precedenti redazioni¹⁶⁷. Si è delineato un inventario più razionale, raggruppandole in ingiunzioni, proibizioni, privazioni, compiutamente determinate, con sanzioni gradualmente di viepiù maggiore gravità, e agevolando così indubbiamente ordinari e giudici nel foggiarle alla natura e al grado di malizia o crudeltà del delitto, nonché con riguardo al migliore attingimento dei fini della pena stessa. Di alcune sanzioni possono essere destinatari solo i ministri sacri, mentre altre possono essere imposte a fedeli in generale, anche laici, e in particolare a coloro che ricoprono un qualche ruolo nella Chiesa.

Si è inoltre fornito alle autorità uno spazio di manovra prima ignoto o mal sfruttato e la cui proficuità è emersa pungentemente nella prassi, incentivando provvedimenti preventivi dei reati e 'misure cautelari'¹⁶⁸ nel revisionato canone 1339, dedicato ai *remedia poenalia*: tra essi "si è voluto dare particolare rilievo [...] come strumento agile in mano all'Ordinario"¹⁶⁹ al precetto penale nel paragrafo 4, che contiene un "preciso comando imperativo"¹⁷⁰. Secondo poi il paragrafo 5, *si casus*

¹⁶⁷ Ne riferisce **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 203.

¹⁶⁸ Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 215: «Le "punizioni", quelle che non sono realmente pene, sono state spesso chiamate anche "misure cautelari" oppure "misure di sicurezza" da numerosi commentatori del CIC promulgato nel 1983, ma non dal Codice medesimo. Le due espressioni riportate sono attinte dagli ordinamenti secolari nei quali designano provvedimenti di origine e sviluppo abbastanza recente, applicabili soprattutto a soggetti socialmente pericolosi. In direzione di esse si è mosso il vigente Lib. VI con i nuovi §§4-5 aggiunti agli altri tre del can. 1339, i quali già figuravano nello stesso canone del precedente Lib. VI».

¹⁶⁹ **J.I. ARRIETA**, *La funzione pastorale*, cit., p. 63, il quale si sofferma al riguardo, commentando anche il nuovo can. 1319. Pertanto nel can. 1339, oltre all'ammonizione e alla riprensione (*monitio, correptio*), già contemplate nella precedente versione (cfr. **J. SANCHIS**, *Remedios penales*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., VI, p. 892 ss.), si aggiunge altresì al paragrafo 4: 'Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l'Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare'. Come ricordano **J. ARIAS**, **J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 900, "Il precetto penale (cfr. cc. 29, 1319) era considerato come rimedio penale dal c. 2311 CIC 17, e ora è stato reinserito nella disciplina penale (§ 4)".

¹⁷⁰ **J.I. ARRIETA**, *La funzione pastorale*, cit., p. 65: «la novità principale della nuova disciplina si trova nel can. 1339 §4. In esso è contenuto un preciso comando imperativo, rivolto all'autorità, di emanare un precetto penale - "*Ordinarius det praeceptum poenale*" - sempre che siano state fatte inutilmente le ammonizioni o le correzioni di cui parlano i due paragrafi precedenti, disponendo "accuratamente cosa si debba fare o evitare". Non si tratta di un semplice invito, bensì di un ordine che lascia all'autorità ben poco spazio discrezionale».



gravitas ferat, 'e soprattutto nel caso in cui qualcuno si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l'Ordinario, anche al di là delle pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo sottoponga a una misura di vigilanza¹⁷¹ determinata mediante un decreto singolare¹⁷². Per sceverare tale inedito *remedium*¹⁷³ - previsto nella codificazione del 1917 (can. 2311) e che ancora compariva nei primi schemi dell'originario Libro VI del Codice del 1983, prima di dileguarsi¹⁷⁴ -

“da un concetto generico di vigilanza si consideri che si tratta anche in questo caso di un'azione formale, da stabilirsi per decreto singolare, che deve di conseguenza prevedere specifiche azioni da intraprendere e responsabilità da assumere (indicate almeno sommariamente nel decreto stesso)”¹⁷⁵.

¹⁷¹ **M. MOSCONI**, *Diritto penale canonico e diritto sanzionatorio a tutela della comunione nella Chiesa particolare: la responsabilità del Vescovo diocesano*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., p. 160, nota “come la norma canonica, dopo il rinnovamento conciliare, ripropone il tradizionale compito di vigilanza del Vescovo, che comprende anche l'attività sanzionatoria, dando tuttavia minore enfasi a questa dimensione”.

¹⁷² Come esemplifica **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 219, “È il caso di chi è accusato di abuso sessuale su minori, il quale sia trovato in flagranza di reato o sul quale gravino elementi di prova certi del delitto, ma ancora in corso di istruzione a livello giudiziale o extragiudiziale, in attesa di un verdetto definitivo”.

¹⁷³ Si veda anche la parte finale del paragrafo 2 del can. 1346 che richiama il giudice ad adoperare il rimedio penale della vigilanza.

¹⁷⁴ Sulla vigilanza nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* cfr. **P. GEFAELL**, *Specificità del diritto penale orientale*, cit., p. 606.

¹⁷⁵ **M. MOSCONI**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 168. Peraltro, l'Autore osserva: “Si deve tuttavia ribadire come gli spazi di discrezionalità offerti dalla norma al Vescovo diocesano non si impongono alla sua attenzione, resta affidato alla sua valutazione il compito di saperli adottare con prontezza e competenza. [...] non si danno propriamente strumenti che possano anche solo sollecitare in modo diretto il Vescovo ad agire nell'ambito della costituzione di sanzioni o precetti, anche quando questo possa apparire particolarmente cogente per la tutela del bene della Chiesa particolare” (*ivi*, pp. 168-169); e più oltre si interroga su “come si possa sollecitare un uso maggiormente responsabile delle prerogative episcopali, troppo spesso sovrastate da un lato dal senso di fastidio per tutto ciò che appare scomodo nell'azione di governo (e potrebbe suscitare resistenze e contestazioni) e dall'altro da una comprensibile percezione di fragilità del proprio ruolo, per la sempre più evidente condizione di solitudine in cui vengono a trovarsi nelle scelte fondamentali i Vescovi diocesani, peraltro in un contesto ecclesiale sempre più minoritario (almeno in molte aree del pianeta), in cui a chi guida la Chiesa particolare sembra essere assegnato il ruolo di terminale di ogni lamentela, tanto dei fedeli quanto dei presbiteri (a loro volta oppressi da un senso di impotenza e di inadeguatezza rispetto alle sfide di oggi)” (*ivi*, p. 176), segnalando di seguito varie criticità.



Invero, durante la redazione erano state sollevate serie riserve sull'introduzione di questa misura, non tanto sulla sua sostanza o efficacia, ma perché la previsione della medesima avrebbe potuto "dare luogo, nel caso di un nuovo delitto, alla responsabilità *in vigilando* da parte dell'autorità, rendendo quest'ultima solidale e colpita eventualmente con le pene previste civilmente per il reo"¹⁷⁶: essendo noto come, su questo subdolo terreno, si apra una torma di insidiose problematiche nelle relazioni con gli ordinamenti secolari, la circospezione degli ordinari deve essere quindi zelante, imponendosi un'accorta precauzione¹⁷⁷ nel sottoporre o non a vigilanza.

Ancora, quanto alle censure, apprezzabile e doverosa la scomparsa, nel can. 1333, della precedente dizione secondo la quale *suspensio clericos tantum afficere potest*: dunque la sospensione¹⁷⁸ può 'scattare'¹⁷⁹ per tutti coloro che detengono un ufficio, quindi anche per i laici (si pensi ai giudici ecclesiastici), sempre più spesso convocati a una collaborazione fattiva nella missione della Chiesa, pure in ruoli istituzionali, di calibro e prestigio, addirittura con potestà di governo: non solo nelle Chiese particolari ma altresì nella Curia romana, come la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* pare comprovare inconfutabilmente¹⁸⁰. D'altronde, riguardo alla sospensione, siamo dinanzi a un'estensione da tempo rivendicata in dottrina e pressoché concordemente gradita.

¹⁷⁶ D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 371.

¹⁷⁷ Cfr. in generale quanto ammonisce A. BORRAS, *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 43, ricordando gli inconvenienti intervenuti nel passato.

¹⁷⁸ Secondo quanto recita il can. 1333, '§ 1. La sospensione proibisce: /1° tutti od alcuni atti della potestà di ordine; /2° tutti od alcuni atti della potestà di governo; /3° l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio. /§ 2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza o il decreto, che infliggono o dichiarano la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo. /§ 3. La proibizione non tocca mai: /1° gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del Superiore che ha costituito la pena; /2° il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio; /3° il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia *latae sententiae*. /§ 4. La sospensione che proibisce di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede'. La sospensione è detta di ordine, di giurisdizione o di ufficio a seconda del contenuto della proibizione; si può parlare anche di una sospensione totale a norma del can. 1334 § 2.

¹⁷⁹ Così si esprime F. IANNONE nell'intervista a G. La Vella, *Un diritto penale più forte dopo lo scandalo degli abusi*, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, p. 5.

¹⁸⁰ Cfr. al riguardo quanto si riferirà *infra*.



Infatti, colpire le devianze 'incarna', seppure *a contrario*, una forma di valorizzazione del laicato, 'parificato' ai chierici nella repressione di condotte corrispondenti, riflettendo specularmente, anche alla luce della funzione salvifica della pena nella Chiesa, l'uguaglianza dei fedeli nell'azione e nella dignità (can. 208). Così il can. 1370, § 3, che punisce la violenza fisica, oltre che contro un chierico o un religioso, anche contro un altro *christifidelis* per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, rappresenta, su altro e antitetico versante ma in sincronia con le cennate prescrizioni di ripudio della *societas inaequalis* nell'angustia del *duo sunt genera christianorum*, un segnale significativamente meritorio. Pare offuscarsi fin la memoria di quel 'privilegio del canone' assurgente quasi a emblema dello stato egemonico e prevaricante di chierici e monaci nell'Europa dell'età di mezzo¹⁸¹. Dal combinato disposto di questi precetti fa perciò finalmente capolino un'icona più nitida di quell'unitario popolo biblico 'restaurato' dal Vaticano II: i cui membri sono chiamati alla libertà ma anche alla responsabilità per le proprie azioni.

Pur con qualche smagliatura¹⁸², si apprezza la cura redazionale che contraddistingue il plesso di queste disposizioni. Tuttavia, nella gamma delle pene espiatorie, al can. 1336, § 2, n. 2, è prevista l'ingiunzione 'di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale'. Nonostante la norma abbia incontrato il consenso di qualcuno, e benché forse si ricolleggi all'insistenza sulla riparazione del danno - di cui riferirò nel prosieguo -, a me pare canonicamente stonata e implausibile: oltre al non ben sceverabile significato canonico dei due termini del binomio¹⁸³ e

¹⁸¹ Cfr., per tutti, quanto illustra J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico*. Ecclesia et civitas, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1998, pp. 549-560.

¹⁸² Il paragrafo 2 del can. 1338 dispone che 'Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici': la prima proposizione è quanto meno ovvia, imprimendo l'ordinazione un carattere indelebile di natura ontologica; la seconda è costruita sintatticamente in maniera claudicante, mancando il verbo; equiparare con "item" la privazione dei gradi accademici a quella della potestà d'ordine non è corretto, attesa la sostanziale diversità delle situazioni.

¹⁸³ Scrive B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 205: «I termini "ammenda" e "somma di denaro" hanno un significato molto simile, ma non identico, anche se non sono offerti elementi per distinguerli. Il primo, a differenza del secondo, evoca la doverosa riparazione con beni economici, ma non necessariamente in denaro, di guasti provocati dal reo per un suo delitto. L'entità dell'ammenda può andare da un minimo ad un massimo in rapporto alle circostanze, a prescindere dall'azione contenziosa per il



al di là dell'assurdità simbolica', per così dire, nello *ius Ecclesiae* contemporaneo di una pena pecuniaria, chi la riscuoterà e con quale coercitività, in particolare dai laici? Insomma, senza voler qui rispolverare l'annosa e risalente contesa circa la mancanza nell'ordinamento della Chiesa, diversamente da quelli secolari, di 'forza materiale', di mezzi coattivi fisicamente costringenti¹⁸⁴, si pone la questione dell'esigibilità e dunque dell'applicabilità della pena che può prospettarsi totalmente aleatoria e irrealistica. Un'importazione' delle pene pecuniarie, poi, proprie dei diritti statuali, in qualche modo mortificante per il *quid proprium* dell'ordinamento canonico oggi viepiù enfatizzato: proteso, per tacer d'altro, alla *salus animarum* e 'fondazionalmente' votato alla povertà. Rimettere, poi, alle conferenze episcopali determinazioni più puntuali in materia patrimoniale non è raro nel *Codex Iuris Canonici* (cfr., per esempio, i cann. 1253, 1265, § 2, 1227, 1277, 1292), ed è d'altronde basato sull'esigenza di un ben soppesato adattamento alle condizioni socio-economiche dell'area, nonché alle legislazioni civili delle diverse zone. Il confidare, peraltro, che siano le conferenze episcopali a focalizzare ogni dettaglio pavento si scontri con la, purtroppo consueta e quasi irredimibile, inattività normativa della gran parte delle medesime, già emersa durante la predisposizione della codificazione postconciliare¹⁸⁵ e non ancora superata. Esse, oberate di impegni e sovente giuridicamente poco ferrate, non sono sempre in grado di far fronte alle incombenze specie regolamentari - anche riguardo alle remunerazioni (cfr. can. 1336, §

risarcimento del danno subito. Inoltre, in diversi ordinamenti penali secolari, come in quello italiano, i due termini hanno una configurazione diversa che suggerisce di distinguerli. A sua volta, la pena consistente nel pagamento di una "somma di denaro" ha un significato generico soprattutto in relazione al valore quantitativo da definire, però sempre di carattere esclusivamente pecuniario.

¹⁸⁴ Si tratta di un'obiezione che in passato fu utilizzata per contestare la giuridicità del diritto canonico: cfr., per tutti, la sintesi di **G. FELICIANI**, *Le basi del diritto canonico*, nuova ed., il Mulino, Bologna, 2002, p. 60. Ritorna recentemente sul punto **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 32: «la coazione con la forza fisica non è un elemento costitutivo della norma, che si appella soprattutto alla ragione e alla volontà, in termini vincolanti per i membri di una società. Anche se è estranea alla Chiesa la possibilità, di diritto e di fatto, di irrogare pene afflittive di carattere fisico *corpori illatae*, non sono ad essa preclusi interventi punitivi di altro genere, come la privazione di beni sia spirituali che temporali - e con la riforma del 2021 non è escluso neppure il pagamento di ammende o somme di denaro -, la cui minaccia per chi è incline a delinquere può avere un effetto superiore a quello delle privazioni "corporali", delle quali si serve spesso il diritto penale degli ordinamenti statali». Pene di questo tipo erano invero previste anche nella codificazione piano-benedettina.

¹⁸⁵ Cfr. quanto riferisce **D. CITO**, *Il compito del diritto penale canonico*, cit., p. 46 ss.



4, n. 5)¹⁸⁶ - a esse assegnate: incombenze in questa ipotesi, non va obliato, particolarmente spiacevoli ed esposte a malcontento se non a opposizioni.

Altre pene, inoltre, esplicitate nel can. 1336, appaiono una specificazione di quanto poteva ricondursi alla previsione generica della privazione di un diritto e del divieto di esercitarlo: esse ora vengono esemplate¹⁸⁷ e declinate a sussidio di ordinari e giudici. Così la proibizione di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici o la privazione della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare. Una noterella, tuttavia, non va omessa: tra le pene, recuperandola dalla codificazione piano-benedettina, è annoverata la proibizione di portare l'abito ecclesiastico o religioso, che quindi non può essere più comminata arbitrariamente - come pare avvenga frequentemente - senza un processo penale o almeno senza la violazione di un precetto penale: e può 'rinfrescare' giovevolmente ai molti chierici o religiosi renitenti l'obbligo dell'*habitus*.

Scompare invece in questa sede il trasferimento penale ad altro ufficio¹⁸⁸ - pure esistendo altrove nel Codice la regolazione della *translatio*

¹⁸⁶ E infatti **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 210, nota che in alcuni casi "è facile per la Conferenza Episcopale interessata procedere alle regolamentazioni richieste. Ma così non è in molte aree della terra, nelle quali le remunerazioni ecclesiastiche sono molto precarie e dipendenti da introiti incerti".

¹⁸⁷ Cfr. **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 370: "si è cercato di determinare più concretamente, come se fossero esempi, la misura sia delle privazioni sia delle proibizioni. Si è seguito il modello del CIC 1917 in modo tale che sia più dettagliato e facile scegliere la pena da imporre".

¹⁸⁸ Sintetizza **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 370: "è scomparsa la pena di trasferimento penale e si è tolta la pena di vigilanza che si era proposta, restando questa come piuttosto una misura. Si sono tolte anche una serie di inabilitazioni, come quella di ricevere gli ordini, che apparivano nello schema del 2011". Si veda altresì **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 656, che ricorda, anche in nota 24: «En cambio, desaparece la pena del traslado penal a otro oficio, que está en el c. 1336 §1.4 del CIC83. [El CIC17 precisaba en el c. 2298.3 que el traslado debía ser "a otro oficio de inferior categoría", inciso del que prescinde el CIC83. Se ha señalado que, aun siendo válido concretar la pena en el traslado a un oficio mejor, esto sería contrario al espíritu de la norma [...]. Se podría haber optado por retomar el inciso del CIC17; pero no deja de ser cierto que, sin necesidad de que haya habido la comisión de un delito, ya existe una regulación para el traslado de oficio (cc. 190-191) y una especial para el caso del párroco (cc. 1748-1752)]». Riguardo al trasferimento penale di cui al can. 1336 § 1 n. 4 del Libro VI del 1983 **E. MIRAGOLI**, *La "pena giusta"*, cit., p. 364, ricordava: «è imposto come punizione per un delitto, per via giudiziaria. Nel CIC 1917 (can. 2298, 3°) si specificava "ad inferius officium", espressione tralasciata su istanza di qualche Consultore che vi ha ravvisato un che di crudeltà ("visum est nimiam crudelitatem sapere"). Ma, la delicatezza



ad altro ufficio (cann. 190-191) -, forse per rimuovere anche solo la molesta evocazione del *promoveatur ut amoveatur* spesso sarcasticamente associato all'ambiente ecclesiastico. Permane, infine, ovviamente, la pena della dimissione dallo stato clericale. Anzi, la menzione di quest'ultima, isolata, nel § 5 del can. 1336, ne fa torreggiare icasticamente la gravità, il suo non poter essere stabilita dal 'legislatore inferiore' (can. 1317)¹⁸⁹, ma anche l'abbondante ricorrenza della medesima nel prosieguo della codificazione penale: i casi di dimissione dallo stato clericale previsti (sia pur facoltativamente)¹⁹⁰ nel nuovo Libro VI sono più che raddoppiati rispetto a quello previgente: cfr., per esempio, cann. 1364, § 2, 1370, § 1, 1379, § 3, 1382, § 1, 1385, 1386, § 3, 1392, 1394, § 1, 1395, 1397, § 3, 1398, § 1. E, d'altronde, è risaputo il ricorso davvero cospicuo - e forse talora un poco 'processualmente disinvolto' - che a essa è stato fatto in questi anni.

4 - A cavallo tra diritto penale sostanziale e processuale. Annotazioni sparse: dal risarcimento del danno alla procedura giudiziale *versus* quella amministrativa, dalla presunzione di innocenza alla prescrizione

Come è stato rimembrato nelle presentazioni ufficiali della riforma¹⁹¹, va evidenziata l'insistenza, declinata in diversi canoni, assai lievitati rispetto alla codificazione del 1983¹⁹², sul risarcimento del danno - il nuovo Libro VI adopera sempre l'espressione al singolare - a persone fisiche e giuridiche: ciò, oltre che porsi ancora una volta nel senso di un intensificato rigore¹⁹³, si delinea quale prospettiva di sicuro valore e

stilistica ben difficilmente potrà cambiare la sostanza delle cose, trattandosi di una pena».

¹⁸⁹ Non compare più l'espressione del previgente Libro VI 'legge particolare', poiché questa potrebbe essere emanata anche dal romano pontefice: l'intendimento della riforma è che solo la Sede Apostolica può tipizzare delitti che prevedano come sanzione la dimissione dallo stato clericale.

¹⁹⁰ Cfr. quanto già rilevava J. MIRAS, *Guía para el procedimiento*, cit., pp. 338-339.

¹⁹¹ Cfr., per tutti, F. IANNONE nell'intervista a G. La Vella, *Un diritto penale più forte dopo lo scandalo degli abusi*, cit., p. 5.

¹⁹² Cfr. D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 363: "Mentre nel testo del 1983 il termine appariva solo cinque volte, nel presente testo appare ben 16 volte, e nella maggior parte dei casi come requisito per la remissione della pena [...] o come criterio di giudizio per valutare l'entità della pena da imporre".

¹⁹³ Come già ho avuto modo di segnalare, anche J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 653, sottolinea: "También es relevante la novedad que supone el nuevo c. 1335 §1, al disponer con carácter general que cuando se impone o declara una



gravida di conseguenze, se ben gestita anche processualmente. La riparazione del danno è posta quale condizione necessaria per la remissione delle pene, altresì delle censure - per il recedere dalla contumacia cfr. il can. 1347, § 2¹⁹⁴ -, sancendosi inoltre la possibilità di ricorrere ad altre pene per ottenerla¹⁹⁵ (cfr. il nuovo can. 1361, § 4¹⁹⁶, il quale propone pure il concetto di 'restitutio'): una riparazione conforme al prudente giudizio dell'ordinario e alla quale quindi si può essere pressantemente sollecitati. È pertanto chiara l'accesa e industriosa preoccupazione che coloro, i quali sono stati offesi da un delitto, conseguano un appropriato ristoro: anche se talora può sembrare particolarmente oneroso, nonché di ardua esigibilità. Tuttavia, precedentemente

"La concessione della remissione in difetto di equa riparazione appariva senza dubbio lesiva dei diritti dei fedeli a ottenere giustizia rispetto a un torto subito e lasciava aperta la possibilità che il reo ricevesse la remissione senza avere provveduto all'effettiva riparazione dei danni causati"¹⁹⁷:

censura se pueden imponer además penas expiatorias. Esto sale al paso de la posible impresión que razonablemente se podía tener sobre una excesiva benignidad en el tratamiento de las censuras al no poderse negar su remisión, como se acaba de señalar, cuando haya cese de la contumacia. Ahora, la posible imposición de penas expiatorias da pie a que, aun en ese caso, persista la sujeción a penas de este tipo (como se ha indicado, para ellas no hay esa obligación de remitirlas). Por tanto, es un endurecimiento más que se da en el tratamiento de las censuras, aparte del ya señalado en relación a la reparación de los daños de cara a su remisión".

¹⁹⁴ J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 680, rileva invero "la posible colisión entre el c. 1347 §2 y el 1361 §4 en cuanto a la exigencia por el segundo de alguna reparación de los daños para considerar que hay cese de la contumacia (el c. 1347 §2 admitiría la promesa seria de reparar)".

¹⁹⁵ Si rinvia alle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4: "Le sanzioni appaiono di particolare gravità atteso che il riformato canone specifica che esse potranno essere inflitte anche a colui che abbia già receduto dalla contumacia senza tuttavia avere provveduto ad adeguato risarcimento" (C.-M. FABRIS, *La remissione delle censure canoniche. Sviluppo storico e normativa vigente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2021, p. 89).

¹⁹⁶ A questo canone rinvia anche la parte finale del can. 1358 § 1: quindi recedere dalla contumacia significa e comporta l'aver riparato il danno causato, altrimenti il delinquente non può ritenersi davvero pentito.

¹⁹⁷ C.-M. FABRIS, *La remissione delle censure*, cit., p. 89, che prosegue: "Il riferimento alla riparazione contenuto nel previgente can. 1357, § 2, era, infatti, riferito alle sole remissioni concesse in foro interno sacramentale e in casi di particolare urgenza, mentre oggi il dettato del § 4 del can. 1361 fa chiaramente intendere che la misura vada applicata sia alle censure rimesse in foro interno sacramentale che a quelle rimesse in foro esterno.



per questo la norma

“va senza dubbio accolta positivamente e costituisce un equo contemperamento tra il diritto del reo a ottenere la remissione della pena in caso di recesso dalla contumacia e quello dei soggetti colpiti dal comportamento criminoso a essere in qualche modo reintegrati nei loro diritti. Con ciò si offre maggiore tutela ai soggetti deboli e alle loro comunità di appartenenza, ingiustamente colpiti dal comportamento criminale, pur senza pregiudicare il fine medicinale della pena, tipico dell’ordinamento penale canonico, volto a consentire un pieno recupero del delinquente”¹⁹⁸.

Si prevede poi la riparazione del danno per certi delitti come obbligatoria a prescindere dalla sanzione comminata¹⁹⁹, e al contempo norme sull’applicazione delle pene statuiscono che si consideri la rifusione del danno arrecato²⁰⁰.

In precedenza il mancato richiamo, nel can. 1358, § 1, alla necessità della riparazione rendeva tale imposizione certamente meno incisiva”.

¹⁹⁸ C.-M. FABRIS, *La remissione delle censure*, cit., p. 90. Per il resto, come sintetizza tale Autore, “le modifiche in tema di remissione sono poche e di natura piuttosto puntuale [...]. Il legislatore, infatti, si è limitato per la più parte a riformulare i canoni esistenti al fine di rendere più chiaro il contenuto di alcune disposizioni già presenti nella codificazione del 1983”; in particolare “Il nuovo libro VI lascia sostanzialmente invariate le disposizioni relative alla remissione delle censure in foro interno, non risolvendo alcuno dei problemi sui quali la dottrina si è interrogata sin dalla codificazione del 1917. [...] Permane sino a oggi la difficoltà di scindere completamente quanto avviene nel foro esterno e quanto invece avviene nel foro interno sacramentale dal momento che, in sede di lavori di riforma, si sono volute mantenere ferme alcune tipicità dell’ordinamento: l’impossibilità per il soggetto colpito da censura o interdetto di ottenere la remissione dei peccati e la conseguente possibilità di ottenere la remissione della censura anche nell’ambito del sacramento della confessione per non compromettere il fine salvifico dell’ordinamento canonico. Sin dalle sue prime formulazioni l’istituto dell’assoluzione dalle censure si è posto al confine tra l’ambito dell’esercizio della *potestas iurisdictionis* in foro esterno e in foro interno, motivo per cui permane sino a oggi una difficoltà legata al fatto di scindere completamente quanto avviene nell’uno piuttosto che nell’altro foro” (*ivi*, pp. 88-90).

¹⁹⁹ Cfr., ad esempio, entrambi i paragrafi del can. 1378, ove si prevede ‘fermo restando l’obbligo di riparare il danno’, espressione che non figurava nel corrispondente previgente can. 1389; si vedano anche i cann. 1376, §§ 1 e 2, 1393, § 2.

²⁰⁰ Cfr. i cann. 1344, 1347, 1346; in particolare, secondo il can. 1344, il giudice potrà astenersi dall’inflizione della pena o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza non solamente quando sia stato riparato lo scandalo, ma occorrerà altresì verificare che vi sia stato un adeguato risarcimento del danno eventualmente procurato; sempre per questo canone, così come novellato, il differimento dell’inflizione della pena non sarà possibile qualora urga la necessità di riparare lo scandalo.



Si tratta, d'altro canto, di un profilo su cui negli ultimi anni si è calcolato con notevole enfasi, probabilmente per sanare latitanze ed errori del passato, con lo scopo di sedare l'agitarsi di ardenti *querelles* non ancora sopite. Tali disposizioni possono infatti squarciare una via dinamicamente percorribile, per salvaguardare i loro diritti lesi, da parte delle 'vittime', che, per converso, non pochi hanno identificato come convitati di pietra inconsultamente assenti in questo nuovo Libro VI: alla cui sofferenza, invece, soprattutto se particolarmente vulnerabili, come più volte echeggiato nella Chiesa contrita e penitente di questi tempi - si pensi all'incontro su *La protezione dei minori nella Chiesa* tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019²⁰¹ -, non si può non prestare un ascolto sedulo e amorevole. Indubbiamente, del resto, il cambiamento di mentalità al riguardo pare meridiano e irrevocabile, come testimoniano i documenti magisteriali, specie a partire dal pontificato di Benedetto XVI²⁰².

Peraltro, il *Codex Iuris Canonici* non si serve della nomenclatura né di 'vittima' né di 'persona offesa dal delitto'²⁰³, bensì allude, sia pur indirettamente, alla persona danneggiata, anzi alla *pars laesa* per la quale si preordina appunto l'esercizio dell'*actio ad damna reparanda* regolata dai canoni 1729-1731: essi costituiscono il Capitolo III della Parte IV del Libro

²⁰¹ Si è trattato di un incontro 'dei presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa cattolica, dei capi delle Chiese orientali cattoliche, dei rappresentanti dell'Unione dei superiori generali e dell'Unione Internazionale delle superiori generali, dei membri della Curia romana e del Consiglio di cardinali', secondo le fonti ufficiali. Cfr. *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la tutela dei minori*, Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.

²⁰² Ripercorre tali documenti magisteriali G. NÚÑEZ, *La protección del menor de edad ante los abusos sexuales: su salvaguarda obtiene carta de naturaleza*, in *Ius canonicum*, LXI (2021), p. 831 ss.

²⁰³ Osserva G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncia nei procedimenti penali*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., p. 221: «Il Legislatore universale utilizza frequentemente l'espressione "vittima" nelle leggi canoniche speciali in tema di abusi su minori o persone vulnerabili; all'espressione, indubbiamente carica dell'eco emotiva suscitata da questi esecrabili comportamenti, sarebbe tecnicamente preferibile quella di persona offesa dal delitto (vedi ad esempio m.p. VELM, art. 5 §1; *Vademecum*, nn. 17 e 30), con la quale è individuabile colui che è titolare del bene giuridico protetto dalla norma e che, proprio per questo, non può essere considerato estraneo al procedimento [...], anche quando questo soggetto non coincida con la persona danneggiata oppure quando non voglia o non possa esercitare l'*actio damnorum*, perché magari già ha ricevuto ristoro in sede civile dei danni subiti». L'Autore si riferisce tra parentesi a CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, in *L'Osservatore Romano*, 7 luglio 2020, pp. 7-10.



De processibus dedicata al processo penale. Esigere quindi nel diritto penale sostanziale il risarcimento del danno - e con la ricorsività che si è appena indicata - dovrebbe prognosticamente divenire in qualche modo la 'prova del nove' che ci si è accollati senza renitenze le conseguenze del male commesso e si è intrapreso un percorso di espiazione e purificazione al cospetto dell'intera compagine dei credenti: peculiarmente di coloro le cui tribolazioni sono state in passato misconosciute. Certo, perché la parte lesa possa esperire l'azione di risarcimento del danno, occorre l'attivazione di un processo penale giudiziale: il quale, altresì in tale prospettiva, dovrebbe riguadagnare centralità, come più oltre si appurerà.

Anche per questo ci si deve convintamente rallegrare, come già incidentalmente affiorato, che, sia pur in questo *trend* di punizioni quanto più rigorose e rapide, si sia provvidamente scampata, nel can. 1342, la 'liberalizzazione' dell'inflizione o dichiarazione di pene perpetue per via amministrativa sulla falsariga di quanto comunemente avviene davanti alla Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede. Una china ripida che era oltremodo da temere, stante quanto prevedevano anteriori progetti (sul punto, fortunatamente, archiviati): acquiescendo alle pressioni di un malcelato giustizialismo allignante anche *in Ecclesia*²⁰⁴ e dal quale lo stesso papa Francesco ha messo reiteratamente in guardia²⁰⁵. Dunque, nel processo giudiziale avviato per i gravi delitti punibili con pena perpetua, la parte lesa potrà promuovere l'azione per la riparazione dei danni, preclusa invece nella procedura amministrativa. Anzi, con riferimento a quest'ultima, il novellato can. 1342, al paragrafo 1, richiama espressamente e con evidenza, premettendo l'avverbio *praesertim*, il diritto (si usa proprio il sostantivo "ius") di difesa e la certezza morale nell'animo di chi emette il decreto a norma del can. 1608 (*ex actis et probatis*)²⁰⁶: con ciò segnando certamente - oltre che l'indiretta ma palese ammissione che essi patissero qualche debilitazione nella pratica - un netto miglioramento del diritto penale della Chiesa²⁰⁷, estensibile, tra l'altro, anche all'emanazione

²⁰⁴ Cfr. alcune condivisibili considerazioni di **P. DAL CORSO**, *Gli interventi legislativi di Francesco*, cit., p. 214.

²⁰⁵ Un giustizialismo "provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico": **FRANCESCO**, *Discorso al termine dell'incontro "La protezione dei minori nella Chiesa"* (Vaticano, 21-24 febbraio 2019), 24 febbraio 2020, leggibile online all'indirizzo www.vatic.va.

²⁰⁶ Cfr. recentemente **D.G. ASTIGUETA**, *La certezza morale nella decisione penale*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), pp. 93-109.

²⁰⁷ Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 234: «Il rimando al can. 1720, oltre a costituire un immediato riferimento procedurale all'ordinario interessato, rafforza la



del decreto penale *in casibus de delictis gravioribus*²⁰⁸. E ciò deve essere accolto come un non secondario successo dovuto agli incalzanti e indefessi avvertimenti dottrinali sul giusto processo che sono risuonati in questi anni di 'peripezie' emergenziali del diritto canonico. Benché, va detto, la nuda proclamazione relativa allo *ius defensionis* possa essere percepita come insufficiente laddove esso non venga scandito meticolosamente - altresì nel can. 1720, il cui dettato, alquanto povero e inappagante, non è stato modificato, come si era inizialmente previsto, ad esempio con un riferimento alla difesa tecnica²⁰⁹ -, nonché circondato da un inappuntabile corredo di mezzi di preservazione e promozione²¹⁰; e nonostante sia di nuovo inopinatamente caduto «un criterio che c'era in fase di modifica del testo del 1917, cioè di considerare l'«evidenza» di una causa quale criterio per eccellenza per scegliere il processo extragiudiziale»²¹¹.

In questa stessa prospettiva, pure l'affermazione esplicita nella codificazione²¹² della presunzione di innocenza - con un ritardo invero

necessità che egli salvaguardi il diritto di difesa dell'imputato, possibilità già contemplata dal medesimo canone al n. 1, ma in termini non così incisivi come nell'integrazione citata, che utilizza allo scopo il sostantivo "diritto" e l'avverbio "specialmente". Inoltre, il rinvio al can. 1608, per quanto concerne l'obbligo di raggiungere "la certezza morale" da parte dell'autore del decreto extragiudiziale in questione, rappresenta una rilevante novità perché equipara detta certezza a quella richiesta ai giudici nell'emettere una sentenza».

²⁰⁸ Come infatti nota in riferimento alla normativa sui *delicta reservata* **M. TEIXIDOR VIAYNA**, *L'assetto procedurale*, cit., p. 98, "In virtù del rinvio di cui all'art. 29 NDR, che comprende anche il can. 1342 CIC, riteniamo sia legalmente necessaria la certezza morale per l'emanazione del decreto penale *in casibus de delictis gravioribus*".

²⁰⁹ Cfr. come conclude la sua riflessione sulla normativa canonica in materia **P. LO IACONO**, *Applicazione della sanzione penale ed equità sostanziale: considerazioni canonistiche sul «giusto processo»*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), p. 136 ss.

²¹⁰ Commentando il can. 1342, affermano **J. ARIAS, J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 903: "La norma adesso segnala il dovere di salvaguardia del diritto di difesa, e di quanto comporta la facoltà di avvalersi di un avvocato di propria scelta sin dalla fase indicata nel c. 1720, 1° e dal necessario accesso agli atti, pur nelle differenze che al riguardo esistono tra il processo giudiziale e la procedura amministrativa".

²¹¹ **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 365.

²¹² Invero già nel 2019 il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* disponeva all'art. 12, § 7: "Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza". Secondo **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Certeza moral en las causas penales, algunos obstáculos que se pueden presentar para alcanzarla*, in *Ius canonicum*, LXI (2021), p. 810, "Bajo la inspiración de VELM, el reformado libro VI del CIC ha formalizado la presunción de inocencia en el nuevo c. 1321 § 1", soffermandosi poi al proposito. Peraltro, come si dirà, tale principio era da considerarsi implicitamente vigente nell'ordinamento della Chiesa: cfr. inoltre, per tutti, **ID.**, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), pp. 867-869.



strabiliante rispetto agli altri ordinamenti²¹³ -, in apertura del Titolo III sul soggetto passivo delle sanzioni penali, si auspica possa stimolare a un riconoscimento non fittizio e sempre più efficace delle esigenze del *due process*²¹⁴: la via processuale, tuttavia, dovrebbe essere (in futuro, come si rileverà nel prosieguo), anche proprio in tale ottica, urgentemente riconsiderata dal legislatore perché sia certo snella e accelerata ma, al contempo e intangibilmente, giusta. La dizione peraltro del can. 1321, § 1, “*Quilibet innocens censetur donec contrarium probetur*”, forse poteva essere vergata in maniera meno ‘telegrafica’ e quindi meno ‘fiacca’ e ‘labile’, proseguendo ‘fino alla sentenza definitiva di condanna’, ovvero aggiungendo *expressis verbis* ‘in un giusto processo’²¹⁵ o ‘in un legittimo procedimento a cui consegua un provvedimento definitivo’²¹⁶: e questo

²¹³ Pure l’ordinamento vaticano ha anticipato quello canonico. Cfr. **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**, *Legge n. IX recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, 11 luglio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis. Supplemento*, LXXXIV (2013), pp. 109-131. L’art. 35 della Legge n. IX ha aggiunto nel codice di procedura penale l’art. 350 *bis*, che così recita: “Ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire. /Ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”.

²¹⁴ Sul giusto processo nell’ordinamento internazionale attuale cfr., per tutti, **P. LO IACONO**, *Applicazione della sanzione penale*, cit., p. 116 ss. Per alcune riflessioni sulla specificità dell’ordinamento canonico si veda **G. DALLA TORRE**, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del «giusto processo»*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 1293 ss.

²¹⁵ Annota **L.T. MUSSO**, *La posizione dell’accusato in ambito canonico*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., pp. 303-304: “non viene specificato come si possa acquisire la prova contraria e soprattutto quando. [...] Per un processo giudiziale ovviamente la prova si forma in contraddittorio nel momento probatorio. In un processo amministrativo il tema del contraddittorio è molto compresso, ma si deve cercare di tutelarlo nel modo migliore e il can. 1342 novellato insiste sul diritto di difesa per evitare il rischio di decidere unicamente su quanto raccolto durante l’indagine previa. /Quello che sembra essere un necessario chiarimento richiesto frequentemente è se un imputato sia colpevole solo dopo la condanna definitiva o sia sufficiente una condanna in primo grado”.

²¹⁶ Cfr. **P. DAL CORSO**, *L’evoluzione del diritto penale*, cit., p. 145. Commenta **G. COMOTTI**, *Informazione, riservatezza e denuncia*, cit., pp. 214-215: «A prescindere dalla inusuale collocazione nel contesto di norme di diritto penale sostanziale e non processuale, la formulazione suscita qualche perplessità, in quanto, diversamente dalle corrispondenti enunciazioni del principio negli ordinamenti secolari, manca qualsiasi riferimento all’acquisizione della prova nel contesto di un processo ed alle relative garanzie previste per lo svolgimento di un reale contraddittorio. La formulazione del



senza ottenebrare le peculiarità tipicamente canoniche di alcune 'risposte' alle accuse di trasgressioni della legge penale²¹⁷. D'altro canto, nonostante si sia retoricamente assai magnificata tale innovazione, la presunzione *de qua* - anche se la novella non usa il 'classico' 'praesumitur', come invece sarebbe stato conveniente, in continuità con la tradizione - era indiscutibilmente già vigente nell'ordinamento canonico²¹⁸ per diritto divino naturale, 'metapositivo' e di per sé intrasgredibile. L'averla formalizzata nel Codice (sia pur nel diritto penale sostanziale e non in quello processuale)²¹⁹ potrà però, come anticipato, rinvigorendo appunto il giusto processo, frenare certe allarmanti derive giustizialiste che in alcune parti della Chiesa stanno prendendo piede quale contraccolpo della sottovalutazione delle accuse del passato²²⁰: e che vanno prontamente arrestate.

nuovo can. 1321 §1 può risultare quindi incongrua, ad esempio, a fronte della funzione di acquisizione probatoria, [...] che ha assunto nella prassi l'indagine previa, all'esito della quale le "prove" raccolte (magari senza contraddittorio con l'indagato, di per sé non previsto in questa fase) potrebbero vanificare anche formalmente la "reputazione" di innocenza, prima ancora dell'avvio della procedura giudiziale o extragiudiziale».

²¹⁷ Rimarca **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore*, cit., pp. 623-624: "È vero che l'ordinamento canonico prevede diverse possibili soluzioni alle accuse di avere violato la legge penale, tra le quali quelle sancite dal can. 1341: correzione, ammonizione, riprensione, o la vigilanza di cui al can. 1346 §2. Ad esse va aggiunta per i chierici la perdita dello stato clericale tramite concessione di dispensa (cf. can. 290, 3°), che spesso conclude la procedura penale. Si tratta di soluzioni che talvolta presuppongono un accertamento di colpa, ancorché per via non processuale. Una formulazione maggiormente determinata circa il decadimento della presunzione di innocenza sarebbe stata comunque auspicabile".

²¹⁸ Sull'origine canonistica della presunzione di innocenza cfr. **K. PENNINGTON**, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, in *Processo penale e tutela dei diritti*, cit., pp. 43 ss.

²¹⁹ Tra l'altro, riferisce **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 360, che un disposto al riguardo era "stato molto richiesto dalle conferenze episcopali e da diversi esperti".

²²⁰ Come segnala **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore*, cit., p. 622, un esempio di tale predisposizione verso la colpevolizzazione dell'accusato prima del giudizio la «si può trovare nel principio del "bilanciamento di probabilità" che si è proposto in alcuni contesti giuridici, come quello dell'Australia». Osserva in generale **G. SCIACCA**, *Principio di legalità*, cit., p. 14: "la regola canonica fonda la pronuncia del giudice sulla certezza morale (cfr. can. 1608, § 1). Sostituire a tale criterio quello della maggiore probabilità [...] sarebbe un inammissibile regresso a livello di ordinamento giuridico. È noto infatti, *lippis et tonsoribus*, che la certezza è elemento essenziale, strutturale, irrinunciabile, caratterizzante del diritto, pena la rinuncia di questo a esser tale e il fatale inabissamento nel regno dell'arbitrarietà e della violenza comportamentale che, insieme



Proseguendo nel resoconto delle novità, è stata infine esaudita la richiesta della dottrina, da tempo e largamente perorata, di equilibrare e riassetare la disciplina della prescrizione²²¹ dell'*actio criminalis*²²² di cui al can. 1362: l'azione pubblica, cioè, che consegue al delitto per irrogare o dichiarare la pena, il cui soggetto attivo o parte attrice legittimata è la Chiesa rappresentata dal patrocinatore designato, il promotore di giustizia. Un istituto, quello della prescrizione, "de derecho sustantivo²²³ pero muy conectad[o] con el derecho procesal"²²⁴, allignato per taluno addirittura nel diritto naturale²²⁵, entro il quale si assemblano esigenze tenute in conto da tutti i legislatori sin dall'antichità: e non solo riconducibili alle difficoltà processuali legate al trascorrere del tempo, sul versante probatorio e dello *ius defensionis*²²⁶. Tra l'altro, per i rimandi normativi, le modifiche alla *praescriptio delicti* sprigionano in qualche

alla verità e alla giustizia, travolgerebbe inesorabilmente i più elementari principi di carità che sono alla base della cristiana convivenza ecclesiale".

²²¹ Recentemente, sulle questioni insorgenti in materia di prescrizione dell'azione criminale, cfr. **B.T. AUSTIN**, *Prescription of criminal action in the ius vigens. Theory and disputed questions*, in *Studia canonica*, LIV (2020), pp. 343-385; dello stesso Autore, dopo la promulgazione del nuovo Libro VI, *Prescription of criminal action in the ius vigens: praxis*, *ivi*, LV (2021), pp. 103-145.

²²² Cfr. **H. ALWAN**, *Acción criminal*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., I, p. 112.

²²³ Cfr. le considerazioni di **PH. TOXÉ**, *Le novità sulla prescrizione nel nuovo diritto penale canonico*, consultabile sul sito *web* della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, p. 5 ss. del dattiloscritto, riguardo alle conseguenze sull'applicazione della legge nel tempo del fatto che il can. 1362 "si trova nella parte sostanziale del diritto penale e non nella sezione relativa alla procedura penale".

²²⁴ **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 674.

²²⁵ Cfr. **G. SCIACCA**, *Principio di legalità*, cit., specialmente p. 11.

²²⁶ Rinvio ancora alle argomentazioni di **G. SCIACCA**, *Principio di legalità*, cit., p. 11 ss., il quale tra l'altro osserva: «L'istituto della prescrizione, oltre che sulla ragione che chiunque ha diritto alla certezza e sicurezza del proprio stato, si radica nei principi di una sana antropologia naturale, recentemente recepita in non peregrine teorie di diritto penale: il soggetto - pur senza con ciò precipitare in una sorta di pirandellismo o eraclitismo radicale - non è lo stesso di dieci, venti, trenta anni prima. Qualche autore acutamente osserva che la distanza temporale dal fatto attenua il rapporto di "appartenenza personale" tra il reo e il reato. A ben vedere l'istituto della prescrizione è, altresì, perfettamente coerente con l'antropologia cristiana - in cui anzi si può ravvisare un suo robusto fondamento -, che prevede la possibilità della conversione e del recupero. Significativamente, appare a esso specularne l'istituto dell'aggravante per recidiva del reato. /A tale richiamato fondamento corrisponde, negli ordinamenti secolari, il finalismo rieducativo della pena, in una prospettiva personalistica».



modo effetti sulla *praescriptio pena*²²⁷ di cui al successivo can. 1363, quindi all'azione per l'esecuzione della pena inflitta o dichiarata²²⁸.

Pressoché unanimemente, comunque, i canonisti parteggiavano per una diversa 'tempistica' della prescrizione, che qui si fonde senza cacofonie con la linea del rigorismo abbracciato dal legislatore e che si avvalora altresì in questa dorsale. Sono state pertanto immesse varie eccezioni all'arco triennale 'standard' di estinzione dell'azione stessa: un periodo - specie in taluni frangenti - un poco effimero e che potrebbe assecondare impunità e quindi cedimenti al permissivismo (can. 1362, § 1, nn. 1-3²²⁹), il quale perciò è stato prolungato da tre a sette anni per vari delitti²³⁰, tra cui quelli nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (can. 1376) ovvero nell'esercizio della potestà ecclesiastica, dell'ufficio o dell'incarico (cann. 1377, 1378), l'attentare al matrimonio anche solo civilmente da parte di chierici o religiosi di voti perpetui (can. 1394), l'omicidio (rapimento, mutilazione ecc.) o l'aborto (can. 1397), nonché i delitti *contra sextum* contemplati, insieme ad altri, nei cann. 1395 e 1398, §

²²⁷ Cfr. **D. CITO**, *La prescrizione penale nel nuovo libro VI*, consultabile sul sito web della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, p. 1 ss. del dattiloscritto, per cenni storici sull'evoluzione della disciplina della prescrizione "quale causa estintiva dell'azione in materia penale nel suo duplice aspetto di prescrizione criminale (ossia diretta alla inflizione o dichiarazione della pena) e di prescrizione penale (diretta all'esecuzione della pena inflitta)", la quale trova la sua prima determinazione legislativa nella codificazione del 1917.

²²⁸ Come spiega **PH. TOXÉ**, *Le novità sulla prescrizione*, cit., p. 3 del dattiloscritto, "Il can. 1363 sulla prescrizione dell'esecuzione della pena (derivante dall'azione penale) non è stato modificato. Tuttavia poiché la durata di quest'ultima risulta identica a quella relativa all'azione criminale, le novità del can. 1362 si applicano indirettamente alla prescrizione dell'esecuzione della pena, riguardo alla durata"; non sono previste cause di sospensione o interruzione della stessa.

²²⁹ Invero il n. 3 stabilisce che la legge particolare può stabilire un altro limite di tempo per la prescrizione; come nota **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 281, "Sembra [...] illogico, pur non essendo vietato, che il legislatore particolare proceda ad allungare il periodo di tre anni per la prescrizione stabilito come direttiva generale dal can. 1362 §1, perché imbroccerebbe una via incongruente rispetto alla legislazione universale, che ha il carattere della prevalenza". Da menzionare altresì la nuova fattispecie penale introdotta dal can. 1371 § 5, a tenore del quale chi non avrà osservato il dovere di eseguire una sentenza esecutiva o un decreto penale esecutivo sia punito con giusta pena, non esclusa una censura; il delitto è doloso, ma «Qualora l'omissione dell'obbligo di far eseguire una pena sia di natura colposa, non per questo i responsabili della negligenza rimangono esenti da sanzioni di carattere disciplinare, come disposto dal m.p. "Come una Madre amorevole" [...]» (*ivi*, p. 342).

²³⁰ Cfr. **A. BORRAS**, *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 43: "surtout là où clercs et religieux(es) sont susceptibles d'en être les auteurs".



2. Si distaccano i delitti riservati alla Congregazione - ora Dicastero: il canone andrà perciò rettificato - per la dottrina della fede, soggetti a norme speciali, e quelli commessi da chierici di cui al can. 1398, § 1, per i quali l'azione criminale si prescrive, invero come i primi, in vent'anni. Tuttavia, non specificando in relazione a quest'ultimo canone, come invece nelle suddette norme speciali (cfr. art. 8, § 2) per i delitti di cui all'art. 6 n. 1 (sempre commessi da chierici), che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni (per note ragioni, metabolizzate dalla scienza giuridica grazie al contributo di quelle umane), resta la regola della decorrenza dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato (can. 1362, § 2). Per questa sfasatura e specialmente a causa dell'incrocio un poco sfuocato e di ardua ricostruzione tra tali delitti stabiliti in 'sedi normative' diverse, come ancora si rileverà, si indurranno non pochi quesiti interpretativi²³¹. Non senza infine rilevare alcune inesplicabili incongruenze di trattamento unicamente trainate dal soggetto che li ha perpetrati: è previsto, ad esempio, il termine di prescrizione di sette anni, e non di venti, per il delitto di cui al can. 1398, § 2, consumato da consacrati e laici²³² e che può avere come vittima un minore, la cui tutela dovrebbe essere al centro dell'attenzione in tutte le fattispecie criminose²³³.

Un ultimo apporto in materia involve la regolazione della sospensione o dell'interruzione della prescrizione, da tempo sotto la lente della dottrina²³⁴, che invocava un intervento del legislatore per ovviare

²³¹ D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 378, ricostruisce il nodo interpretativo della sovrapposizione tra il can. 1398, § 1, e le figure criminali riservate alla Congregazione per la dottrina della fede e si chiede: "Cosa resta allora sottomesso alla prescrizione di vent'anni?", e si pone (senza dare risposta) la domanda sul perché in alcuni casi "non si è tenuti alla clausola del conteggio dai 18 anni" (*ivi*, p. 379).

²³² Cfr. *infra* per precisazioni.

²³³ Così D. CITO, *La prescrizione penale*, cit., p. 5 del dattiloscritto: "Può sorprendere la disparità di trattamento *in peius* per i chierici, ma si tratta di considerare la realtà sacramentale del loro ministero e la ripercussione ecclesiale che tali delitti comportano", il quale però prosegue: "questo è un punto che può presentare un grosso problema di applicazione della pena quando si tratta dei delitti di cui al can. 1398 §2, sette anni, a partire dalla commissione del delitto, mi paiono del tutto insufficienti quando si tratta di un minore perché molte volte non sono nemmeno adeguati a scoprire o a denunciare il delitto".

²³⁴ Cfr. le ben argomentate proposte che avanzava J. LLOBELL, *Sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione dell'azione penale*, in *Ius Ecclesiae*, XXV (2013), pp. 641-662.



alla *lacuna legis*: sull'istituto della sospensione²³⁵ si incentra, quindi, il paragrafo 3 del can. 1362²³⁶. La disciplina rinnovata, si è asseverato, sarebbe anche volta al fine di velocizzare i processi²³⁷, sia pur con qualche velleità circa la durata del processo che non dovrebbe prolungarsi più di tre anni²³⁸, e nonostante con più disincanto si sia obiettato che "l'allungamento del periodo di prescrizione per diversi delitti e la sospensione infra-processuale potrebbero non sortire tale effetto"²³⁹. Se è vero, comunque, che nel testo promulgato nel 2021 si è diradata la coltre di caligine sull'atto interruttivo o sospensivo della prescrizione, ciononostante si deve sottolineare come non tutti i nodi correlati all'ostico ganglio della prescrizione siano stati sciolti. Pur senza potermi qui inoltrare nei meandri inanellati del computo dei termini ovvero in altre tortuosità di pari complicazione, annoto unicamente come accreditati Autori non si peritino di additare e sviscerare le questioni non semplici - oltre a quelle *per transennam* appena sopra segnalate - che permangono ancora tediosamente aperte sul fronte complessivo della prescrizione²⁴⁰:

²³⁵ Addirittura, per **D. CITO**, *La prescrizione penale*, cit., p. 4 del dattiloscritto, "l'introduzione dell'istituto della sospensione" è "la novità forse più rilevante della novella del 2021".

²³⁶ Secondo il dettato di tale paragrafo, citato il reo a norma del can. 1723 oppure informato nel modo previsto dal can. 1507, § 3, della presentazione, a norma del can. 1721, § 1, del libello di accusa, si sospende la prescrizione dell'azione criminale per tre anni; trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione. La stessa sospensione ugualmente sussiste se, osservato il can. 1720, n. 1, si procede alla pena da infliggere o dichiarare per decreto extragiudiziale.

²³⁷ Cfr. **F. IANNONE** nell'intervista a G. La Vella, *Un diritto penale più forte dopo lo scandalo degli abusi*, cit., p. 5.

²³⁸ Cfr. **PH. TOXÉ**, *Le novità sulla prescrizione*, cit., p. 7 del dattiloscritto: "Questo testo è un incoraggiamento per l'ordinario, il giudice e il promotore di giustizia a lavorare con una certa velocità. Poiché la sospensione in ogni caso, dura soltanto 3 anni, e quindi estende soltanto di questo tempo di 3 anni, il termine previsto per la prescrizione dell'azione criminale. Sembra che il legislatore pensi che 3 anni bastano per fare un processo. Ma un processo che si prolungasse a causa delle complessità dell'istruttoria o dell'uso di mezzi dilatori da parte del reo, potrebbe finire constatando finalmente che l'azione criminale è prescritta, perché sono passati 6 anni dal momento del delitto, se questo è prescritto in 3 anni. /Nulla si dice sulle conseguenze d'un appello contro la prima sentenza. Si deve considerare che la prosecuzione dell'appello costituisca un libello e che il decreto di accoglimento del ricorso e la citazione sospendono al secondo grado la prescrizione per altri 3 anni?".

²³⁹ **P. DAL CORSO**, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 146.

²⁴⁰ Ad esempio, **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 375 ss., elenca una serie di "interpretazioni che si potrebbero talvolta verificare e che, certamente, sono erranee",



forse dovute alla frettezza della redazione della norma, sopravvenuta solo nella fase terminale dei lavori²⁴¹, senza perciò beneficiare di vaste e qualificate consultazioni.

Per completare infine il quadro sulla prescrizione non si può dimenticare la 'famigerata' previsione nelle norme sui *delicta reservata*, secondo cui, nella versione del 2021 (art. 8, § 3), 'La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme'²⁴²: dunque, rispetto alla disposizione anteriore, la deroga al termine ventennale da parte del Dicastero vale per tutti i *delicta reservata* ed è applicabile a condotte poste in essere precedentemente alla vigenza della disciplina del 2021. Ho definito la previsione 'famigerata' poiché, come la dottrina ha ampiamente censurato, la derogabilità in qualche modo *ad libitum* della prescrizione neppure con capriole acrobatiche può essere coniugata e temperata con i capisaldi del giusto processo²⁴³, graniticamente cementati in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici secolari²⁴⁴, specie con il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Essa è stata invece usata non raramente, anche

esigendosi dei chiarimenti. Cfr. anche le altre non semplici questioni prospettate da **PH. TOXÉ**, *Le novità sulla prescrizione*, cit., p. 3 ss. del dattiloscritto.

²⁴¹ Come riferisce **PH. TOXÉ**, *Le novità sulla prescrizione*, cit., p. 2 del dattiloscritto, sono state fatte "modifiche sostanziali al can. 1362, cosa che lo *schema recognitionis* del 2011 non aveva fatto. I cambiamenti, quindi, risultano provenire dal lavoro più recente".

²⁴² La normativa sulla prescrizione è stata cambiata nel corso del tempo. Con riferimento all'ultima versione delle norme sui *delicta reservata* **M. TEIXIDOR VIAYNA**, *L'assetto procedurale*, cit., pp. 102-103, rileva: "Nel *vetus* art. 7 § 1 NDR rimaneva chiara la possibilità di derogare la prescrizione ma in applicazione del *favor rei* e di quanto prescritto nei cann. 6 e 18 CIC poteva sostenersi che i delitti la cui prescrizione poteva venire derogata allo scopo di instaurare o continuare l'azione criminale erano i reati commessi con posteriorità all'entrata in vigore delle NDR. Ora invece il Legislatore stabilisce *expressis verbis* che la deroga alla prescrizione può operare anche nel caso di delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge penale in esame".

²⁴³ Già nel 2010 notava **D. CITO**, *La protezione giuridica del sacramento della penitenza*, in *Il sacramento della penitenza*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Edizioni Glossa Srl, Milano, 2010, p. 278: "facendo uso di questa deroga non soltanto vi è la possibilità di applicare la legge più sfavorevole all'imputato (ossia perseguire un delitto già prescritto), ma anche di perseguire un fatto non considerato delitto al momento della sua commissione".

²⁴⁴ Capisaldi che sono propri anche dell'ordinamento canonico, come l'irretroattività della legge penale (can. 9) e il principio dell'applicazione della norma più favorevole all'imputato (can. 1313). Rinvio ancora, per tutti, a **G. SCIACCA**, *Principio di legalità*, cit., p. 11 ss.



per ostendere (e ostentare) la volontà recisa della Chiesa di estirpare l'atroce cancro degli abusi: ma la si è sempre ipotizzata quale misura emergenziale e, quindi, provvisoria. Ora, per contro, con le modifiche entrate in vigore l'8 dicembre 2021, si ratifica stabilmente e si amplia il margine con cui la Congregazione (ora Dicastero) può avvalersi del diritto - non semplice facoltà - di deroga, senza dover esibire giustificazioni, sia d'ufficio sia su istanza: insomma, il pericolo di uso arbitrario della potestà ecclesiastica, tutt'altro che remoto, diviene sempre più greve. Tanto che qualcuno da tempo è arrivato a consigliare un regime generale di imprescrittibilità di tali delitti, nonostante tale soluzione non sia certo irreprensibile sotto molteplici profili²⁴⁵, anzitutto sotto l'aspetto emendativo, sempre capitale, della sanzione canonica.

Per il resto, nella prima Parte del Libro VI, non si sono effettuati sovvertimenti diametrali: le norme sono state però stilate non di rado con maggiore esattezza tecnica e a volte i precetti impartiti con dizioni più corrette e altresì stilisticamente più eleganti²⁴⁶. Permane invero qualche sbavatura che in almeno dodici anni di gestazione si poteva sperare fosse espunta. Si può menzionare, a solo titolo di esempio, il can. 1348, conservato uguale, secondo il quale 'Quando il reo viene assolto dall'accusa o non gli viene inflitta alcuna pena, l'Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con rimedi penali'; al riguardo, come era stato autorevolmente commentato già con riferimento al precedente Codice, i due casi menzionati nell'*incipit* del canone sono ben diversi e

“Se il reo è stato dichiarato innocente, non si vede come l'ordinario possa intervenire con i mezzi indicati. Questi interventi possono essere giustificati solo sulla base di comportamenti illegali, anche se non punibili o non puniti, per diverse ragioni. Essi, infatti, vengono presentati dal canone come sostitutivi di una pena che non è stata irrogata, ma nel presupposto di comportamenti antigiuridici”²⁴⁷:

²⁴⁵ Cfr. le argomentazioni molto equilibrate di **V. DE PAOLIS**, *Attualità del diritto penale*, cit., p. 28.

²⁴⁶ **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 641 ss., segnala che il rigore del nuovo Libro VI “se traduit tout d'abord par plus de précision”, fornendo poi, anche in nota, degli esempi.

²⁴⁷ **V. DE PAOLIS**, *L'applicazione della pena canonica*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXIV (1989), p. 89.



le situazioni eterogenee che possono ricorrere dovevano forse indurre a una più consona formulazione. Se poi, si può aggiungere, il soggetto è stato assolto dall'accusa non è 'reo': si continua talvolta a usare, cioè, una terminologia approssimativa per indicare le persone coinvolte in una vertenza penale (indiziato, indagato o investigato, accusato, reo), mentre la revisione codiciale doveva costituire occasione per adoperare un 'vocabolario giuridico' del tutto univoco: accogliendo i suggerimenti della dottrina e quelli che sicuramente erano stati offerti durante le estese consultazioni sugli schemi.

Sezione III - La Pars II, *De singulis delictis deque poenis in eadem constitutis*

1 - Pregi sistematici, *new entries* e alcune ombre residue cagionate da una tecnica redazionale talora claudicante

Anzitutto va rilevato che la nuova suddivisione sistematica della *Pars II, De singulis delictis deque poenis in eadem constitutis*²⁴⁸, sembra convenientemente impostata, poiché, meglio del Codice previgente - ove sovente le epigrafi riportate nei singoli Titoli non erano perfettamente rispondenti ai delitti enumerati -, ambisce a riunire sotto uno stesso *Titulus* reati omogenei e li dispone secondo una tendenziale scala graduale di gravità: a partire da quelli che minano più direttamente i beni propri della Chiesa²⁴⁹. Per questo si esordisce con il *Titulus I, De delictis contra fidem et*

²⁴⁸ Tale dizione è ritenuta più adeguata sia perché sottolinea l'importanza di configurare esattamente i singoli delitti per poi prevedere le rispettive pene, sia perché in congruente parallelismo con il titolo della Parte I. Cfr. J. ARIAS, J.I. ARRIETA, *Liber VI*, cit., p. 918: "La nuova denominazione di questa Pars II - diversa da quella del 1983, *De poenis in singula delicta* - intende sottolineare come i canoni indichino con più precisione l'azione delittuosa e al tempo stesso che la nuova disciplina concretizzi, con maggiore precisione, la pena da applicare".

²⁴⁹ Osservava J. MIRAS, *Guía para el procedimiento*, cit., p. 342: "Los bienes protegidos mediante el derecho penal. Los delitos que tipifica el derecho canónico, previendo al mismo tiempo las penas para cada uno de ellos, se agrupan en torno a determinados valores eclesiales que el legislador quiere proteger especialmente, porque son de gran trascendencia para la existencia y misión de la Iglesia. Concretamente, los que tipifica el CIC en los cc. 1364 ss. se centran en los tres ámbitos en que se expresa jurídicamente la comunión (cfr. c. 205) y en algunos aspectos fundamentales de la dignidad humana y cristiana".



Ecclesiae unitatem. Al contrario delle recriminazioni che spesso si elevano senza soverchia cognizione di causa, i delitti contro la vita e la libertà dell'uomo sono evidentemente efferati e gravissimi ma non esclusivamente - né precipuamente²⁵⁰ - afferenti alla *societas Ecclesiae*: dunque una loro potenziata ed esagerata priorità sarebbe stata forse un poco demagogica ma del tutto sfasata e fuori luogo in un'orditura che dovrebbe avere riguardo dominante ai *tria munera Christi* commendati alla Chiesa²⁵¹.

Comunque sia, l'introduzione del Titolo IV della *Pars II* rubricato *De delictis contra hominis vitam, dignitatem et libertatem*, nel quale sono, sia pur solo in parte, come si vedrà, rifluiti anche gli abusi sessuali, va salutato con compiacimento. Esso era del resto rivendicato a gran voce non solo dall'opinione pubblica ma anche dalla dottrina, coesa nel pretendere che si cassasse l'antica collocazione sistematica degli abusi stessi tra i delitti contro obblighi speciali²⁵². In tal modo, infatti, veniva a essere considerata preminente la contrarietà delle azioni incriminate allo *status* clericale - in particolare alla castità ovvero al celibato -, finendo quasi per 'incensare' quest'ultimo, mentre è la preservazione della dignità della vittima che deve essere posta precipuamente sotto i riflettori e gelosamente custodita: per questo si è operata un'opportuna, debita "riconsiderazione del bene giuridico"²⁵³. Sulla scia, del resto, della

²⁵⁰ Cfr. alcune molto sensate riflessioni di **V. DE PAOLIS**, *Attualità del diritto penale*, cit., p. 25 ss., che esordiva: "Alcune forme delittuose non riguardano prima di tutto la Chiesa, ma lo Stato; si impone anche il suo intervento. Di fatto oggi la Chiesa non pretende di avere il *privilegium fori*, ossia non riserva a se stessa in modo esclusivo la punizione dei sacerdoti. Lo Stato deve essere consapevole che esso stesso è responsabile, in ordine alla punizione, degli eventuali crimini di rilevanza sociale, che esso venisse a conoscere".

²⁵¹ Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., pp. 285-286: "Appare logico, quindi, che la precedenza sia assegnata ai delitti contro la fede, l'unità della Chiesa, le autorità di quest'ultima e i sacramenti. La serie prosegue poi con i delitti contro i costumi morali: la buona fama della persona, la verità nelle sue relazioni, il rispetto dei suoi obblighi speciali e la tutela della sua vita fisica, della sua dignità e della sua libertà".

²⁵² Cfr., per tutti, recentemente, **M. GIDI**, *Lo statuto penale del minore nel can. 1395 §2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico*, in *Periodica*, CVIII (2019), pp. 1-34. Mi sono occupata del tema anche in **G. BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale*, cit., p. 147 ss.

²⁵³ **A. GIANFREDA**, *I Sussidi della Chiesa italiana sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Risk-based approach e specificità ecclesiale per una cultura di safeguarding nella Chiesa sinodale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXVIII (2021), 2, p. 447: "Tale scelta di ordine sistematico sottende una riconfigurazione del bene giuridico che trascende dalla mera violazione dell'obbligo speciale del chierico di osservanza del sesto



corroborata attenzione, meritevole e doverosa, alle persone innocenti brutalizzate e alla loro intimità profanata e lacerata in vista della quale sono proceduti compatti pressoché tutti gli ordinamenti secolari. Anche se, trattandosi di 'delitti propri' che castigano il comportamento esclusivamente di alcuni fedeli - i chierici, i membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa -, la vita, la libertà e la dignità non risultano essere i soli beni giuridici tutelati all'interno dell'ordinamento ecclesiale²⁵⁴: ciò non può essere pretermesso, pur senza nulla togliere all'importanza di tali beni.

Assecondando anche in questa Parte II il corso di un tendenziale inasprimento, mentre nessun delitto presente nella previgente codificazione è stato radiato, sono sensibilmente aumentate le fattispecie delittuose, accorpendo poi i crimini previsti, compresi quelli preesistenti, per affinità contenutistica e allogandoli sotto Titoli resi congruenti: in tal modo si è liquidato il precedente indecoroso affastellamento di reati tra loro disomogenei. Tra i delitti statuiti *ex novo*, cioè puniti per la prima volta, non ci sono quelli anteriormente regolati dalle *Normae sui delicta reservata*²⁵⁵, ad esempio quello afferente all'attentato conferimento del sacro ordine a donne (can. 1379, § 3), invero colpito da pena sin dal 2008²⁵⁶: come pure qualche giornalista pressapochista ha notificato con

comandamento del decalogo per essere incentrato per l'appunto sulla dignità e la libertà dell'uomo".

²⁵⁴ Si vedano, sui beni giuridici tutelati, le considerazioni di **J. BERTOMEU FARNÓS**, *La praxis de la CDF sobre la dispensa*, cit., p. 754 ss., il quale muove appunto dal rilievo che: «A pesar del cambio de sistematización del título 5° al 6°, se puede afirmar que tales reatos continúan siendo "delitos propios" que castigan solo el comportamiento de algunos fieles. El criterio para discriminar aquellos actos con una particular desvalorización es la grave incidencia de tales conductas en la buena fama y credibilidad de la Iglesia, en tanto que camino seguro para la santidad».

²⁵⁵ Preciso qui per maggior chiarezza che, come sintetizza **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., pp. 84-85: «oltre ai *delicta graviora* [...] sono "riservati" alla Sede Apostolica altri reati. Per due di essi la riserva è prevista dal CIC e riguarda: la violenza fisica contro il Romano Pontefice e la consacrazione episcopale senza mandato pontificio. Sono pure "riservati", in virtù delle *Normae* art. 2 § 1, i delitti contro la fede consistenti nell'eresia, nell'apostasia e nello scisma», salvo quanto prevedono i §§ 2-3 della stessa norma. Oltre a questi delitti, secondo **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 658, "Se añaden conductas y acciones que aparecen en el m. p. de 7 de mayo de 2019 *Vos estis lux mundi* (VELM), y que en el momento de su entrada en vigor no estaban tipificados en la Iglesia".

²⁵⁶ Cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Decretum generale de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris*, 19 dicembre 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, C



clamore, con veementi rimostranze quanto meno intempestive, stante che tali reati sono inglobati nell'ordinamento canonico già da quasi quindici anni. Si è sancito però che tutti i *delicta graviora* - così classificati per la ferita lacinante inferta al *bonum Ecclesiae* sotto molteplici versanti²⁵⁷ - 'contro i costumi e nella celebrazione dei sacramenti' facessero il loro ingresso 'solenne' nel Codice²⁵⁸, segnatamente quelli introdotti dopo il 1983, senza più unicamente dislocarli in norme speciali: delitti per la cui lista capillare rimando alla lettura diretta delle (almeno)²⁵⁹ due fonti legislative che oggi li contemplano²⁶⁰. In effetti si consolida ed espande la duplicazione dei disposti normativi, poiché la disciplina extracodificiale delle *Normae* non è ovviamente abrogata, essendo speciale, e anzi, come riferito, è stata a ruota aggiornata, entrando il vigore lo stesso giorno del nuovo Libro VI. Al di là dell'intento didascalico e paideutico sotteso all'inclusione nella codificazione per la Chiesa latina di delitti sinora, almeno in parte, extracodiciali²⁶¹ che, avvenuta nell'ultimo schema del Libro VI, se non proprio necessaria²⁶², poteva reputarsi conveniente, oltre

(2008), p. 403.

²⁵⁷ Cfr. J. BERNAL, *Delicta graviora*, in *Ius canonicum*, LVIII (2018), pp. 357-368.

²⁵⁸ Cfr. D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 371: "I reati contenuti nella normativa extracodificiale sono stati inclusi nell'ultimo schema".

²⁵⁹ Si è ampiamente discusso in dottrina se il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* abbia introdotto o no nuovi delitti: ne ho riferito in G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale*, cit., specialmente p. 128 ss., citando ampiamente la dottrina.

²⁶⁰ Nota, invero, J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 661: "El nuevo LVI no ha integrado un delito reservado a la CDF que quedó tipificado de manera específica en las normas de 2001 (art. 2 §1.3), siendo recogido también por las de 2010 (art. 3 §1.4). Se trata de concelebrar la Eucaristía con ministros de confesiones cristianas que carezcan de sucesión apostólica y no reconozcan la dignidad del sacramento de la ordenación sacerdotal. El supuesto está comprendido en la prohibición del c. 908 de concelebrar con sacerdotes o ministros de iglesias o comunidades que no estén en plena comunión con la Iglesia católica, con lo cual viene a ser un caso concreto del delito de *communicatio in sacris* prohibida del c. 1381 (c. 1365 en el CIC83). No obstante, se hace extraño que no haya sido integrado como caso específico en el nuevo LVI, pues resulta ser el único delito reservado a la CDF que no quede recogido en el CIC ni con la entrada en vigor del texto reformado [...]. Esto no altera que, merced a su tipificación en las normas de 2001, se haya de tener, con la especificidad del tipo penal, por un delito canónico (y reservado a la CDF) que lo es desde ese año".

²⁶¹ D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 372, elenca anche la violazione del segreto pontificio, l'abbandono illegittimo del ministero, l'omissione della denuncia, cui accennerò in seguito.

²⁶² Secondo D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 358, questa inclusione nel *Codex Iuris Canonici* era necessaria: "Anche i reati riservati alla Congregazione per la



che inevitabile per estendere certe fattispecie ad altri soggetti che non fossero chierici, resta l'impasse inoppugnabile e incresciosa di due discipline contemporaneamente vigenti ma, purtroppo, non del tutto combacianti. Sta, pertanto, proprio nella non collimanza il fastidioso intoppo: e da subito la dottrina si è accinta a identificare le discrepanze nella tipizzazione dei reati, le quali non possono non creare una miriade di problemi, come anche in queste pagine sinteticamente si recensisce. Per converso, se si può indubbiamente scorgere qualche influenza sulla novella del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019, tuttavia non si sono traslate nel *Codex Iuris Canonici* le ipotesi oggetto di segnalazione obbligatoria identificate da tale legge. Parendo sconfessare così, in qualche modo, la tesi di chi - avverso quanti invece hanno sostenuto, sin dall'inizio, si trattasse di un "testo di natura procedurale, che non tipifica nuovi reati"²⁶³ - ha con sicumera asserito che fossero state introdotte nuove ipotesi delittuose extracodicali, sia pur, stranamente nell'ordinamento canonico, sguarnite di pena²⁶⁴: infatti, ad esempio, non vengono innestate nella codificazione - e fortunatamente, stante l'opinabile enunciazione delle fattispecie²⁶⁵ - le condotte di autorità ecclesiastiche consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o a eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso²⁶⁶.

Dottrina della Fede, sanciti dopo la promulgazione del CIC, sono stati inseriti nel Libro VI: è necessario che i reati in quanto tali siano già presenti nella norma universale generale, e non solo in quella speciale, che ovviamente, oltre alla stessa riserva di competenza, stabilisce precisamente disposizioni specifiche in materia".

²⁶³ J.I. ARRIETA, *Nota esplicativa «Vos estis lux mundi»*, consultabile sul sito web del Pontificio Consiglio per i testi legislativi all'indirizzo www.delegumtextibus.va (in seguito pubblicato col titolo *Praesentatio apud Sala Stampa Sanctae Sedis Litterarum Apostolicarum Motu Proprio «Vos estis lux mundi»*, ab Exc.mo Domino Ioanne Ignatio Arrieta conscripta, in *Communicationes*, LI/1 [2019], pp. 134-139).

²⁶⁴ Rinvio alla trattazione che ho dedicato a questo aspetto in G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale*, cit., specialmente p. 132 ss.

²⁶⁵ Cfr. le critiche che ho sviluppato in G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, in *Jus-Online Rivista di scienze giuridiche*, LXVI-VI (2020), 1, segnatamente p. 137 ss.

²⁶⁶ Taluno, invero, distingue, nel *Vos estis lux mundi*, questa ipotesi, qualificata non come 'delitto' ma come 'condotta': cfr. D. CITO, *Le procedure penali nel diritto canonico*, in *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 177.



Acquistano poi riviviscenza alcuni delitti risalenti alla codificazione piano-benedettina che erano stati defalcati nell'entusiasmo buonistico postconciliare di cui ho discorso in precedenza: come la corruzione in atti d'ufficio o concussione (can. 1377, § 2), la deliberata amministrazione di sacramenti a soggetti a cui è proibito riceverli (can. 1379, § 4)²⁶⁷, l'occultamento volontario di irregolarità e censure per accedere agli ordini sacri (can. 1388, § 2). E assumono per la prima volta cittadinanza nel diritto penale della Chiesa, tra gli altri, l'inosservanza dell'obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale esecutivi (can. 1371, § 5)²⁶⁸, l'omessa comunicazione della notizia di un delitto cui si è obbligati per legge canonica (can. 1371, § 6)²⁶⁹, l'abbandono volontario e illegittimo del ministero da parte del chierico (can. 1392)²⁷⁰.

Inoltre, memori delle deprimenti traversie anche dinanzi alla magistratura secolare soprattutto degli ultimi lustri - di cui la cronaca ha

²⁶⁷ Cfr. quanto si noterà *infra*.

²⁶⁸ Cfr. quanto ho riferito *supra* in nota.

²⁶⁹ Commentano **J. ARIAS, J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 924: "l'ultimo § 6 del c. recepisce in maniera generale quanto disposto per alcune circostanze dagli artt. 1 e 3 § 1 del m.p. *Vos estis lux mundi*, del 7.V.2019, configurando il reato di omissione dell'obbligo di dare notizia della commissione di un reato". Si vedano per converso le osservazioni di **J.A. RENKEN**, *The delicts of sexual abuse in the revised Book VI*, consultabile sul sito *web* della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, p. 4 del dattiloscritto. Sulle ipotesi di denuncia obbligatoria nell'ordinamento canonico vigente e i problemi insorgenti cfr. **G. COMOTTI**, *Informazione, riservatezza e denuncia*, cit., p. 203 ss.

²⁷⁰ Riassumono **J. ARIAS, J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 938: "Questo nuovo c. delinea il reato di abbandono illegittimo del proprio ministero, un reato che si configura unicamente nel caso di chierici e nelle condizioni indicate dal c. La materia è in rapporto alle facoltà speciali che, in un contesto non penale bensì disciplinare, vennero concesse il 30 gennaio 2009 al Dicastero per il Clero per la dimissione dallo stato clericale di sacerdoti che abbandonano unilateralmente il ministero, così come con la riforma introdotta nel c. 694 dal m.p. *Communis vita*". Puntualizza ancora **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *El nuevo derecho penal*, cit., pp. 671-672: «Finalmente, un nuevo delito referido específicamente al clero está en el c. 1392 §1 del texto reformado: "El clérigo que abandona voluntaria e ilegítimamente el ministerio sagrado durante seis meses continuados, con intención de sustraerse a la competente autoridad de la Iglesia". Este tipo de casos, junto a otros, había sido abordado en 2009 mediante unas facultades concedidas a la Congregación para el Clero que permitían al dicasterio (Facultad III y punto 8) tratar casos de abandono del ministerio (previamente instruidos por el obispo competente) y proveer para ellos incluso la salida del estado clerical del clérigo en cuestión; medida que figura como posible pena, para los casos más graves, entre las establecidas ahora en el canon. Las facultades se referían al supuesto en que el abandono se prolongase por más de 5 años seguidos, lo cual implica que el c. 1392 §1 comporta un tratamiento mucho más riguroso de estos casos».



fornito impietosi ragguagli -, l'abuso nel trattamento di beni ecclesiastici è stato oggetto di tonificata considerazione in un canone, il 1376, perspicacemente costruito al fine di non lasciare alcuna perigliosa fessura alla dilapidazione del patrimonio della Chiesa. Si considera pertanto la sottrazione di beni ecclesiastici o l'impedimento a percepirne i frutti, l'alienazione di beni ecclesiastici o l'esecuzione su di essi di atti amministrativi senza gli adempimenti imposti dal diritto a pena di validità o per la liceità:

“Il registro principale della norma è dettato *ratione delicti*, nel senso che nel §1 del can. 1376 sono trattati i reati dolosi, mentre nel §2 trovano posto quelli colposi. Il secondo registro adottato, subordinato al primo, è quello *ratione materiae*. Pertanto, al §1 compaiono le fattispecie delittuose relative al possesso, all'amministrazione e all'alienazione dei beni ecclesiastici, mentre al §2 ricompaiono le tipologie concernenti l'amministrazione e l'alienazione degli stessi, ma solo in forma colposa”²⁷¹.

Probabilmente, tra l'altro, su quest'acutizzarsi del *focus* nei confronti della *mala gestio* e delle condotte criminose nell'ambito economico (in accezione alquanto ingrandita) ha influito anche l'analogo rincrudimento della legislazione per lo Stato della Città del Vaticano²⁷², a sua volta nel solco delle tendenze in atto nella comunità internazionale²⁷³. E proprio questo ambito, insieme, come si è visto e ancora si vedrà, a quello della lotta agli abusi sessuali o d'altra tipologia, paiono essere divenuti la trincea nella quale la Chiesa contemporanea si sta giocando spasmodicamente la propria credibilità.

Il pericolo, però, di uno smodato parossismo punitivo era in agguato e andava sventato. Così, la conferma della punibilità dei delitti a titolo di dolo e solo eccezionalmente a titolo di colpa (can. 1321, § 3)²⁷⁴

²⁷¹ B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 359.

²⁷² Cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 669: “Seguramente, aquí la legislación del Estado Ciudad del Vaticano ha jugado [...] un papel de impulso e inspiración, pues es profusa la renovación y actualización legislativa que allí se ha dado en materia económica durante los últimos años. Se han abordado, entre otras, cuestiones relativas a la transparencia y control de los contratos públicos (1 de junio de 2020) o al abuso de mercado (28 de septiembre de 2018), y se han perfilado las disposiciones penales en materia de delitos económicos (p. ej., en los art. 8 y 28 de la Ley IX, de 11 de julio de 2013)”.

²⁷³ Si pensi anche alle leggi di papa Francesco sull'istituzione e le competenze dei nuovi organismi economici che hanno interessato la Santa Sede, sulle quali ora non è possibile soffermarsi.

²⁷⁴ Come osserva B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 112, «Per la verità, la



laddove lo dispongano la legge o il precetto²⁷⁵ è, a mio avviso, encomiabile, avendo la riforma coraggiosamente ma saviamente resistito al canto delle sirene di omogeneizzazioni agli ordinamenti secolari non ben meditate: infatti si era originariamente proposto “di punire i reati commessi a *titolo di colpa* con una pena minore di quella prevista”²⁷⁶. Si è assistito tuttavia a una lievitazione dei delitti colposi specie di chi è tenuto a rispettare e a far rispettare la legge, a baluardo dei fedeli, a contenimento degli scandali e a riparazione del danno causato: si pensi proprio alla previsione della grave negligenza nell’amministrazione dei beni ecclesiastici (l’appaena citato can. 1376, § 2, n. 2²⁷⁷) o al can. 1378, § 2, ove, a differenza del precedente can. 1389, § 2, il porre od omettere illegittimamente un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico per negligenza colpevole è sanzionabile non solo se cagiona un danno, ma anche se provoca scandalo (sempre fermo restando l’obbligo di riparare il danno). Indurimento certo indotto, come anticipato, dallo spaesamento allibito dinanzi ai catastrofici dissesti finanziari ecclesiastici di cui il popolo di Dio è stato, di recente, attonito spettatore. C’è, invero, qualche sdruciolamento, ma tutto sommato trascurabile: così, sempre nel can. 1376, § 2, n. 1, la perifrasi ‘chi per grave colpa propria commette il delitto di cui ...’, nella versione autentica “*ex sua gravi culpa*”, contiene un refuso in cui un legislatore accorto non dovrebbe incorrere: quel *sua* è quanto meno ultroneo e superfluo, poiché non si può essere puniti per grave colpa di un altro, almeno nell’ordinamento canonico.

In definitiva, certamente anche nella *Pars II* del *Liber VI* un avanzamento c’è stato e va riconosciuto. Ma, se ci si addentra nel rinfoltito bosco dei delitti, dinanzi a arbusti che si intravedono già rigogliosi, altri invece nascono con qualche vizio di origine che renderà il loro percorso

restrizione indicata dal can. 1321 § 3 è riferita soltanto alla punibilità (“non punitur”) e non all’imputabilità dei delitti colposi, elemento questo che può permanere autonomamente e che integra la nozione di delitto ricavata dal can. 1321 §2».

²⁷⁵ Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* non esclude dalla pena i delitti colposi: invero, come illustra **P. GEFAELL**, *Specificità del diritto penale orientale*, cit., p. 597, già durante i lavori preparatori si “decise l’abbandono dei termini *imputabilitas, dolus* e *culpa*, per usare solo quelle espressioni che specificano o definiscono questi concetti”, soffermandosi poi sulla descrizione della disciplina al riguardo.

²⁷⁶ **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 361.

²⁷⁷ Invero, come sottolinea **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 363, “La formulazione della norma, nel suo intento di incidere a raggio molto esteso, configura il delitto in termini che paiono eccessivamente sfumati, i quali lasciano larghissimo spazio a valutazioni soggettive diverse sul livello di negligenza che raggiunga la qualifica di reato”.



attuativo un poco stentato e faticoso, a meno di immediati raddrizzamenti: spetta alla dottrina scovarli e suggerire miglierie.

2 - Problematicità di alcune fattispecie

Non è questa la sede per una disamina analitica: alcune fattispecie penali, tuttavia, mi pare potrebbero, più di altre, far divampare non irrисorie e anzi delicate e spinose *quaestiones*. Procedendo secondo la numerazione dei canoni, la fattispecie enucleata dal can. 1379, § 4, secondo il cui tenore, 'Chi deliberatamente amministra un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo ("illis qui recipere prohibentur") sia punito con la sospensione, alla quale possono essere aggiunte altre pene secondo il can. 1336, §§ 2-4', sembra di portata alquanto 'fluida': tale da rischiare di infiammare 'nervi' già irritati, rinfocolando polemiche oggi particolarmente spigolose. Potrebbe infatti pensarsi che la pena colpisca il chierico che dia la comunione eucaristica o assolva sacramentalmente, ad esempio, coloro che si trovano in una situazione matrimoniale irregolare (ad esempio, i divorziati risposati) o i politici che sostengono apertamente posizioni in contrasto con la dottrina cattolica ovvero appoggiano norme ingiuste per il loro contenuto intrinsecamente disonesto: punti sui quali si dibatte concitatamente e su cui, come risaputo, la 'posizione ufficiale' del magistero della Chiesa non è attualmente così cristallina, per contro si prospetta per certi aspetti ambigua. Lo scottante crogiolo va considerato con la massima cura, valutandone gli effetti e le implicazioni. È vero che il delitto era previsto dalla codificazione del 1917 al can. 2364, ma, nella legislazione piano-benedettina, esso si riferiva "aliis qui iure sive divino sive ecclesiastico eadem [sacramenta: N.d.A.] recipere prohibentur", ed era finalizzato a punire principalmente quanti avessero amministrato i sacramenti (escluso il battesimo) ai non battezzati, agli eretici, agli scismatici, a quanti non volevano riconciliarsi con la Chiesa, agli scomunicati nonché, quanto all'ordine sacro, alle donne. Oggi le situazioni implicate possono essere differentemente percepite, come ho appena richiamato. Occorre, allora, oltre alla previsione che l'amministrazione dei sacramenti sia del tutto cosciente e voluta nonostante la conoscenza del divieto e della legge penale ("deliberate"), con riguardo cioè alla sussistenza del dolo, eccettuare forse l'ipotesi in cui essa non potesse essere evitata senza provocare scandalo o danno più grave, e soprattutto



aggiungere almeno *iure* prima di *prohibentur* (cfr. can. 912)²⁷⁸: ovvero far riferimento a una proibizione stabilita “de manera específica en un

²⁷⁸ Da un lato, probabilmente è sufficiente il fatto che la proibizione di cui al can. 915 non consiste di per sé in una sanzione per escludere chi ‘ostinatamente persevera in peccato grave manifesto’ dalla fattispecie di cui al nuovo can. 1379 § 4 (diversi, ovviamente, i casi degli scomunicati e degli interdetti, che pure danno luogo allo stesso divieto); né dovrebbe cambiare nulla con l’intervento del vescovo, come nel caso del decreto, dato che quest’ultimo sarebbe esclusivamente dichiarativo. Dall’altro, è anche vero che il can. 1379 § 4 parla solo dell’amministrazione di un sacramento ‘a colui al quale è proibito riceverlo’, e anche il can. 912, il quale comunque utilizza una formulazione più stringente, prevedendo che possa e debba essere ammesso ogni battezzato ‘il quale non ne abbia la proibizione *dal diritto*’, ricomprende proprio fattispecie come questa (la dottrina anzi distingue il divieto di cui al can. 916 da quello di cui al can. 915, appunto sottolineando come il primo consista in un obbligo ‘morale’, mentre il secondo in un obbligo ‘giuridico’). In questo senso si potrebbe dire che in assenza del decreto viene meno il requisito dell’azione ‘deliberata’, tanto più che anche per il can. 915 per ammettere il fedele è sufficiente che il ministro non abbia la certezza che questi sia impedito dal diritto, mentre a seguito di un decreto verrebbe meno anche questa possibilità (e il ministro che avesse violato la proibizione già si riteneva comunemente sanzionabile a norma dei cann. 1389 - oggi 1378, con qualche modifica - e 1399). Va però considerato che il decreto è meramente eventuale e non cambia certo la natura del divieto, per cui se si ritenesse applicabile il can. 1379 § 4 a questa fattispecie, lo stesso dovrebbe dirsi per i casi teoricamente già di per sé univoci, come quello dei divorziati risposati (anche se, pur indicando l’ipotesi dei fedeli divorziati risposati come un caso non suscettibile di interpretazioni diverse e evidenziando che “nessuna autorità ecclesiastica può dispensare in alcun caso da quest’obbligo del ministro della sacra Comunione, né emanare direttive che lo contraddicano”, lo stesso Pontificio Consiglio per i testi legislativi affermava che “Il discernimento dei casi di esclusione dalla Comunione eucaristica dei fedeli, che si trovino nella descritta condizione, spetta al Sacerdote responsabile della comunità. Questi darà precise istruzioni al diacono o all’eventuale ministro straordinario circa il modo di comportarsi nelle situazioni concrete”: cfr. *Communicationes*, XXXII [2000], pp. 159-162). Si veda. **A. TOMER**, *Politici “cattolici” pro aborto e diritto canonico. Un caso di non ammissione alla comunione eucaristica?*, in *L-Jus*, IV (2021), 1, pp. 92-103; **ID.**, “*Ad Sacram Communionem ne admittantur*”: il can. 915 e la promozione dell’aborto da parte di cattolici impegnati nella vita politica alla luce di un recente decreto episcopale, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2021, pp. 47-76. A proposito dei divorziati risposati assume **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 187: “Un equivoco spesso compiuto, e del quale va sgombrato il campo già in premessa, concerne l’equiparazione della scomunica - che è una pena canonica - alla non ammissione dei fedeli alla comunione eucaristica ai sensi del can. 915, sanzionata non per una pena, ma per un loro peccato oggettivamente grave, palesemente manifesto e di carattere permanente. Tale può essere, a determinate condizioni, la pertinacia in uno stato di disordine morale di soggetti validamente sposati che, ricorsi al divorzio previsto da leggi statali, si sono risposati con rito soltanto civile e conducono una vita di tipo coniugale con i nuovi partner. Sulla materia è intervenuto Francesco al cap. VIII della sua en. *Amoris laetitia* con una interpretazione dettata da intendimenti pastorali, che però non modificano la norma codiciale citata”; trattando del delitto in questione, poi, lo stesso



auténtico acto jurídico²⁷⁹, quindi esplicitare inequivocamente che si tratta di foro esterno²⁸⁰. Bisognava insomma perimetrare meglio il delitto al fine di non precipitare in un ginepraio di problemi facilmente prefigurabile: infatti, così com'è formulata, la norma può prestarsi a fraintendimenti,

Autore si limita a osservare: "La portata del divieto contenuto nel can. 915 è stata oggetto di ampie discussioni relative al cap. VIII dell'esort. Ap. *Amoris laetitia* di Papa Francesco pubblicata nel 2016. Esulando dal nostro tema un commento in merito, rimandiamo ad altro scritto chi desidera conoscerlo" (*ivi*, pp. 382-383). Lo scritto cui Pighin si riferisce è *I sacramenti: dottrina e disciplina canonica*, Marcianum Press, Venezia, 2020, pp. 155-162: qui l'Autore ricostruisce la complessa e spinosa questione, ripercorrendo in particolare gli interventi del magistero al proposito, soffermandosi in particolare proprio sull'Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* (in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII [2016], pp. 311-446) e sui vasti dibattiti che ha suscitato nonché sugli sviluppi successivi. Si inoltra anche nell'altra problematica cui accenno nel testo: «Recentemente è stata posta la questione se rientrano nel divieto di ricevere la sacra comunione formulato dal can. 915 anche i fedeli che esercitano un ruolo pubblico, quali esponenti della politica e dello Stato, quando sostengono apertamente norme ingiuste per il loro contenuto intrinsecamente disonesto. Ciò si verifica nel caso di leggi permissive dell'aborto o dell'eutanasia, poiché l'uccisione volontaria e diretta di un essere umano innocente è sempre iniqua. Qualora il comportamento contrario alla legge morale si configuri con le tre connotazioni indicate dagli avverbi [...] "gravemente, manifestamente e stabilmente", i politici suddetti non vanno ammessi alla comunione eucaristica, pur dovendosi adottare nei loro confronti la prudenza pastorale che "consiglia vivamente di evitare che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della sacra comunione". L'esclusione, tra l'altro, richiede una valutazione prudente sulla effettiva gravità del peccato e sulla permanenza in esso dei medesimi, talvolta mossi dall'intendimento di evitare normative peggiori; pertanto, nel dubbio, non va loro rifiutata la comunione eucaristica. Ogni perplessità in proposito è risolvibile mediante un colloquio personale del ministro sacro con ciascuno dei suddetti, prima di farli partecipi del corpo di Cristo nell'eucaristia» (*ivi*, p. 162).

²⁷⁹ Scrive **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *El nuevo derecho penal*, cit., pp. 671-672: «Un nuevo delito que puede generar alguna confusión es el del c. 1379 §4 del texto reformado, en el cual se tipifica el hecho de "administrar deliberadamente un sacramento a quienes tienen prohibido recibirlo". Éste es un caso donde se ha tomado como fuente el CIC17, recuperando este delito, allí contemplado en el c. 2364, que no pasó al CIC83. La duda puede venir en torno a qué clase o nivel de prohibición es la que comprende el tipo penal (¿se trata, p. ej., de casos de *communicatio in sacris* prohibida - lo cual podría ser un solapamiento con el c. 1381 - o de los divorciados que contraen luego matrimonio civil?); y se ha de entender que el canon hace referencia a prohibiciones establecidas de manera específica en un auténtico acto jurídico, como puede ser la imposición de una pena que prohíba recibir los sacramentos (concretamente, cc. 1331 y 1332)».

²⁸⁰ Ampia l'interpretazione di **J. ARIAS, J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 930: "Il reato del § 4 riprende il testo del c. 2364 CIC 17 che, in modo generale, punisce la consapevole amministrazione illecita di qualunque sacramento a soggetti che, al di fuori del pericolo di morte, hanno la proibizione di riceverli per qualsiasi ragione: censura, irregolarità, proibizione canonica, impedimento matrimoniale, *vetitum* giudiziale (can. 1682 § 1), ecc."



oscillazioni, sperequazione di trattamenti, nonché a facili e artatamente faziosi attacchi rivolti alla Chiesa *ab extrinseco*.

Così, pur essendo incontestabile, come già emerso, che la previsione di delitti nella gestione dei beni ecclesiastici e di 'crimini finanziari' vada plaudita, non si può tuttavia non sobbalzare dinanzi alla prima proposizione del canone 1393, § 2, ubicato tra i delitti contro obblighi speciali: 'Il chierico o il religioso²⁸¹ che, oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica, o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285, § 4, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno' (corsivo aggiunto da me). È marcatamente palese come il *delictum in re oeconomica* sia una fattispecie del tutto generica²⁸², assolutamente inaccettabile alla stregua del principio di tassatività della legge penale: vi può infatti rientrare un 'oceano' di figure penali, come certifica la pletora di reati degli ordinamenti secolari, nelle spire dei quali si rischia lo stritolamento. Tra l'altro durante la conferenza stampa di presentazione delle modifiche al Libro VI del *Codex Iuris Canonici* si è glossato: "anche in ambito civile"²⁸³, ribadendosi poi, in un commentario al nuovo Libro VI, che "si tipizza come nuovo reato canonico qualunque condotta in materia economica costitutiva di reato secondo la legge civile"²⁸⁴. Questa sorta di *canonizatio legum civilium*²⁸⁵ ovvero di 'rinvio in bianco' ai diritti secolari pare davvero un salto nel buio infido e nocivo, potendo entrare nell'ordinamento canonico ipotesi di reato inique, indebite, faziose o anche solo balzane: le quali non sono poi così infrequenti, e proprio in questo contesto (si pensi alla materia tributaria). E comunque si rende la fattispecie canonica ancora più

²⁸¹ Sui religiosi cfr. le puntualizzazioni di **A. BORRAS**, *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 40 ss.

²⁸² Difficile anche ipotizzare un 'rinvio' ai canoni del Libro V *De bonis Ecclesiae temporalibus*.

²⁸³ Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 01.06.2021 - Intervento di S.E. Mons. **J.I. ARRIETA**, consultabile all'indirizzo <https://press.vatican.va>. Ma anche **P. DAL CORSO**, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 148, enumerando le nuove ipotesi delittuose così scrive: «Tra i delitti contro gli obblighi speciali, è stato tipizzato al can. 1393 §2 un ulteriore reato patrimoniale, a carattere residuale, per il chierico o il religioso che "oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica - anche in ambito civile - [...]».

²⁸⁴ **J. ARIAS**, **J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 939.

²⁸⁵ Ma per l'inquadramento preciso di questo istituto mi permetto di rinviare a **G. BONI**, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Giuffrè Editore, Milano, 1998. Quanto rilievo nel testo vale nonostante i limiti previsti dal can. 22.



'liquida' e inafferrabile²⁸⁶: cioè dilatabile *ad nutum*. Eppure, uno dei criteri direttivi della riforma, si è specificato e proclamato a chiare lettere, è stato quello di introdurre "una determinazione del diritto penale che prima mancava"²⁸⁷.

Al can. 1371, § 4, poi, si sanziona la violazione dell'obbligo di conservare il segreto pontificio (comportamento punito anche nelle norme sui *delicta reservata*²⁸⁸: cfr. can. 28). Al proposito, anzitutto, si staglia una certa contraddizione, oltre che con i diversificati obblighi di denuncia o segnalazione²⁸⁹ - solo, invero, almeno finora, a carico di taluni soggetti - recentemente varati a vari livelli nell'ordinamento canonico²⁹⁰ (e vaticano)²⁹¹, con la cancellazione, assai reclamizzata come commendevole

²⁸⁶ Annota per converso **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 455: "Certamente l'oggetto punibile del paragrafo in esame non può essere lasciato alla configurazione penale data ad esso da leggi secolari, non essendoci alcun rimando alle stesse, come previsto dal can. 22 per le leggi civili. E giustamente, perché l'ordinamento penale della Chiesa si colloca su un piano diverso rispetto a quelli temporali. Esso però ammette specificazioni ulteriori delle figure criminose contenute nella suddetta espressione riportata in latino sia tramite leggi penali particolari o anche speciali, sia per mezzo di precetti penali".

²⁸⁷ **G. LA VELLA**, *Ai vescovi i mezzi adeguati per prevenire e punire i reati nella Chiesa. A colloquio con il vescovo J.I. ARRIETA*, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, p. 5.

²⁸⁸ Cfr. **P. DAL CORSO**, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 147: "La fattispecie codiciale recita più sinteticamente che l'inosservanza del segreto sia punita con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§2-4. Come norma posteriore essa prevale, ma qualora la condotta si configuri nell'ambito dei procedimenti regolati dalla legge speciale si applicherà quest'ultima, anche in ordine all'autorità competente a comminare la sanzione"; cfr. anche **ID.**, *Le nuove Normae de delictis*, cit., p. 167.

²⁸⁹ Mi sono soffermata sull'incongruenza di porre l'obbligo solo a carico di chierici e membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica in **G. BONI**, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale*, cit., segnatamente p. 147 ss.

²⁹⁰ Sulle segnalazioni previste dal *Motu Proprio Vos estis lux mundi* cfr., per tutti, l'accurata ricostruzione di **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., pp. 825-884, nonché di **G. COMOTTI**, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, in *Ius Ecclesiae*, XXXII (2020), pp. 239-268. Invero, anche prima delle riforme del 2021, poiché le fattispecie delineate dal *Vos estis lux mundi* non erano del tutto coincidenti con quelle determinate nelle norme sui *delicta graviora contra mores*, si ponevano problemi interpretativi e applicativi sull'estensione dell'obbligo di segnalazione.

²⁹¹ Mi sono occupata ampiamente di questi obblighi di denuncia e delle loro conseguenze: cfr. **G. BONI**, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2019, pp. 1-93; **EAD.**, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale*, cit., pp. 31-223; **EAD.**, *Gli odierni attentati alla salvaguardia del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale in Italia: il robusto baluardo*



misura di 'trasparenza', nel 2019, del segreto pontificio proprio su alcune fasi (denunce, processi e decisioni) della procedura delle cause relative ai delitti di cui all'art. 6 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 2010, attinenti ad atti contro il sesto comandamento del decalogo con minori commessi da un chierico²⁹². Abradere da una parte il segreto pontificio e rinfrancarlo dall'altra potrebbe risultare frastornante. Segnatamente si deve poi appuntare come il segreto pontificio sia un istituto non solo non disciplinato dal *Codex Iuris Canonici* ma da esso mai altrove menzionato: e che, anche per la dispersa e non perspicua normativa che lo concerne - sia per le materie soggette a esso, non puntualmente definite, sia anche per gli accavallamenti talora intricati con il segreto d'ufficio²⁹³ -, necessita di un'integrale revisione legislativa

della libertà religiosa, in "Quis custodiet ipsos custodes". Studi in onore di Giacomo Incitti, a cura di A.P. BOSSO, E.B.O. OKONKWO, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021, pp. 441-464; EAD., *La tutela del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale in Italia*, in *Ephemerides iuris canonici*, LXI (2021), pp. 527-563. Si veda anche G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncia*, cit., p. 206 ss., che si sofferma proprio sulle «difficoltà interpretative circa i limiti posti ai diversi tipi di segreto rilevanti in materia, dovute alla "stratificazione" che ha caratterizzato la produzione normativa canonica in tema di tutela dei minori, ispirata all'intento evidente di rispondere alle urgenze del tempo presente, ma spesso tecnicamente imprecisa e quindi bisognosa di rivisitazione, in modo da offrire "un quadro di riferimento omogeneo", che salvaguardi la coerenza dell'ordinamento». Cfr. infine le condivisibili considerazioni di P. CAVANA, *Il diritto canonico nell'età secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 12 del 2020, p. 83 ss.

²⁹² Cfr. il *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal Segretario di Stato P. PAROLIN e datato 6 dicembre 2019, cit. A quanto deciso da tale Rescritto si sono conformate le norme del 2021; infatti l'art. 28, al primo paragrafo, recita: 'Ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all'art. 6, sono soggette al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle presenti Norme'. Il Rescritto estendeva la stessa norma ai "delitti di cui [...] all'articolo 1 del *Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, del 7 maggio 2019".

²⁹³ Cfr. G. COMOTTI, *Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori: i limiti imponenti alla tutela dei segreti nel diritto canonico*, in *Ephemerides iuris canonici*, LXI (2021), p. 456: «È difficile tracciare una linea di demarcazione tra i due tipi di segreto, non fosse altro perché il CIC non detta alcuna disciplina articolata circa il segreto d'ufficio, il cui concetto è frutto dell'elaborazione della dottrina, mentre il segreto pontificio, contemplato dal Regolamento generale della Curia Romana del 1999 ed ora tutelato nel nuovo Libro VI dal can. 1371, §4, è regolato sulla base dell'Istruzione "Secreta continere" del 1974, emanata *ex audientia SS.mi*, modificata nel 2016, sulla cui permanente vigenza la dottrina assume posizioni divergenti»; e più oltre, anche con riferimento ad alcune disposizioni recentemente emanate: "Al riguardo, non si possono non rilevare carenze di raccordo sistematico tra le fonti richiamate, con conseguenti difficoltà interpretative di disposizioni purtroppo tecnicamente approssimative; a ciò si aggiunge la mancanza di



razionalizzatrice²⁹⁴. Dunque, il reato codiciale *de quo* poggia su un terreno quanto mai scivoloso. Si pronostica, infine, che tale norma sarà bersaglio delle bellicose critiche di chi - specie nei *media* - denigra ogni genere di riserbo quale concausa delle presunte involuzioni omertose e non collaborative delle gerarchie ecclesiastiche: critiche peraltro sovente adulterate o comunque sviate dalla mancata comprensione delle *rationes* che si pongono a fondamento degli obblighi di riservatezza di cui al *secretum pontificium* medesimo. Tali *rationes*, solidamente radicate in campo penale nella necessità di non pregiudicare la reputazione e l'onorabilità, l'*intimitas* e la riservatezza delle vittime, oltre che degli accusati (i quali godono della presunzione di innocenza)²⁹⁵, nonché nelle esigenze investigative e istruttorie (che potrebbero essere inquinate), invece sussistono e vanno pacatamente ma fermamente patrocinate²⁹⁶: combattendo al contempo le sordità e i malintesi che purtroppo serpeggiano pure nella Chiesa²⁹⁷.

Con un balzo a piè pari all'epilogo del Libro VI²⁹⁸, sospetto infine che la riproposizione del can. 1399 totalmente indenne - il quale non ha parallelo nel Codice per le Chiese orientali -, unico del Titolo VII con epigrafe *Norma generalis*²⁹⁹, che persevera a rendere punibili

una disciplina unitaria circa il segreto" (*ivi*, p. 464).

²⁹⁴ Cfr. la ricostruzione della disorganica normativa effettuata da **M. VISIOLI**, *Confidenzialità e segreto pontificio*, in *Periodica*, CIX, 2020, pp. 447-491; cfr. anche **ID.**, *L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 dicembre 2019*, in *Ius Ecclesiae*, XXXII (2020), specialmente pp. 739-740, ove auspica la necessità di pervenire a un "quadro di riferimento omogeneo".

²⁹⁵ Annota tra l'altro **G. COMOTTI**, *Prevenzione e repressione*, cit., p. 472, nota 81: «Il CIC si preoccupa di salvaguardare la buona fama del reo anche dopo la pronuncia di condanna, nei casi in cui il delitto o la pena siano occulti: in tale ipotesi, infatti, il can. 1361 § 3 statuisce che si abbia cura che la domanda o la stessa concessione di remissione non siano divulgate; si noti che nella nuova formulazione del Libro VI la raccomandazione sembra rafforzarsi in un divieto più stringente: dal "caveatur ne divulgetur" si passa infatti a un perentorio "ne divulgetur". La divulgazione può essere consigliata quando il delitto o la pena non sono occulti e la notizia della remissione può restituire il buon nome al reo o riparare lo scandalo».

²⁹⁶ Cfr. i miei lavori sul segreto citati in precedenza.

²⁹⁷ Cfr. l'intervento del cardinale **R. MARX**, *Trasparenza come comunità di credenti, in Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa*, cit., p. 122. Si veda quanto replica opportunamente **M. VISIOLI**, *Questioni relative al segreto pontificio (art. 30 mp SST)*, in *Ius missionale*, XIV (2020), pp. 206-207.

²⁹⁸ Per riprendere poi il filo più organicamente e partitamente sui delitti di abuso.

²⁹⁹ Tale espressione, riproposta identica nel nuovo testo, è «considerata da qualche commentatore piuttosto ambigua in ordine alla sua collocazione nella parte "speciale" e



comportamenti anti-giuridici attuati anche prima della loro sanzione in norme penali³⁰⁰, sgombererà e scontenterà quei giuristi secolari, ma anche quei canonisti, da sempre maldisposti verso la 'legalità penale canonica': una legalità atipica, come proprio questo canone avvalorà, che qualcuno potrebbe definire temperata, annacquata, addomesticata, non riconducibile a quella sancita in senso garantista in pressoché tutti gli ordinamenti democratici contemporanei³⁰¹. Non è questa la sede per navigare nei fiumi di inchiostro versati al riguardo o per sobillare le non poche ambascie che tale principio di legalità nel diritto penale canonico³⁰² ha aizzato, sprofondando nella voragine delle oramai secolari discussioni sul punto, a tutt'oggi non ancora calmatesi: tanto che, conscio di cotanto 'trambusto', taluno ha bollato come una sorpresa tale riproposizione intonsa del canone, nonostante gli incisivi mutamenti subiti dal Libro VI³⁰³. Mi basta qui rammemorare come queste latitudini siano inscindibilmente intessute e avvinte all'originalità costituzionale del popolo di Dio e quindi allo 'spirito' dell'ordinamento canonico, per antonomasia pervicacemente immune a ogni mito positivisticò e formalisticò³⁰⁴. Affiliandomi io tra coloro (pochi, invero, ma imperitamente resistenti) che scorgono in tale 'norma generale' - sia pur nella sua mansione di supplezza postrema e nella sua del tutto eccezionale e ridottissima 'praticabilità' solo laddove "la autoridad eclesiástica quede reducida a la impotencia en algún caso en que sea verdaderamente necesario actuar penalmente para proteger el bien de la Iglesia"³⁰⁵ - un

non in quella "generale" del Lib. VI» (B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 519).

³⁰⁰ Riporto il canone per comodità del lettore: "Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punctionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi".

³⁰¹ Cfr. A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 649.

³⁰² Rinvio alle assai equilibrate riflessioni di G. DALLA TORRE, *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, in *Angelicum*, LXXXV (2008), pp. 267-297; ID., *Diritto canonico e legalità*, in *Materiali per una cultura della legalità*, a cura di G. ACOCELLA, Giappichelli, Torino, 2016, p. 39 ss. Si veda anche J. SANCHIS, *Il can. 1399. Alcuni aspetti della sua portata e incidenza nel sistema penale canonico*, in *Vitam impendere magisterio*, a cura di D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1993, pp. 289 ss.

³⁰³ Cfr. B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 519.

³⁰⁴ Invero le 'correnti positivistiche moderne' ebbero un qualche influsso specie sulla codificazione canonica: cfr. quanto osservava, con riferimento al diritto penale, G. LO CASTRO, *Responsabilità e pena*, cit., pp. 387-409.

³⁰⁵ J. MIRAS, *Guía para el procedimiento*, cit., p. 360.



riflesso cristallino proprio di questo spirito: e che quindi giudicano opportuna e quasi 'didattica' la localizzazione di tale canone, nel suo inalterato tenore, in chiusura del Libro sulle sanzioni penali nella Chiesa. Se molte e di differente portata sono le *rationes* avallanti questa conclusione - sulle quali non si può ora se non sorvolare -, mi pare che al fondo, per controbattere ai denigratori apodittici del precetto, si possa contare proprio sul nocciolo dello *ius Ecclesiae* imbevuto dell'etica cristiana, e così replicare a chi impugna come una spada il principio, che sarebbe qui riprensibilmente denegato, del *nullum crimen sine lege*:

"il principio della certezza del diritto, proprio dei sistemi giuridici post-illuministici, viene normalmente considerato come un principio garantistico, ma in realtà sottende da una parte una concezione lassista e libertina del diritto, per cui si può fare tutto ciò che non è espressamente vietato e sanzionato. Dall'altra si appoggia su una visione pessimistica della condizione morale dell'uomo e del suo libero arbitrio, per cui ciò che è male può essere indicato e vietato agli uomini solamente attraverso la proibizione penale, ritenendo così inutile ogni altro strumento pedagogico e dissuasivo"³⁰⁶.

Il diritto penale canonico ancora una volta, e suggestivamente nel canone finale - una 'bandiera' più che un 'mezzo penale' -, suggella l'inverosimile se non impossibile suo livellamento e standardizzazione agli ordinamenti secolari.

3 - Il *clou* della riforma: i delitti di abuso, volano della riforma del diritto penale della Chiesa. Le fattispecie previste nel *Codex Iuris Canonici*

Ho già rimembrato come si possa senza tema di smentite affermare che la 'scoperta' davvero scioccante, attraverso il tremendo 'tsunami' delle denunce, dell'abisso infernale degli abusi, *in primis* sessuali, in cui la Chiesa era disastrosamente precipitata sia stata la scintilla o comunque l'enzima propulsore del moto riformatore decollato, negli ultimi vent'anni, nel diritto penale canonico: il quale si era rivelato esanime, del tutto inetto ad affrontare, nelle sue mostruose dimensioni, tale calamità³⁰⁷. Anche per

³⁰⁶ A. D'AURIA, *Diritto penale*, cit., p. 105.

³⁰⁷ Parla proprio di 'volano' D. CITO, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, in *Ius Ecclesiae*, XXII (2010), p. 789: "Sebbene l'abuso sui minori commesso da un chierico sia un delitto di particolare odiosità e gravità non è certamente l'unico tra i *delicta graviora*, tuttavia le circostanze storiche dell'epoca presente hanno fatto sì che esso diventasse il



questo le aspettative su tale 'sezione' del Libro VI erano oltremodo vive, *rectius*, da parte dei molti cocentamente delusi se non adirati, assai acuminati. Senza poter ora neppure riassumere l'evoluzione della disciplina dei delitti contro il sesto comandamento del decalogo tramite il succedersi di provvedimenti legislativi *extra Codicem*³⁰⁸, l'opera di sistemazione della materia nel Libro VI revisionato presenta incontrovertibilmente non pochi coefficienti di qualità. Tuttavia, anche qui, non si possono passare sotto silenzio alcune pecche, sempre allo scopo che a esse si possa riparare in futuro. Mi limito ora a una panoramica sommaria, solo per sfatare la visione forse troppo edulcorata che taluno ha dipinto sulle soluzioni apportate in merito a questa, purtroppo, ancora tormentatissima faglia. Sarà, il mio, un mero elenco senza pretese di completezza di alcuni urticanti interrogativi e quesiti cui la dottrina, e forse anche il legislatore, dovranno rispondere nei prossimi anni: in palio c'è, insieme all'efficace repressione di questi delitti spregevoli, la protezione premurosa delle vittime ma anche la preservazione, del pari solerte, dei diritti dell'accusato, il quale deve presumersi, fino a prova contraria, innocente, come pure si è *apertis verbis* voluto finalmente suffragare nel Codice.

Seguendo anche qui la sequela dei canoni ed entrando nella rovente 'regione' degli abusi sessuali, nel paragrafo 3 del can. 1395³⁰⁹ sono state trasfuse alcune fattispecie precedentemente contemplate nel paragrafo 2 e altre sono state aggiunte: esse riguardano ogni disordine sessuale esterno del chierico con maggiori di età, compreso o non nelle categorie già nominate, il quale però sia commesso o con violenza o con minacce o con

volano di tutta la riforma e in certo senso il punto centrale del vigente sistema penale della Chiesa". Anche recentemente l'Autore ribadisce il concetto che il delitto di abuso di minori "desde noviembre de 2002 (exactamente desde el 7 de noviembre, cuando el Papa concedió la primera de las facultades especiales que modificaron el Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*) hasta el momento presente ha constituido la referencia de todas las novedades legislativas en el ámbito del derecho penal canónico y en cierta medida ha influido las interpretaciones y la praxis del texto legal. No solo eso, este delito ha sido el paradigma de la evolución del proceso penal, todavía en curso, con todos sus elementos, incluso los más críticos y aun no resueltos satisfactoriamente" (ID., *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores, in Ius canonicum*, LX [2020], pp. 62-63).

³⁰⁸ Rimando all'ampia letteratura che se n'è occupata.

³⁰⁹ Secondo il paragrafo 3 del can. 1395, con la stessa pena di cui al § 2 sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.



abuso di autorità, “anche se privo di effetti scandalosi immediati e dell’abitudine o della recidività”³¹⁰. Senza potermi qui troppo dilungare, noto unicamente come la definizione dell’“abuso di autorità” nella commissione di un delitto contro il sesto comandamento del decalogo³¹¹ (con possibilità della gravissima pena della dimissione dallo stato clericale), assente nella precedente codificazione, suscitò ancora, per la sua nebulosità, un *tourbillon* di criticità: sarebbe invece stato bene accolto lo sforzo³¹² di una migliore tipizzazione da parte del legislatore³¹³. Del resto, essendo pressoché, se non del tutto, irreperibile la giurisprudenza canonica per orientarsi³¹⁴ - ciò che va fermamente stigmatizzato -, si schiude un pericoloso interstizio per il disaccordo soggettivo dei giudicanti, con le derivanti incertezze, nonché i disagi e gli intralci nella prova e nella sua confutazione: come, d’altro canto, attestano i diverbi interpretativi in corso negli ordinamenti secolari in rapporto a reati a questo accostabili³¹⁵.

³¹⁰ **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 468. Per **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 642, nota 13, “L’abus d’autorité se traduit par la contrainte morale exercée sur quelqu’un par une personne qui se sert de son autorité pour l’obliger à accomplir un acte contraire à ses intérêts”.

³¹¹ Abuso di autorità che è diverso dall’abuso della potestà ecclesiastica, dell’ufficio o dell’incarico.

³¹² Cfr. i suggerimenti di **J.A. RENKEN**, *The delicts of sexual abuse*, cit., p. 8 del dattiloscritto.

³¹³ Spiega **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 470: “è lo stesso ministro sacro, investito di un ruolo di prestigio derivatogli dalla potestà di ordine congiunta a vario titolo con una funzione pubblica, di governo o non, che lo pone su un piano di superiorità. Egli, strumentalizzando la sua posizione preminente, ricorre ad esse per piegare la volontà di un altro fedele, in condizioni di inferiorità”; invero la vittima può essere anche un non battezzato. Mira a definire i vari casi sussumibili nell’abuso di autorità (che può riguardare pure laici) **G. NÚÑEZ**, *La protección del menor*, cit., pp. 852-853.

³¹⁴ Segnala il profilo problematico della mancanza della giurisprudenza in relazione alle cause relative ai delitti riservati **M. VISIOLI**, *Confidenzialità e segreto pontificio*, cit., p. 487 ss.

³¹⁵ Evidenzia i problemi interpretativi della normativa italiana - che sicuramente ha ‘ispirato’ il legislatore canonico degli ultimi anni - e le perplessità nascenti **R. ZANNOTTI**, *I reati sessuali: profili penalistici*, in *La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica*, cit., p. 1108 ss. (interessanti le considerazioni sul “controverso concetto di atti sessuali” e sulle “note modali”), invocando, alla luce delle “vistose lacune ed evidenti contraddizioni”, “una riforma complessiva del settore”, con la previsione di “fattispecie più mirate” (*ivi*, p. 113).



L'espressione 'costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali' riprende poi l'art. 1, § 1, a), del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*: ma, già riguardo a esso, era stato esattamente exceptio che 'atti sessuali' è nozione molto più angusta e ridotta della locuzione 'atti contro il sesto comandamento del Decalogo'³¹⁶, all'interno dei quali i primi sono ricompresi, rendendo del tutto pleonastica la distinzione entro la fattispecie disegnata dal terzo paragrafo del can. 1395³¹⁷. Proprio il diametro assai elastico del delitto *contra sextum* permise faustamente in passato di accludere - e quindi reprimere - contegni turpi a sfondo sessuale prima ancora di essere puntualmente tipizzati dal legislatore canonico e non configurabili *stricto sensu* come atti sessuali³¹⁸. Tra l'altro, al di là della difficoltà di "comporre il riferimento al sesto comandamento del Decalogo con gli atti sessuali come se si trattasse di due cose totalmente differenti"³¹⁹, l'espressione delitto *contra sextum* "comprende al proprio interno una serie di fattispecie che, se definite diversamente, correrebbero il rischio di essere derubricate"³²⁰ bloccando l'azione punitiva della Chiesa: ciò che consiglia di non 'deragliare' in alcun modo dalla 'catalogazione' collaudata³²¹. La riproposizione del '*delictum contra*

³¹⁶ Per converso, secondo J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 663, «Se entiende que pretende integrar cualquier forma de abuso sexual cometido por un clérigo y que no responda a un caso específico ya tipificado. A esta clase de tipo penal se la conoce como "tipo residual"».

³¹⁷ Così D.G. ASTIGUETA, *Il canone 1398*, consultabile sul sito *web* della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, p. 5 del dattiloscritto.

³¹⁸ Cfr. M. VISIOLI, *La protezione penale del minore*, cit., p. 609: «Si pensi per esempio all'abuso di minori che avviene attraverso mezzi informatici (messaggi, *chat*, adescamenti con tecniche di *grooming* ecc.), all'invio di fotografie oscene (personali o di terzi), alla richiesta di compiere atti a contenuto erotico, a quella variegata serie di gesti e contatti fisici che oltrepassano [...] il limite della moralità, posti con finalità di piacere, e che tuttavia non sono individuabili propriamente come "atti sessuali"». Si vedano anche le puntualizzazioni attente dello stesso Autore in *L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell'ordinamento penale canonico*, in *La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica*, cit., p. 998 ss., ove si dimostra convincentemente come l'espressione 'delitti *contra sextum*' sia "imperfetta ma necessaria".

³¹⁹ D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 383, il quale si sofferma su tali difficoltà.

³²⁰ M. VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa e la tutela dei minori*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., p. 232.

³²¹ Cfr. le considerazioni di M. VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa*, cit., p. 234: «il can. 1313 afferma che in caso di mutamenti della legge penale successivi al delitto, si deve applicare al reo la più favorevole (§1). E nel caso una legge successiva abroghi una legge



sextum Decalogi' per risoluzione della commissione che ha redatto il nuovo Libro VI - ratificata dal legislatore supremo - è stata audace, non arrendendosi malleabilmente alle critiche - a volte anche condivisibili, ma invero oramai un poco trite - specie da parte dei non canonisti, che sferzavano l'antiquato e improprio³²² (ma anche in qualche misura ambivalente e anodino, e soprattutto, forse, politicamente scorretto) richiamo del decalogo: si sono fatte invece benemeritamente prevalere, su queste pecche tutto sommato sopravanzabili, le esigenze sostanziali del diritto, e dunque della giusta punizione di atti che, col varo di elaborazioni apparentemente più confacenti, sarebbero risultati impunibili³²³, con conseguenze letali per la tenuta del sistema repressivo.

In particolare, nel can. 1398, § 2, il delitto *contra sextum* con minore di cui al § 1, n. 1, del medesimo canone (colui 'che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione³²⁴ o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela') è ora, per la prima volta - insieme invero ad altri crimini -, contemplato non solo per il chierico ma per il 'membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica' e anche per 'qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa'³²⁵. Pur condividendosi

penale esistente o anche solo una pena, coloro che sono stati precedentemente puniti in base a essa devono ritenersi non più soggetti alla sanzione (§2). Una restrizione indebita della fattispecie del "delitto *contra sextum cum minore*" potrebbe dunque comportare un nuovo scenario nell'azione punitiva della Chiesa in materia. L'attuale definizione, pur nella sua fragilità formale, garantisce una continuità giurisprudenziale e consente il permanere di un ampio spettro di tutela penale nei confronti del minore».

³²² Invero, come osserva **G.P. MONTINI**, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)*, in *Le sanzioni nella Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Edizioni Glossa Srl, Milano, 1997, pp. 214-215, nota 3, il riferimento al sesto comandamento è dizione impropria: "La scienza biblica è infatti unanime nell'identificare l'oggetto del sesto comandamento (cf Ef 20.14 e Dt 5.18) nel divieto di commettere adulterio". Tuttavia, come recita il n. 2336 del *Catechismo della Chiesa cattolica*, Città del Vaticano, 1992, ed. tipica latina promulgata nel 1997, consultabile anche *online* sul sito ufficiale della Santa Sede: 'La Tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l'insieme della sessualità umana'.

³²³ Cfr. quanto esattamente obietta **D.G. ASTIGUETA**, *Il canone 1398*, cit., p. 3 del dattiloscritto.

³²⁴ Ricordo qui che il can. 99 del *Codex Iuris Canonici* equipara all'infante 'chiunque manchi abitualmente di uso di ragione'. La dizione 'persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione' amplia la platea delle persone tutelate.

³²⁵ Tra le condizioni di imputabilità, non crea problemi quella che fa riferimento



appieno l'*intentio* della criminalizzazione di certi atti rivoltanti da parte di soggetti in qualche modo operanti nel 'circuito' della Chiesa cattolica e dai quali quest'ultima, se non altro, deve pretendere un comportamento integerrimo e specchiato - assicurando 'ambienti ecclesiali sicuri', secondo l'impegno assunto con slancio su più piani -, tuttavia si tratta di una norma stupefacente per la sua formulazione, almeno agli occhi di un penalista secolare. Infatti, in un'indeterminatezza stratosferica si assemblano delitti di ben differente lesività, mischiandoli ad atti solo moralmente peccaminosi e inopportuni (specie e segnatamente, poi, se commessi da parte di chierici e consacrati). Così non si effettua alcuna distinzione tra minori implicati, sceverando gli infraquattordicenni o gli infrasedicenni³²⁶: come fa anche il diritto italiano e pressoché tutti i diritti statuali contemporanei nella repressione dei reati, data la gravità enormemente diversa del fatto criminoso, oltre alla capacità di autodeterminazione all'esercizio della sessualità di solito riconosciuta a chi ha compiuto il quattordicesimo anno di età, così come in genere

all'ufficio, mentre evanescente è la nozione di dignità: cfr. **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore*, cit., pp. 614-615. Si vedano anche le annotazioni generali di **D.G. ASTIGUETA**, *Una prima lettura*, cit., p. 366, sulla difficile determinazione del concetto di dignità, con consequenziale possibile confusione nei processi; **ID.**, *Il canone 1398*, cit., pp. 2-3 del dattiloscritto. Annoto poi tra parentesi l'uso del termine *functio* per lo meno inusuale nel diritto canonico per indicare probabilmente nella Chiesa un 'munus' o un 'ministerium', tanto più che tutti i fedeli svolgono una 'funzione' nella Chiesa: il termine *functio* peraltro compare anche nei cann. 1331, § 1, n. 5, e § 2, n. 5; 1333, § 1, n. 3; 1336, § 3, n. 2, e § 4, n. 1; 1373; 1389. In relazione al can. 1373 **D. CITO**, in "Vi spiego la riforma del Codice di Diritto Canonico", pubblicato online su *La nuova bussola quotidiana* del 14 giugno 2021, così risponde all'intervistatore N. Spuntoni: «Nel canone 1373 si prevede la punizione con interdetto per chi "pubblicamente suscita rivalità e odi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di ufficio o di funzione ecclesiastica". Prima, invece, si parlava di "atto di potestà o di ministero ecclesiastico". Può spiegarci la differenza? Si tratta di una norma legata soprattutto alle nomine. Pensiamo, ad esempio, ad alcuni episodi avvenuti in Africa con ribellioni di parroci alla designazione di vescovi. I concetti di "ministero" e "potestà" erano troppo ampi e un po' indeterminati. Specificare che si parla di "funzione ecclesiastica" fa capire che ci si riferisce a quelle attività che sono legate direttamente al servizio pastorale offerto dalle gerarchie». Si sofferma sull'identificazione (non semplice e che comunque va effettuata in base al can. 18) dei laici soggetti attivi dei delitti **G. NÚÑEZ**, *La protección del menor*, cit., p. 847 ss.

³²⁶ Per una chiara illustrazione della normativa italiana in comparazione con quella canonica cfr. **G. COMOTTI**, *L'influsso della legislazione civile sulla normativa canonica*, in *Unità e pluralità della normativa ecclesiale: quale futuro per i codici?*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Edizioni Glossa, Milano, 2020, p. 239 ss. Un'analisi della normativa italiana svolge anche **R. ZANNOTTI**, *I reati sessuali: profili penalistici*, cit., pp. 1103-114 (con indicazione di letteratura essenziale).



“anche alle persone portatrici di debilitazioni fisiche o psichiche”³²⁷. Non si tiene invece alcun conto, nel diritto canonico, del consenso del minore, il quale, tra l’altro, “addirittura potrebbe avere preso l’iniziativa o sollecitato al compimento dell’azione incriminata, senza che ciò venga di per sé ad alterare la fattispecie delittuosa”³²⁸: consenso del minore alle soglie della maggiore età la cui sussistenza inibirebbe la configurazione della fattispecie di reato, mancando un elemento del medesimo, alla stregua della normativa di molti ordinamenti statuali. Per converso, nel dettato normativo canonico “non appaiono sufficientemente differenziate le diverse fattispecie comportamentali che confluiscono all’interno di un unico contenitore criminoso”³²⁹: con effetti che talora risultano davvero paradossali. Così, esemplificativamente, in virtù di tale fattispecie così tracciata, d’ora in poi un laico che abbia rapporti sessuali (ma invero ogni atto *contra sextum* ...³³⁰) pienamente consenzienti con un/una minorenni pubere cui è affettivamente legato (ad esempio, un catechista diciottenne con la sua fidanzata diciassettenne) non commette, semmai, solo peccato³³¹ ma anche un vero e proprio delitto. Si capisce come si voglia responsabilizzare chi ricopre dignità, uffici o funzioni nella Chiesa in modo che non offuschi il suo ruolo e soprattutto non appanni e tradisca la fiducia in lui riposta con atti disdicevoli, ma qui si rasenta il ridicolo: anzitutto in quanto il bene giuridico tutelato, con la ‘vittima’ del delitto³³²,

³²⁷ G. COMOTTI, *Prevenzione e repressione*, cit., p. 449.

³²⁸ G. COMOTTI, *Prevenzione e repressione*, cit., p. 450.

³²⁹ B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 509, che prosegue: “La diversa età della vittima dell’abuso avrebbe dovuto incidere, a nostro parere, sulla differenziazione sia delle fattispecie del delitto sia delle relative pene”, argomentando approfonditamente; aggiungendo poi, del tutto opportunamente: “Anche l’elemento oggettivo del comportamento delittuoso richiederebbe alcune distinzioni che la riforma del sistema penale canonico non ha voluto prendere in considerazione, ponendosi al di fuori del principio di proporzionalità della pena determinata e rapportata alla diversa gravità dei delitti compiuti, e non lasciata a margini di discrezionalità stratosferici. Anzitutto andrebbe più chiaramente definita in materia la distinzione tra comportamenti solo moralmente peccaminosi da quelli tipicamente delittuosi”.

³³⁰ Cfr. l’ampia esemplificazione che fornisce B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., pp. 512-513.

³³¹ Come rileva M. VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa*, cit., p. 250, vanno valutate con molta attenzione tutte le circostanze concrete “che potrebbero evidenziare una legittimità morale di un atto che un’interpretazione rigorista della norma giudicherebbe delittuosa”. Cfr. alcune precisazioni generali su comportamento peccaminoso e delitto di M. MOSCONI, *La condizione canonica del fedele incorso nelle sanzioni penali*, cit., p. 171 ss.

³³² Si vedano alcune considerazioni di A. ESER, *Bene giuridico e vittima del reato*.



potrebbe essere impercettibile ed evanescente. Ci si può inoltre interrogare, stante che pare come la nuova versione del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* - da rimpiazzare in quanto approvato nel 2019 per un triennio - estenda l'obbligo di segnalazione³³³ a tutte le nuove fattispecie introdotte³³⁴, se anche la notizia di tale 'grottesco delitto' dovrà essere comunicata all'ordinario e se l'omissione (sia pur dolosa) comporterà la pena di cui al novellato can. 1371, § 6: norma sancente che 'chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica' sia punito, e con pene pesanti, risaltando già in generale la "severità del carico penale per un comportamento che ammette esitazioni sulla fondatezza dell'oggetto da comunicare e sulle molte sfumature della fattispecie delittuosa in questione"³³⁵. Va infine registrato il mancato raccordo con il can. 1083, § 1 che contempla l'*aetas nubilis* di 14 anni per la donna e 16 per l'uomo, con ciò ammettendo la capacità di tali soggetti di prestare il consenso per l'attività sessuale e la legittimità a esercitarla (e quindi a divenire genitori)³³⁶. Un rilievo, quest'ultimo, a ulteriore riprova della 'stravaganza' della figura di reato, il quale, così come

Prevalenza dell'uno sull'altra? Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, XXXIX (1997), pp. 1068-1072; e, più recentemente, con indicazione di ampia letteratura, **M. VENTUROLI**, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporanei tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, in *Archivio penale*, 2021, 2, pp. 1-37 (articolo pubblicato solo open access).

³³³ Obbligo, l'ho già segnalato, eventualmente posto anche a carico di laici, come dovrebbe stabilire, del tutto coerentemente, la nuova versione del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*.

³³⁴ Si è invocata tale estensione, anche qui del resto del tutto coerentemente: "Se il VELM sanziona l'insabbiamento in caso di delitti *contra sextum* compiuti da chierici o religiosi [...], lo stesso non accade per gli altri fedeli di cui al can. 1398 §2. Ciò si deve alla precedenza temporale di VELM rispetto al nuovo Libro VI, ma è auspicabile che nelle more della verifica del *motu proprio* approvato *ad experimentum* si introduca un'analogia responsabilità anche qualora l'interferenza, l'insabbiamento, l'omissione o la negligenza riguardino un presunto delitto compiuto da un altro fedele imputabile *ex can. 1398 §2*" (**M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore*, cit., p. 616).

³³⁵ **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 344. Si veda quanto opportunamente annotava **J. MIRAS**, *Guía para el procedimiento*, cit., pp. 349-350, sul da farsi in caso, poi, di notizie erranee e caluniose che potrebbero danneggiare la reputazione delle persone.

³³⁶ E infatti, al già ricordato incontro su *La protezione dei minori nella Chiesa* tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, era stata proposta l'elevazione dell'*aetas nubilis* codiciale proprio in considerazione del coordinamento con la revisione dei delitti relativi agli abusi sessuali: cfr. **F. LOMBARDI**, *Dopo l'incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa»*, in *La civiltà cattolica*, CLXX (2019), II, p. 71; si veda altresì la mia ricostruzione della questione in **G. BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale*, cit., p. 148 ss.



approssimativamente circoscritto, emerge quale 'masso erratico', tra l'altro (inaspettatamente) ignaro dei dibattiti burrascosi su questi temi - quelli, oggi molto in auge, relativi alla libertà e ai diritti sessuali - nella società odierna e pure nella Chiesa: del resto, come riferisce fonte bene informata, il testo del can. 1398 "non è stato discusso in commissione"³³⁷, essendo probabilmente frutto dell'ultima precipitosa fase redazionale.

E comunque, se si è dinanzi ad atto sessuale con soggetti capaci di autodeterminazione sessuale, consenzienti e complici, la collocazione sistematica del delitto non è appropriatamente situata tra i 'Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo', ma semmai esso andava annesso, se compiuto da un chierico, tra i 'Delitti contro obblighi speciali'. 'Obblighi speciali' cui però non sono astretti i laici, anche se titolari di uffici ecclesiastici: per cui la bizzarra fattispecie che ho tratteggiato sopra è 'extravagante' sia rispetto al Titolo V sia rispetto al Titolo VI³³⁸. Al contrario - e questo forse è più repressibile, stante l'intensa se non esacerbata suscettibilità attuale al riguardo - le gravi fattispecie di cui al can. 1395, § 3, andavano correttamente ubicate, anche se commesse da chierici, non tra i delitti contro obblighi speciali³³⁹, ma, analogamente e insieme ai *delicta contra sextum* mediante l'uso di violenza, minacce o abuso di autorità compiuti da membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica e da laici che 'godono di una dignità o compiono un ufficio o una funzione nella Chiesa' (can. 1398, § 2), tra i *Delitti contro la*

³³⁷ D.G. ASTIGUETA, *Il canone 1398*, cit., p. 1 del dattiloscritto.

³³⁸ Cfr. M. VISIOLI, *La protezione penale del minore*, cit., p. 606: «non si possono configurare "obblighi speciali" per fedeli laici come invece per chierici e consacrati, motivo per il quale un delitto da essi compiuto non sarebbe rubricabile sotto il titolo V. Ma in caso di complicità o addirittura di iniziativa da parte del minore adolescente (ad esempio di sedici o diciassette anni) [...] non sarebbe del tutto congrua la collocazione neppure sotto il titolo VI, in assenza del pregiudizio dei beni da esso tutelati. Pur integrando il delitto, dunque, l'atto *contra sextum* non si addice sempre e pienamente alla nuova collocazione redazionale».

³³⁹ Giustifica tale ubicazione M. VISIOLI, *La protezione penale del minore*, cit., pp. 610-611: «Lasciare infatti questi delitti sotto "obblighi speciali" permette di comprendere che lo spostamento delle azioni criminali sui minori in altro capitolo non esclude che in qualche modo tali azioni siano connesse anche, seppure in grado diverso, con gli obblighi che un chierico assume entrando nello stato clericale. Una lettura combinata delle due tipologie di delitti, con profili che le accomunano, permette di comprendere che si tratta di azioni che compromettono sia il bene giuridico della vita e dignità della persona, sia quello della vita del chierico con i suoi peculiari doveri. La collocazione in un capitolo preciso non esclude dunque il bene giuridico considerato nell'altro».



*vita, la dignità e la libertà dell'uomo*³⁴⁰: secondo quanto all'unisono preteso, come riscontrato. Insomma, qualche 'lapsus' e qualche abbaglio nella rimeditata sistematica del Libro VI, pure tanto applaudita, sono sopravvissuti. Ma, al di là e senza troppo sottilizzare su tali *défaillances* nel

³⁴⁰ Riporto per esteso le acute riflessioni di G. COMOTTI, *Prevenzione e repressione*, cit., pp. 447-450: «Il nuovo can. 1398 forma, insieme al can. 1397 (che contempla i delitti di omicidio e di aborto), il Titolo VI della Parte II, rubricato ora *De delictis contra hominis vitam, dignitatem et libertatem*; la precedente collocazione sistematica tra i delitti contro obblighi speciali sembrava far passare in secondo piano - almeno sotto questo aspetto - la finalità di tutela della dignità della vittima, evidenziando invece la peculiare contrarietà allo *status* clericale delle azioni ivi sanzionate. Si tratta indubbiamente di un cambio di prospettiva significativo, ripetutamente auspicato in dottrina, che sottolinea l'attenzione della Chiesa e del suo diritto nei confronti delle vittime e che già da molti anni si è avuto negli ordinamenti secolari, come, ad esempio, in quello italiano: la legge 15 febbraio 1996, n. 66, infatti, non solo ha accorpato le precedenti distinte fattispecie della congiunzione carnale violenta e degli atti di libidine violenta nella nuova fattispecie della violenza sessuale, ma ha collocato quest'ultima (art. 609 *bis* c.p.) ed il reato di atti sessuali con minorenni (art. 609 *quater* c.p.) non più tra i "delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume", bensì tra i "delitti contro la persona". /Non si può tuttavia fare a meno di rilevare che il riferimento (inespresso ma innegabile) all'esperienza giuridica secolare (italiana in specie), riscontrabile sovente nella legislazione canonica relativa alla materia qui considerata, non appare sempre congruo con la *ratio* che sorregge le rispettive previsioni normative. La disciplina dei reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni nel codice penale italiano ha, infatti, lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'individuo in ambito sessuale e la pretesa al rispetto della propria sessualità; in tale *ratio* trova giustificazione la loro collocazione tra i delitti contro la persona, tanto è vero che il legislatore italiano non dà rilievo penale al compimento di atti sessuali con persona minorenni consenziente, purché questa abbia compiuto 14 anni, che è il limite di età a partire dal quale viene riconosciuto il diritto di prestare il proprio consenso; un diritto di autodeterminazione nell'esercizio della sessualità che il diritto secolare in genere riconosce anche alle persone portatrici di debilitazioni fisiche o psichiche. /Il diritto canonico, invece, nella configurazione dei delitti *contra sextum cum minore* prescinde completamente dal possibile consenso del minore stesso, il quale addirittura potrebbe avere preso l'iniziativa o sollecitato al compimento dell'azione incriminata, senza che ciò venga di per sé ad alterare la fattispecie delittuosa, finora prevista dal can. 1395, § 2 ed ora nel novellato Libro VI - come già rilevato - dal can. 1398, § 1, 1° (per i chierici) e § 2 (per i membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica e per i laici che ricoprono incarichi ecclesiali). Sotto questo profilo, dunque, non trova completa giustificazione la nuova collocazione sistematica di tale delitto, così come non la trova l'immutata collocazione tra i delitti contro obblighi speciali del can. 1395, § 3, il quale - punendo il chierico che compia nei confronti di chiunque un *delictum contra sextum* mediante l'uso di violenza, minacce o abuso di autorità - sanziona un comportamento che evidentemente viene a ledere la libertà e la dignità della persona, come risulta dal fatto che anche questa fattispecie delittuosa è estesa ai membri degli istituti di vita consacrata ed ai laici dal can. 1398, § 2, il quale è però più coerentemente collocato nel rinnovato Titolo VI».



posizionamento dei canoni, si è autorevolmente ed esattamente osservato ancora sul piano della sostanza, argomentando in particolare sul primo paragrafo del can. 1398 al n. 1, richiamato anche nel paragrafo 3 per altri fedeli, che

“Le azioni incriminate sono contenute nel perimetro dei comportamenti *contra sextum* di un chierico con un minore, area molto ampia e non ben delimitata, come invece si richiederebbe in campo penale. Infatti, anche se le leggi sono caratterizzate da astrattezza e generalità, quelle penali, soprattutto, esigono un’interpretazione stretta a favore del reo, la quale dovrebbe lasciare meno spazio possibile alla discrezionalità del giudice. Quest’ultimo, nell’indeterminatezza della figura criminosa, rischia di godere di un potere eccessivo, contrariamente a quanto insegna la scienza giuspenalistica, che, nell’ipotesi in esame, pare piuttosto trascurata. Nel mettere a fuoco le fattispecie penali nella materia in esame non ci è di guida neppure la giurisprudenza penale canonica, quasi totalmente indisponibile”³⁴¹.

In definitiva, il clima oltremodo surriscaldato nel quale è stata ‘allevata’ e si è infine pervenuti alla riforma del Libro VI su questa materia ha certamente ostruito nel vaglio di soluzioni normative del tutto ben ponderate.

4 - Una non semplice sovrapposizione normativa

Se poi si sposta il grandangolo, più nettamente ancora, sul raffronto tra le norme codiciali con quelle sui *delicta reservata*, la ripresa d’insieme inizia ad annebbiarsi un poco.

Solo due parole relativamente in particolare alla cosiddetta ‘pedopornografia’³⁴²: una ‘etichetta’ non adottata dal legislatore codiciale e del resto non più adatta estendendosi la soglia fino ai diciotto anni di età del soggetto riprodotto³⁴³. Con riguardo a essa, non è il caso qui di

³⁴¹ B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 512.

³⁴² Come rileva M. VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa*, cit., p. 238, «non esiste in diritto il termine “pedofilia” [...]. Per quanto VELM riservi ai minori di 18 anni il termine “pedopornografia”, pare opportuno distinguere tra le età della persona, limitando il prefisso “pedo” a chi è prepubere. D’altra parte sarebbe singolare che una persona di 16 o 17 anni, che per il diritto della Chiesa può contrarre matrimonio canonico (cfr. can. 1083 §1), e dunque per esempio diventare genitore, sia definita ancora con questo termine, come se si trattasse di un infante o un bambino».

³⁴³ Cfr. P. DAL CORSO, *L’evoluzione del diritto penale*, cit., p. 149: «Anche se non viene



confrontare meticolosamente - verbo per verbo, ognuno tipizzante³⁴⁴ - le condotte contemplate nel *Codex Iuris Canonici* (can. 1398, § 1, nn. 2-3)³⁴⁵ con quelle di cui ai disposti sui *delicta reservata* nonché alle prescrizioni del *Vos estis lux mundi*, considerati anche nella loro successione temporale: non ci si può tuttavia non dolere di come la ricomposizione del *collage*, non preteribile anche in relazione alla designazione della competenza a giudicare ogni distinta fattispecie, sia tutt'altro che intuitiva e anzi oltremodo complicata.

Quanto alle immagini di cui al can. 1398, § 1, n. 3³⁴⁶, anzitutto è difficile³⁴⁷, anche con il supporto di periti, stabilire se si tratta di 'minori'³⁴⁸, soprattutto se sono puberi - l'unica cosa che parrebbe

impiegata l'espressione "pedopornografia", di fatto vengono ricomprese nello stesso ambito tutte le condotte nei confronti di soggetti che non hanno compiuto diciotto anni; pur essendo chiaro che la gravità è tanto maggiore quanto minore è l'età delle vittime, probabilmente si è voluto sottolineare la dannosità di questi crimini in ragione dell'autore che li compie, ossia un consacrato, senza operare distinzioni riguardo all'età dei minorenni coinvolti».

³⁴⁴ Cfr. l'analisi di **M. VISIOLI**, *L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell'ordinamento penale canonico*, cit., p. 1004 ss.

³⁴⁵ Cfr. **V. NKOUAYA MBANDJI**, *La répression de la pédopornographie en droit canonique, en droit criminel canadien et dans les instruments juridiques internationaux*, in *Studia canonica*, LV (2021), pp. 477-510.

³⁴⁶ Notano per converso **E. CONDON, J.D. FLINN**, *The Church's new penal canon law: The good, the bad, and the ugly. Analysis, in The Pillar*, 1° giugno 2021, consultabile online all'indirizzo <https://www.pillaratholic.com/p/the-churchs-new-penal-canon-law-the>, come sembri sorprendentemente specifico che un chierico possa essere punito per aver indotto o adescato un minore a partecipare alla produzione di materiale pornografico, ma non punito per aver adescato un minore con l'intento dimostrabile di indurlo a partecipare ad altri tipi di attività sessuale immorale; il 'grooming' è una questione giuridica difficile da analizzare, e da provare definitivamente, motivo per cui la Santa Sede lo ha utilizzato in maniera estremamente circoscritta, ma se si potesse dimostrare chiaramente che un chierico stava adescando un minorenne per una condotta sessuale di tipo diverso, ci si aspetterebbe che si configurasse un delitto canonico; all'Autore, inoltre, sembra probabile che i redattori del testo intendessero riferirsi non a 'pornographice', in latino, ma a 'porneia', un termine più comprensivo, che si ricollega ampiamente al peccato e alla cattiva condotta sessuale.

³⁴⁷ Per alcuni problemi in relazione alle immagini cfr. **M. VISIOLI**, *L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell'ordinamento penale canonico*, cit., p. 1006 ss.

³⁴⁸ Cfr. **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore*, cit., p. 619: "non è sempre facile determinare l'età dei soggetti coinvolti. Se prima dell'entrata in vigore di *VELM* e del *Rescriptum* del 3 dicembre 2019 l'età dei 14 anni era più facilmente verificabile, con i 18 anni ciò è più difficile. In taluni casi sarà opportuno affidarsi a periti, avendo cura tuttavia di determinare il grado di certezza delle loro conclusioni".



accertabile in riproduzioni fotografiche *et similia* che presumibilmente mostrano gli organi genitali -: ma si tratta di obiezione sulla quale già molto si è disquisito in relazione alla parabola normativa dei *delicta graviora* e qui rinvio alla letteratura che se n'è occupata. Si cumula inoltre un'ulteriore, appuntito scoglio, quello di discernere come si riconosceranno dalle sole fattezze le 'persone che abitualmente hanno un uso imperfetto di ragione' (*Codex Iuris Canonici* e norme sui *delicta reservata*), al di là evidentemente di casi lampanti (persone con sindrome di Down o di cui l'*handicap* psichico si evince da un'inequivocabile infermità o menomazione somatica): atteso appunto che potrebbe non esserci una conoscenza diretta della persona ritratta. Tra l'altro, se si applicasse rigorosamente il disposto sul dolo richiesto per commettere il delitto dovrebbe essere assodata la consapevolezza che chi è fotografato si trova in questo stato. Poiché, poi, come già il "turpe patrata" dell'art. 6, n. 2, delle *Normae* del 2010, del pari il "libidinis vel lucri causa" della stessa norma nella versione del 2021 non corrisponde al codiciale "contra bonos mores"³⁴⁹ - tradotto in italiano con 'immoralmente', forse in modo non del tutto ineccepibile³⁵⁰ - occorrerà, anche qui, ricomporre il puzzle degli

³⁴⁹ M. VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa*, cit., p. 244, rilevava anche che il *Motu Proprio Vos estis lux mundi* non fa riferimento al fine "facendo così rientrare nella fattispecie delittuosa ogni genere di acquisizione e possesso di questo materiale, anche senza finalità turpi. È il caso, per esempio, di chi detiene il materiale per motivi di ufficio, di studio, o per il perseguimento penale del fenomeno, come nelle diocesi e istituti di vita consacrata nei cui tribunali vengono condotti processi giudiziari canonici aventi per oggetto questo materiale. Se è vero che in caso di un chierico accusato la normativa di riferimento è SST, con la conseguente competenza della CDF, è altrettanto vero che tale normativa sembra non essere pienamente allineata a VELM".

³⁵⁰ Secondo il chiarimento, in risposta a domanda specifica, di D. CITO, in "Vi spiego la riforma del Codice di Diritto Canonico", cit., «Sempre sulla questione minori: tra le azioni sanzionate nel canone 1398 si contempla anche - riporto integralmente - chi "immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione". Perché si è voluto specificare "immoralmente"? L'utilizzo dell'avverbio va inteso in questo senso: si può detenere quel tipo di materiale in maniera non immorale per motivi professionali, come è il caso del giudice ecclesiastico che lo esamina o degli inquirenti che lo sequestrano. C'è anche il caso di chi potrebbe acquistare un computer o uno smartphone di seconda mano e non sapere della presenza di un hard disk con immagini pedopornografiche, detenendolo quindi inavvertitamente. Il canone, dunque, stabilisce che oltre alla materialità occorre anche l'intenzionalità negativa del gesto»: pare una spiegazione giuridicamente non del tutto appagante. Nota D.G. ASTIGUETA, *Il canone 1398*, cit., p. 4 del dattiloscritto: «Il can. 1398 parla di "acquisto immorale" ("contra bonos mores"); evidentemente l'immoralità non sembra essere generale, ma direttamente nell'acquisto dell'immagine. Se uno rubasse un computer nel quale si trovassero delle



eterogenei fattori che sostanziano ogni fattispecie criminosa³⁵¹: non solo per definire la perpetrazione dello specifico delitto e fissare la pena ma pure, come cennato, ancor prima, per attribuire la competenza a giudicare - laddove l'accusato sia un ordinato *in sacris* - alla Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede ovvero all'ordinario³⁵². Già con la promulgazione del *Vos estis lux mundi*, il quale peraltro, sempre quanto alla *mens rea*, richiede, a sua volta, "scopi prevalentemente sessuali"³⁵³, si era agitato il problema di focalizzare chi dovesse giudicare sulle fattispecie criminose da esso eventualmente sancite - eventualmente perché, come già emerso, v'era chi negava fossero stati tipizzati nuovi delitti -: se la Congregazione per la dottrina della fede o no, con le conseguenti e corpose differenze disciplinari, ad esempio, quanto alla prescrizione dell'azione criminale, all'adozione di misure cautelari fino alla pena perpetua comminabile anche con decreto extragiudiziale³⁵⁴. Lo stesso *Vademecum* prodotto dalla Congregazione e pubblicato nel luglio 2020 si sofferma su questo discrimine³⁵⁵, da tracciarsi anche con riferimento ai

immagini pornografiche, non commetterebbe questo delitto perché il suo atto va diretto al computer e non alle immagini».

³⁵¹ Cfr. alcune osservazioni di **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore*, cit., p. 619, sia pur con riferimento alla precedente versione dei *delicta graviora*.

³⁵² Cfr. **D. CITO**, *Le nuove "Norme"*, cit., pp. 330-331: «L'art. 6, 2° pur riproducendo sostanzialmente il can. 1398 §1, 3° CIC introduce una modifica (anche rispetto alla versione delle Norme/2010) che potrebbe influire sulla competenza o meno della CDF a giudicare il delitto. [...] L'art. 6, 2° delle Norme/2021 utilizza [...] l'espressione "a fine di libidine o di lucro" che possono senz'altro essere le più frequenti ma non le uniche, non solo nel caso di furto ma ad esempio anche nella divulgazione di materiale pornografico minorile per vendetta, ritorsione senza alcun riferimento sensuale o commerciale. In tal caso è sempre la CDF competente, come quando si utilizzava l'espressione "turpe patrata" oppure lo è solo quando ricorrono queste ipotesi di "finalità specifiche" di libidine o di lucro e negli altri casi sarà competenza dell'Ordinario?».

³⁵³ Cfr. i rilievi di **V. NKOUAYA MBANDJI**, *La répression de la pédopornographie*, cit., p. 488 ss. Si veda la spiegazione che fornisce dell'espressione **D.G. ASTIGUETA**, *Lettura di Vos estis lux mundi*, cit., p. 526 ss.

³⁵⁴ Cfr., per tutti, le considerazioni di **J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO**, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, in *Estudios eclesiásticos*, XCIV (2019), p. 685. Rinvio, inoltre, alla tematizzazione di tali problematiche che ho sviluppato in **G. BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale*, cit., *passim*, ma segnatamente p. 134 ss.

³⁵⁵ Cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Vademecum*, cit., p. 7, n. 5: «La revisione del motu proprio SST, promulgata il 21 maggio 2010, ha sancito che al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione (cfr. art. 6 § 1, 1° SST). Circa l'uso dell'espressione "adulto vulnerabile", altrove



cambiamenti legislativi via via intervenuti circa l'età del minore³⁵⁶ in qualche modo invischiato nel 'materiale pedopornografico' (sintagma invero adoperato dal solo *Motu Proprio* del 2019³⁵⁷ e non trasbordato nel Codice). Ma anche ora la matassa resta, almeno parzialmente, da dipanare, per fugare lo sclerotizzarsi dell'incertezza giuridica sia sulle norme di diritto sostanziale sia su quelle di diritto processuale, inaccettabile perché si involgono diritti inalienabili delle persone: "come è solo possibile pensare che possa darsi un reale diritto di difesa quando non si ha chiarezza e certezza della norma in base alla quale si dovrebbe essere giudicati e, segnatamente nel diritto penale, imputati?"³⁵⁸.

descritto come "ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa" (cfr. art. 1 § 2, b VELM), va ricordato che tale definizione integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza della CDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi "ha abitualmente un uso imperfetto di ragione". Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cfr. art. 7 § 1 VELM)».

³⁵⁶ Cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Vademecum*, cit., p. 7, n. 6: "SST ha inoltre introdotto (cfr. art. 6 § 1, 2° SST) tre nuovi delitti che riguardano una tipologia particolare di minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1° gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. Dal 1° giugno al 31 dicembre 2019 l'acquisizione, la detenzione, e la divulgazione di materiale pornografico che coinvolga minori fra i 14 e i 18 anni di età commessi da chierici o da membri di Istituti di Vita consacrata o di Società di vita apostolica sono delitti di competenza di altri Dicasteri (cfr. artt. 1 e 7 VELM). Dal 1° gennaio 2020 la competenza è della Congregazione per la Dottrina della Fede". L'ultima modifica cui si riferisce il *Vademecum* è quella introdotta dal *Rescriptum ex audientia SS.mi*, firmato dal segretario di Stato **P. PAROLIN** e dal prefetto della Congregazione per la dottrina della fede **L.F. LADARIA** e datato 3 dicembre 2019, cit., modifica entrata in vigore appunto il 1° gennaio 2019.

³⁵⁷ Cfr. le considerazioni di **V. NKOUAYA MBANDJI**, *La répression de la pédopornographie*, cit., p. 481 ss., che riassume di nuovo il dibattito circa la portata normativa del *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, illustrando le posizioni dottrinali molto diverse al proposito: con particolare riferimento alla cosiddetta pedopornografia. L'Autore, peraltro, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Libro VI, esprime la seguente opinione: "Salvo meliori iudicio, il nous semble que les faits décrits dans VELM laissent paraître de nouveaux délits et non pas seulement une explicitation des délits préexistants", soffermandosi sul confronto e l'analisi approfondita delle diverse fattispecie, nonché sulle sanzioni canoniche previste; su quest'ultimo punto e sugli interrogativi non semplici che si pongono, oltre che su alcuni chiarimenti che sarebbero opportuni cfr. in particolare *ivi*, p. 491 ss.

³⁵⁸ **B. ESPOSITO**, *Le radici del diritto naturale alla difesa nell'insegnamento e nella disciplina recente della Chiesa cattolica*, in *Folia theologica et canonica*, VIII (2019), p. 242.



Registro poi per connessione col tema ora in esame che, sempre nelle emendate norme sui *delicta reservata*, è stata aggregata alla previsione del delitto contro il sesto comandamento del decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione la clausola secondo la quale 'l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente' (art. 6, n. 1). Il legislatore canonico pare non avvedersi del tutto dell'effetto davvero dirimpente dell'addizione di poscritti normativi sulla configurazione dei reati. Tale non lieve *escalation* - l'errore, tra altro, potrebbe essere colpevole o incolpevole³⁵⁹ - è infatti lapalissianamente in grado di far vacillare se non franare l'impostazione acquisita relativamente all'elemento psicologico per la configurazione del delitto prima di tale specificazione. La precisazione resta peraltro non estensibile analogicamente *ex can. 19* né alla pornografia minorile (art. 6, n. 2) o alle ipotesi di cui al can. 1398, § 1, n. 3, ma neppure al can. 1398, § 2, circoscrivendosi, semmai, per taluno, «al solo chierico che commette il delitto indicato nell'art. 6, 1° delle "Norme" e del can. 1398 §1, 1° e 2° che rientrano nelle previsioni dell'art. 6, 1°»³⁶⁰. Comunque, si

«aggiunge un'eccezione mancante al can. 1398 §1 [...], ed è anche, sia detto per inciso, uno dei casi in cui due normative penali (Libro VI e Norme/2021) pur entrando in vigore il medesimo giorno risultino discordanti, ma soprattutto introduce un elemento che va armonizzato con i principi generali del diritto penale, in particolare con il can. 1321 §2 che stabilisce tassativamente che: "nessuno è

³⁵⁹ Non individua profili critici nella norma **P. DAL CORSO**, *Le nuove Normae de delictis*, cit., pp. 153-154: "L'inciso è del tutto inedito poiché non previsto nemmeno nel corrispondente nuovo can. 1398 CIC. Esso fuga ogni dubbio che possa sorgere in sede applicativa qualora si presenti l'eventualità che il chierico ignorasse in buona fede l'età del soggetto, magari perché le sembianze non lasciavano tradire il sospetto che non fosse adulto, o quando egli sia caduto in errore su un particolare così rilevante, fosse anche per inganno dello stesso minore; non si precisa infatti se l'errore sia colpevole o incolpevole e non sembra legittimo restringere il campo al primo caso. Siffatte ipotesi non sono infrequenti e il Legislatore ha evidentemente ritenuto di normare un orientamento formatosi nella prassi, che consolida una linea di estrema severità e rigore nel sanzionare il crimine, fermandosi all'oggettività del fatto e limitando la discrezionalità dell'autorità giudicante in ragione dell'elevata efferatezza e dannosità delle condotte contemplate. Poiché la specificazione restringe il diritto di difesa, dal momento che esclude l'applicabilità di circostanze favorevoli al reo - sia esimenti che attenuanti -, è soggetta ad interpretazione stretta ai sensi del can. 18 CIC. Ciò non toglie che eventuali provocazioni o raggiri operati dal soggetto passivo possano comunque considerarsi nella determinazione della pena".

³⁶⁰ **D. CITO**, *Le nuove "Norme"*, cit., p. 329.



punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa”³⁶¹.

Se si è ipotizzato che “nel caso in esame, stante l’esercizio di un’attività moralmente e giuridicamente proibita, si stabilisce una presunzione *iuris et de iure* riguardo alla conoscenza dell’età della vittima”³⁶², non sarebbe altresì del tutto peregrino prefigurare come attraverso quest’inedita clausola si rasenti in qualche modo l’immissione nell’ordinamento canonico della responsabilità oggettiva: quasi imitando una norma di recente emanata nel diritto vaticano - diritto statutale, sia pur peculiare -, la quale è stata peraltro fortemente criticata derogando ai principi in materia di dolo e di errore sul fatto, invocandosene pertanto una rettificazione³⁶³. Dunque, la decifrazione delle fattispecie che oggi addiventano al sindacato della giustizia ecclesiastica può presentarsi talora come particolarmente disagiata e involuta nel raffronto e collegamento - non aggirabili - tra norme speciali e previsioni codicili: in particolare, la ricostruzione dell’elemento soggettivo sarà ben diversa per il delitto riservato alla Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede e per i delitti di cui al can. 1398 ove l’inciso suddetto non compare.

In modo non dissimile l’identificazione delle ‘persone alle quali il diritto riconosce pari tutela rispetto a quelle che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione’, formula anch’essa inedita inserita nei nn. 1 e 2 del can. 1398, § 1, scatenerà un vivace dibattito dottrinale³⁶⁴, nonché, anche per le multiple concatenazioni con i diritti ‘civili’³⁶⁵, variegata e

³⁶¹ D. CITO, *Le nuove “Norme”, cit.*, p. 329.

³⁶² Così D. CITO, *Le nuove “Norme”, cit.*, p. 330, il quale aveva appena asserito: “anche nel caso di ignoranza od errore sull’età della vittima, il chierico volontariamente compie un atto moralmente e giuridicamente colpevole e pertanto non vi è un discrimine tra atto lecito ed atto proibito, anche se certamente non sarebbe penalmente rilevante in modo diretto ma lo potrebbe essere per lo scandalo causato e per altre ragioni in forza del can. 1399”.

³⁶³ Rinvio alla trattazione di C. GENTILE, *La tutela dei minori nell’ordinamento vaticano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit.*, n. 13 del 2020, p. 17.

³⁶⁴ Cfr. quanto suggerisce J.A. RENKEN, *The delicts of sexual abuse, cit.*, p. 8 del dattiloscritto.

³⁶⁵ Cfr. B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale, cit.*, p. 507: «La norma in esame al §1, nn. 1-2, [...] equipara al minore la persona “alla quale il diritto riconosce pari tutela” di quella “che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione”. L’intervento del “diritto” che dispone detta equiparazione è pure in forma stabile, anche se eventualmente modificabile, e deve rispettare il dettato del can. 98 §2, che afferma: “per ciò che attiene alla costituzione dei tutori e alla loro potestà, si osservino le disposizioni del diritto civile, a meno che non si disponga altro dal diritto canonico, o il vescovo diocesano in casi



diversificate applicazioni nella prassi: perniciose perché foriere di discriminazioni nel trattamento e dunque non raccomandabili. È bensì vero che non si è opportunamente accolta nel *Codex Iuris Canonici* l'assai controversa definizione di 'persone vulnerabili'³⁶⁶ "anche occasionalmente" di cui al *Motu Proprio Vos estis lux mundi*³⁶⁷ (emulando la legislazione vaticana di qualche settimana anteriore³⁶⁸), *ictu oculi* difficilmente accertabile e provabile (soprattutto a notevole distanza cronologica dall'evento)³⁶⁹ e che "presta il fianco a fumose incriminazioni

determinati abbia per giusta causa stimato doversi provvedere con la nomina di un altro tutore". /Le figure che gli ordinamenti civili prevedono a protezione della persona abitualmente con un uso imperfetto della ragione o "alla quale il diritto riconosce pari tutela" possono assumere nomi e configurazioni diverse».

³⁶⁶ Cfr. i pertinenti rilievi di **P. DAL CORSO**, *Gli interventi legislativi di Francesco*, cit., p. 200 ss.

³⁶⁷ L'art. 1, § 2, b), del *Motu Proprio Vos estis lux mundi* così definisce la persona vulnerabile: "ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa". Tale categoria è presente anche nel già citato *Motu Proprio Come una madre amorevole* (Introduzione e art. 1, con la locuzione "adulti vulnerabili") e nella Legge di **FRANCESCO** per lo Stato della Città del Vaticano, n. CCXCVII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, pp. 6-7, ove si parla appunto di "persone vulnerabili". Si sofferma su questa previsione e sulle problematiche che suscita **M. VISIOLI**, *Il diritto penale della Chiesa*, cit., p. 246 ss.

³⁶⁸ Sottolinea le difficoltà sollevate dalla citata legge vaticana n. CCXCVII del 26 marzo 2019 proprio a questo riguardo **C.-M. FABRIS**, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXVI (2019), 2, pp. 397-416. Cfr. anche **G. NÚÑEZ**, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius canonicum*, LIX (2019), pp. 331-358. Per una critica argomentata alla mutuazione della categoria di persona vulnerabile dal diritto secolare, stravolgendone tuttavia in qualche modo la funzione, si veda **G. COMOTTI**, *Prevenzione e repressione*, cit., pp. 449-450, in particolare la nota 16, ove anche citazione di dottrina a riprova.

³⁶⁹ Come commenta **P. DAL CORSO**, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 135: «le espressioni "stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica" e "privazione della libertà personale" non sono di immediata ed inequivocabile comprensione ed applicazione in rapporto alle concrete situazioni che possono presentarsi. Potrebbero includersi, ad esempio, casi di persone che attraversano momenti di turbamento, magari per una delusione, o di chi si trova sì in stato di limitazione della propria libertà, ma non privato della sua capacità di autodeterminazione, entro limiti consentiti. In sede interpretativa ed applicativa si rischia di estendere il concetto ad una serie molto ampia di vulnerabilità, a discapito della certezza delle situazioni giuridiche».



che sconfinano dal principio di legalità³⁷⁰: ma non la si è neppure rigettata, restandosi in un 'limbo' del pari criticabile *in subiecta materia*, tanto che qualche Autore, per certi delitti³⁷¹, fa coincidere 'la persona cui il diritto riconosce pari tutela' con «la misma persona a la que VELM denomina "persona vulnerable"»³⁷². In uno dei primi aurorali commenti al Libro VI si è sottilmente annotato:

“Non è di immediata comprensione tale espressione, ma almeno viene ancorata al diritto la valutazione della condizione di fragilità e non lasciata, come nel VELM, alla discrezionalità di chi applica la legge. Si tratta anzitutto di capire a quale diritto ci si riferisce: solo quello canonico o anche quello secolare? In quest'ultima ipotesi, potrebbe ricomprendersi, ad esempio, chi è portatore di patologie certificate che lo rendono degno di una particolare tutela giuridica”³⁷³.

In definitiva, la decrittazione resta ostica, al punto tale da sospingere addirittura uno dei membri del *coetus* più ristretto che ha condotto in porto la riforma ad apostrofare tale circonlocuzione come non felice³⁷⁴.

³⁷⁰ B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 506.

³⁷¹ Cfr. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 663, ove pone una differenza per la cosiddetta pedopornografia.

³⁷² J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 662, che rinvia poi alla definizione di persona vulnerabile data dal *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, richiamando altresì la citata legge n. CCXVII per lo Stato della Città del Vaticano del 26 marzo 2019, e afferma: “se ve cómo la legislación del Estado Vaticano ha sido un prototipo y un elemento impulsor en esta materia” (*ivi*, p. 663). Nel senso dell'identificazione cfr. anche A. RAVA, *Castità "tradita": causa di dimissione dei religiosi dall'Istituto e modus procedendi*, in *La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica*, cit., p. 1074.

³⁷³ P. DAL CORSO, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 149.

³⁷⁴ Cfr. D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., pp. 378-379: «Sembra un adattamento di VELM, art. 1 §2, a, che trattando dei minori include quelle persone “per legge ad essa equiparate”. In questo caso si tratta delle persone che mancano dell'uso della ragione (can. 99). Il punto è che “pari tutela” e “ad essa equiparate” non sembrano essere lo stesso soggetto, poiché non si tratta di un minore né di una persona che manca dell'uso di ragione. /Si potrebbe considerare qui la “persona vulnerabile”? Infatti, per evitare l'utilizzo di questa espressione, che non ha trovato un'accoglienza favorevole nella dottrina e che già ha provocato confusioni nel momento pratico di considerare le possibili vittime, si è costruita questa circonlocuzione che non sembra essere molto felice, perché risulta difficile da capire. Infatti, non possiamo trovare un parallelo del termine né nel CIC né nelle leggi speciali; questo ci obbliga ad andare per deduzione, tenendo conto dei riferimenti a VELM, per capire di quale persona si tratti»; lo stesso Autore, sempre riguardo a tale questione, conclude in *Il canone 1398*, cit., p. 5 del dattiloscritto: “Ovviamente, questo modo di ragionare, o, ancor più, d'interpretare la legge è contorto e



È comprensibile come sull'onda emotiva dell'orrendo fenomeno degli abusi su persone indifese non si volesse lasciare nessuno spiraglio all'impunità: tuttavia la quadruplicazione (almeno) delle 'tassonomie canoniche' (chi manca abitualmente dell'uso di ragione di cui al can. 99³⁷⁵; chi abitualmente ha un uso imperfetto della ragione di cui all'art. 6 delle norme sui *delicta reservata* e al can. 1398, § 1, nn. 1-2; l'adulto vulnerabile e la persona vulnerabile di cui, rispettivamente ai *Motu Proprio Come una madre amorevole* e *Vos estis lux mundi* - "anche occasionalmente"³⁷⁶ -; colui al quale il diritto riconosce pari tutela di cui ancora al can. 1398, § 1, nn. 1-2³⁷⁷), a volte acriticamente desunte dal diritto secolare (in specie appiattendosi maldestramente a quello italiano)³⁷⁸, non potrà non generare seri stridori interpretativi³⁷⁹, come ripetutamente emerso, segnatamente nella giurisprudenza.

possiamo già prevedere molti problemi nella sua applicazione. Evidentemente saranno la dottrina e la prassi giudiziaria a determinare il contenuto di tale locuzione".

³⁷⁵ Il canone assimila tale soggetto all'infante, *infans* (non al *minor*): cfr. le puntualizzazioni di **M. VISIOLI**, *L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell'ordinamento penale canonico*, cit., p. 1008 ss.

³⁷⁶ Ricordo che per tale *Motu Proprio Vos estis lux mundi* sta decorrendo il triennio *ad experimentum*: dunque la definizione di persona vulnerabile potrebbe essere cambiata.

³⁷⁷ Spiega **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore*, cit., p. 621: «Quest'ultima definizione rimanda ai diversi luoghi degli ordinamenti e comprende le diverse definizioni sopra ricordate. /Da notare che opportunamente il can. 1398 non parla di "equiparazione", che nei testi normativi attualmente in vigore è sostenibile per il can. 99 ("*infantibus assimilatur*") e per SST art. 6 ("*minori aequiparatur*") , ma non per VELM artt. 1 §1 a; 1 §2, b; 12 §2 ("*minore o persona vulnerabile*"), ma di "pari tutela" ("*cui ius parem tutelam agnoscit*"). In tal modo non entra nella definizione della specifica tipologia giuridica, come fa VELM e non invece SST, affidando così alla giurisprudenza il compito di individuare le fattispecie. Così facendo tuttavia non rinuncia a introdurre ugualmente la categoria dell'"uso imperfetto di ragione", che di per sé sembra pleonastico in quanto riassorbito nella successiva "pari tutela" riconosciuta dal diritto. In questa scelta si può vedere una particolare sottolineatura del riferimento alle *Normae de gravioribus delictis*, trattando nel caso di delitti per lo più riservati alla CDF, oltre che una volontà di confermare ulteriormente la definizione collaudata da SST».

³⁷⁸ Cfr. le osservazioni di **P. DAL CORSO**, *Gli interventi legislativi di Francesco*, cit., p. 193 ss.; e di **G. COMOTTI**, *L'influsso della legislazione civile*, cit., pp. 237-243, il quale tra l'altro osserva: «trova ingresso nella terminologia canonica una categoria, quale è quella di "persona vulnerabile", sorta in contesti ordinamentali diversi, nei quali ha però un diverso significato, in quanto è utilizzata in ambito processuale e non per configurare un particolare elemento della fattispecie delittuosa» (*ivi*, p. 240).

³⁷⁹ Ad esempio commentando il can. 1398, **J. ARIAS, J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 943, assumono: «Occorre tener conto [...] che mentre alcuni dei reati considerati nel c. sono di competenza esclusiva della Congr. per la Dottrina della Fede, altri invece non lo



Pare dunque che l'intento di addivenire a una metodica e levigata tipizzazione anche dei delitti *contra sextum* sia restato in parte disatteso e frustrato. Dovendo quindi la dottrina responsabilmente pungolare il legislatore a non sedersi sugli allori, nell'aspirazione inesausta a un sempre più ottimale servizio a profitto di tutti i *christifideles* e della Chiesa: lo impone il calvario straziante di questi ultimi trent'anni, in cui il diritto canonico ha annaspato, tallonato da una realtà rivelatasi un incubo terrificante.

Sezione IV - Pronostici e auspici, ancora, *de iure condendo*

Oltre a tali interventi di microchirurgia all'interno del dettato codiciale, pazienti e puntigliosi ma - *omnia in omnibus* - di contorno e comunque ben sagomabili dalla dottrina - in parte tra l'altro derivanti dall'intersecarsi spesso cigolante con le fonti penali o comunque con quelle con riverberi penali ancora orbitanti attorno al *Codex Iuris Canonici*³⁸⁰ -, saranno da adattare quei canoni del *Codex Iuris Canonici* che fanno ancora riferimento al previgente Libro VI. Ad esempio, per il can. 695, § 1, relativo al procedimento per la dimissione dei religiosi³⁸¹ dall'istituto³⁸², con il *Motu*

sono. Non sono riservati al Dicastero: a) i reati non commessi da chierici (§ 2); b) i reati di pedo-pornografia di cui al 1, 3° concernenti minori di età superiore ai 14 anni; c) i reati nei confronti di soggetti "vulnerabili" distinti dai minori di diciotto anni o di soggetti con uso imperfetto della ragione. Il testo del canone, comunque, non usa la nozione non del tutto definita in dottrina di "soggetto vulnerabile", utilizzando invece una formulazione indiretta (persone alle quali il diritto riconosce pari tutela) che comprende ogni possibile forma di debolezza della vittima»; a parte il non aggiornamento relativamente alla competenza della Congregazione (ora Dicastero) sulla cosiddetta pedopornografia, forse troppo generica la spiegazione delle persone alle quali il diritto riconosce pari tutela.

³⁸⁰ Ho più volte ricordato, in particolare, le norme sui *delicta reservata* e i due *Motu Proprio Come una madre amorevole* e *Vos estis lux mundi*.

³⁸¹ Cfr. le precisazioni di **A. BORRAS**, *Le nouveau Droit pénal*, cit., p. 44. Si veda recentemente la trattazione di **A. RAVA**, *Castità "tradita": causa di dimissione dei religiosi dall'Istituto e modus procedendi*, cit., p. 1059 ss., il quale argomenta in base al nuovo testo del Libro VI, auspicando peraltro la revisione (non ancora avvenuta) del can. 695. Interessanti considerazioni sui procedimenti a carico di chierici religiosi sviluppa anche **S. RENNA**, *Le linee procedurali per l'applicazione delle Facoltà speciali concesse alla Congregazione per il clero*, cit., specialmente p. 1053 ss.

³⁸² Per alcune questioni interpretative emergenti, comunque, al proposito cfr. **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore*, cit., p. 613. Per ulteriori necessarie modifiche al Codice cfr. i suggerimenti di **G. NÚÑEZ**, *La protección del menor*, cit., p. 854 ss.; e di **J.A. RENKEN**, *The delicts of sexual abuse*, cit., pp. 8-9 del dattiloscritto.



Proprio Recognitum Librum VI del 26 aprile 2022³⁸³ tale ‘concordanza’, rimandandosi, nella versione revisionata, ai nuovi canoni 1395, 1397 e 1398, è già stata (forse troppo) fulmineamente³⁸⁴ effettuata.

Ma, soprattutto, rimangono pericolosamente in sospeso alcuni quadranti delle codificazioni che non possono essere obliterati e che invece vanno fronteggiati di petto: approfittando impavidamente di

³⁸³ Cfr. **FRANCESCO**, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» «Recognitum Librum VI»*, 26 aprile 2022, in *L'Osservatore Romano*, 26 aprile 2022, p. 7.

³⁸⁴ La nuova versione del canone recita: “Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1395, 1397 et 1398, nisi in delictis, de quibus in cann. 1395 §§2-3, et 1398 §1, Superior maior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandalis satis alio modo consuli posse”. Suscita invero perplessità la qualifica come *delictum* delle fattispecie contemplate dal can. 1395 ai paragrafi 1 e 2 che sono previste solo per i chierici (mentre la fattispecie penale di cui al paragrafo 3 è stata estesa ai membri di istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica - non chierici - dal can. 1398, § 2): è vero che l’espressione “delicta” compariva anche nel precedente testo (ed era inadatta per il rimando al can. 1395: cfr. in questo senso **V. DE PAOLIS**, *La vita consacrata nella Chiesa*, ed. rivista e ampliata a cura di V. MOSCA, Marcianum Press, Venezia, 2011, p. 580), ma forse si poteva cogliere l’occasione e rendere il quadro coerente. La dimissione ‘necessaria’ dei religiosi - sulle diverse tipologie di dimissione (in particolare, *ipso facto*, obbligatoria e facoltativa) cfr. recentemente **A. RAVA**, *Castità “tradita”: causa di dimissione dei religiosi dall’Istituto e modus procedendi*, cit., p. 1066 ss. - nei casi di cui al nuovo can. 695, § 1 (cann. 1395, § 1, e 1397) implica, poi, in qualche modo un trattamento più rigoroso rispetto ai chierici, puniti solo eventualmente con la dimissione dallo stato clericale. Quanto all’ultima parte del canone, lasciata intatta rispetto all’anteriore dettato, **V. DE PAOLIS**, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 581, notava: “Tra i criteri offerti al Superiore perché egli non proceda, da una parte si pone la condizione che la dimissione non sia del tutto necessaria e dall’altra che si possa provvedere sufficientemente all’emendamento del religioso e al ristabilimento della giustizia e alla riparazione dello scandalo in altro modo. Come si fa a sapere che non è necessaria la dimissione se non quando si pensa che si può provvedere sufficientemente in altro modo all’emendamento del reo, alla giustizia e alla riparazione dello scandalo? In realtà i fini della pena non si possono ridurre che ai tre indicati. Adempiuti sufficientemente i tre fini, la pena viene a mancare del suo fondamento e quindi non c’è più ragione per procedere. Non è necessario pertanto procedere alla dimissione quando si sia provveduto sufficientemente in altro modo ai tre fini indicati”. E sempre De Paolis, con riferimento al canone nel Codice previgente rilevava: “Quanto poi alla limitazione al solo caso dei delitti di cui al can. 1395 § 2, c’è da pensare che il legislatore abbia voluto togliere qualsiasi criterio discrezionale al Superiore, data la gravità dei delitti di cui nelle altre ipotesi” (*ivi*, p. 582); è evidente che questo discorso perde consistenza dinanzi al fatto che nel novellato canone la dimissione non è ‘necessaria’ per i delitti di cui ai cann. 1395 §§ 2-3 e 1398 § 1, dei quali credo non si possa negare la gravità (si pensi alle ipotesi in cui vittime sono minori; si vedano peraltro alcune considerazioni sempre di **A. RAVA**, *Castità “tradita”: causa di dimissione dei religiosi dall’Istituto e modus procedendi*, cit., pp. 1076-1077, anche in nota).



questa fervida età, fremente *de iure condendo*, in un pontificato che non indietreggia dinanzi alle sfide legislative. È certamente saggio non sommergere il popolo di Dio con una massa ipertrofica e altalenante di provvedimenti, i quali possono disturbare e stordire, dovendosi, invece, ambire alla stabilità normativa, specie penale: ci sono tuttavia taluni interventi che non possono essere posticipati per fugare insorgenti contraddizioni.

1 - Riprendere in mano il Libro VII *De processibus*

Anzitutto, purtroppo, in uno degli ultimi stadi dell'*itinerarium* legislativo³⁸⁵, si è deciso di accantonare la modificazione di alcuni canoni del Libro VII che forse, invece, era essenziale anche e proprio nella prospettiva di una migliore prevenzione e punizione dei delitti: nelle prime bozze, infatti, si comprendevano "canones qui inveniuntur in aliis locis Codicis", in particolare concernenti il processo penale, ma poi essi sono inspiegabilmente tramontati³⁸⁶. Eppure, tale riforma non deve essere elusa poiché, come ho in precedenza recensito, non si può negare che il tracollo del sistema penale canonico sino a oggi vigente discendeva solo parzialmente dalla deficitaria determinazione delle pene rispetto alle fattispecie delittuose o dalla scadente tipizzazione di queste ultime: per converso essa era e potrebbe essere ancora frequentemente cagionata dall'*ignorantia* e imperizia dei pastori *in procedendo*, a causa della quale vescovi e superiori, al momento della *notitia criminis*, spesso non sanno come muoversi né dispongono di risorse umane, cioè di personale canonicamente ferrato, preparato allo scopo e in grado di ausiliarli e coadiuvarli.

Da tempo, del resto, si lamenta come appaia illogico e assurdo che ci sia un unico e laconico canone sulla procedura amministrativa. Nonostante in effetti si sia schivata, nel can. 1342, la temuta espansione della medesima con riguardo alle pene perpetue come la *dimissio e statu clericali*, si può tranquillamente presagire che essa continuerà a essere largamente usata. Proprio a questo riguardo pare, inoltre, oramai notevole

³⁸⁵ P. DAL CORSO, *L'evoluzione del diritto penale*, cit., p. 143, informa che la parte della bozza relativa al processo penale "dal 2019 è stata stralciata".

³⁸⁶ Inoltre, come riferisce D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 353, la prima bozza del nuovo Libro VI, prevedeva anche la "proposta di pubblicare un *vademecum* che indicasse ai meno esperti come applicare le norme".



la divergenza teorica creatasi tra le norme processuali codiciali e quelle speciali dedicate ai *delicta reservata* alla Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede, segnatamente quanto al rapporto tra processo giudiziale ed *extra iudicium*. Tra l'altro, le nuove norme sui *delicta reservata*, incedendo sulla strada già imboccata nei precedenti aggiustamenti normativi, sembrano 'normalizzare' ulteriormente la forma extragiudiziale per imporre o dichiarare sanzioni³⁸⁷, facendo definitivamente cadere ogni propensione legislativa verso il processo penale giudiziale e arrivandosi per contro a una totale perequazione con la via amministrativa nella persecuzione dei crimini: con ciò discostandosi e anzi in rottura e quasi ribaltamento³⁸⁸ dell'assunto sinora sposato dalle codificazioni che, anche nella versione del *Codex Iuris Canonici* inaugurata nel 2021, attribuiscono una priorità al processo penale giudiziale quale procedimento 'ordinario' *versus* il procedimento extragiudiziale, per converso 'straordinario' (*extra ordinem iudicarium*)³⁸⁹.

Stante comunque una certa proclività oramai indomabile verso la via amministrativa³⁹⁰ in generale e non solo nella Curia romana - che ha rappresentato un attivo 'apripista'³⁹¹ -, è più che mai urgente *manuducere*

³⁸⁷ Così si esprime, motivando con un confronto con la precedente redazione delle norme, M. TEIXIDOR VIAYNA, *L'assetto procedurale*, cit., p. 68. Rinvio inoltre all'esposizione di W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial (c. 1720). Análisis, crítica, propuestas*, in *Ius canonicum*, LXI (2021), p. 66 ss., il quale ripercorre sinteticamente ma esaurientemente le tappe del "fenómeno de esa normalización".

³⁸⁸ Cfr. C. GENTILE, *Le nuove Norme sui delitti*, cit., p. 53.

³⁸⁹ Cfr. W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., p. 69.

³⁹⁰ Recentemente J.I. ARRIETA, *La funzione pastorale*, cit., p. 57, esprime la sua particolare opinione: "L'apertura alla via amministrativa, però, non è stata fatta per motivi di semplicità o per velocizzare i provvedimenti; due ragioni che, quanto riguarda il processo giudiziale, risultano quantomeno discutibili. Secondo me, invece, la principale ragione che nell'attuale contesto sociale sostiene una tale opzione è proprio la necessità di proteggere la giurisdizione ecclesiastica; la priorità di garantire l'indipendenza del giudicato che, in tanti luoghi risulterebbe compromesso per interferenze di vario genere, a cominciare, ma non solo, da quelle provenienti dai mezzi di stampa. [...]. Il grado di pubblicità richiesto dal processo penale ordinario, e l'equilibrio delle parti processuali che impone la legge processuale canonica, risulterebbero spesso un obiettivo ostacolo - lo dimostra l'esperienza degli ultimi decenni - all'applicazione della giustizia penale in tanti luoghi della Chiesa. /Certamente, è imprescindibile assicurare anche nella procedura amministrativa la pubblicità e l'equilibrio delle posizioni in contraddittorio che sono richieste per ottenere giustizia, ma è pure necessario garantire un elementare controllo delle iniziative da parte dell'autorità ecclesiastica perché la giustizia della Chiesa sia libera di operare nelle condizioni imposte dalla società in cui viviamo".

³⁹¹ Rimando anche qui alla recente e accurata illustrazione di W.L. DANIEL, *La*



in qualche modo gli operatori, nella preoccupazione specialmente del diritto di difesa dell'accusato in un effettivo contraddittorio, non essendo neppure espressamente contemplata, nel *Codex Iuris Canonici*, la presenza di un avvocato o patrono³⁹². Occorre quindi sopravanzare le diciture dei cann. 1717 e 1720, che nella loro stringatezza aprono il varco a un'incontenibile discrezionalità³⁹³, distillando, in norme ben confezionate e obbligatorie all'interno della codificazione, quella provvidenziale 'giudizializzazione'³⁹⁴ che si è lentamente e propiziamente insediata nella prassi delle cause sui *delicta graviora*³⁹⁵ e che ora è stata³⁹⁶, sia pur in parte, sanzionata legalmente con la modifica del 2021 delle norme sui delitti riservati alla Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede³⁹⁷. Intendendosi per 'giudizializzazione' il trapianto o per lo meno la mimesi orientativa di principi e istituti propri del processo giudiziale all'interno della procedura amministrativa, che sarebbe proficuo estendere e così generalizzare, a garanzia del conseguimento della giustizia e del rispetto dei diritti della persona. Del resto, sussiste - come universalmente

normalización del proceso penal extrajudicial, cit., p. 72 ss., il quale pure afferma: "El órgano central al que se hace referencia en el periodo actual de revitalización general de la función coactiva de la Iglesia, la CDF, ha modelado en gran medida la normalización del proceso administrativo penal para ordinarios y canonistas" (*ivi*, p. 77). Si vedano infine alcune considerazioni di **A. D'AURIA**, *Il processo penale amministrativo Rilevi critici*, in *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di C. PAPAIE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2018, pp. 45-97.

³⁹² Cfr. quanto già rilevava **J. MIRAS**, *Guía para el procedimiento*, cit., p. 364.

³⁹³ Cfr. recentemente **L.T. MUSSO**, *La posizione dell'accusato*, cit., p. 293: "La presenza di un unico canone dedicato alla regolamentazione di questo tipo di procedura aumenta la discrezionalità quando diminuiscono le norme che disciplinano la materia, con formalità molto più sbrigative e veloci, quando non si stabilisce propriamente un rapporto dialettico tra le parti e non si garantisce un pronunciamento sulla verità da parte di un giudice *super partes*, poiché è lo stesso superiore che svolge la funzione di accusatore e di giudice".

³⁹⁴ Cfr. **D. CITO**, *El derecho de defensa*, cit., p. 81 ss.; **ID.**, *Le procedure penali nel diritto canonico*, cit., p. 174 ss., ove affermava fosse "augurabile la pubblicazione di un vademecum", come in realtà avvenuto secondo quanto ho in precedenza riferito. Qualcuno parla di 'processualizzazione' con lo stesso significato di 'giudizializzazione'.

³⁹⁵ Cfr. quanto ho illustrato in **G. BONI**, *Il contributo di Joaquín Llobell*, cit., *passim*.

³⁹⁶ Una prima 'divulgazione' è stata data con il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE* che ho in precedenza citato, il quale peraltro non è un testo strettamente vincolante e comunque dovrà essere a breve adeguato alle modifiche legislative in seguito intervenute.

³⁹⁷ Cfr. **M. TEIXIDOR VIAYNA**, *L'assetto procedurale*, cit., p. 95 ss.



si conviene - un nucleo di elementi basilari e indisponibili la cui *sola* ricorrenza rende il processo *giusto*, anche quello extragiudiziale, e che non può in alcun modo difettare se si aspira a “descubrir la verdad y declararla justamente”³⁹⁸.

Attese ciononostante le non poche manchevolezze della ‘destrutturata’ procedura amministrativa³⁹⁹ e nel perseguimento del progetto di mantenere quale via maestra, a scapito delle scorciatoie - spesso illusorie, almeno quanto a durata⁴⁰⁰ -, il processo giudiziale⁴⁰¹, esso, fatalmente destinato altrimenti a cadere in disuso⁴⁰², andrebbe forse⁴⁰³ meglio cadenzato e articolato: eventualmente asciugandolo e sfrondandolo di quelle formalità non strettamente indispensabili, per renderlo fruibile con scioltezza nei tribunali locali. Essi in tal modo si avvantaggerebbero, senza inutili aggravii, della sua attitudine a meglio garantire il raggiungimento della certezza morale del giudicante in ordine alla verità sul reato e sulla sua imputabilità, e si permetterebbe, al contempo, l’estrinsecazione ottimale dello *ius defensionis*. Personalmente, infatti, mi sono espressa più volte nel senso che la procedura amministrativa *in re poenali*, per quanto ‘processualizzata’, presenti, anche al di là del difetto di terzietà, imparzialità e indipendenza del giudicante -

³⁹⁸ W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., p. 88, il quale si sofferma poi ampiamente su tali elementi.

³⁹⁹ Si vedano recentemente i forti rilievi critici di P. AMENTA, *Diritto processuale penale canonico e inveroamento del principio fondamentale del diritto di difesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2022, pp. 1-23. Il procedimento penale amministrativo, commenta autorevolmente e seccamente B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 569, “Affrettato nell’accertamento della verità - non prescrivendo né il contraddittorio delle parti, a garanzia della difesa dell’accusato, né altri collaudati strumenti processualistici - [...] proietta le sue ombre sulla reale validità del pronunciamento conclusivo, che per giunta non è effettuato da un’autorità *super partes*”.

⁴⁰⁰ Cfr. quanto già osservava F. DANEELS, *L’imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico*, cit., p. 297 ss.

⁴⁰¹ Una chiara esposizione - arricchita da condivisibili argomentazioni critiche - della normativa canonica sul processo penale e sulla procedura penale amministrativa è tracciata da P. LO IACONO, *Applicazione della sanzione penale*, cit., pp. 111-138.

⁴⁰² Così W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., p. 79.

⁴⁰³ Ammesso e non concesso che la normativa attuale sul processo penale giudiziale (cfr., per tutti, C. PAPAIE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico: Libro VII, Parte IV*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012) sia da riformulare per la sua inadeguatezza: si vedano le ponderate considerazioni di W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., p. 84 ss.



ciò che non va mai sottostimato -, limitazioni intrinseche tali da renderla sostanzialmente inidonea a incanalare del tutto adeguatamente l'esercizio della *potestas puniendi*⁴⁰⁴. Il processo penale e segnatamente la via giudiziaria penale dovrebbe dunque essere destinataria di una disciplina codiciale propria, globale e autonoma, finalmente affrancata dalla involuta remissione alla disciplina del processo contenzioso ordinario⁴⁰⁵ - la cui 'gestione' postula una perizia non comune -, tracciata con chiarezza e concisione in aderenza ai postulati inespugnabili del giusto processo.

D'altronde, come già emerso *per incidens* in precedenza, se si deserta il processo penale giudiziale a vantaggio della procedura amministrativa

“si preclude anche a norma del can. 1729 CIC⁴⁰⁶ la possibilità di esperire l'azione *ad damna reparanda*, in pratica l'unica ipotesi *de facto* d'intervento della vittima nel processo penale canonico. La possibilità di trattare separatamente l'azione penale e l'azione di danni potrebbe appiattire la forza di quest'istanza, ma sarebbe necessaria una pacifica e continuata ammissione giurisprudenziale di questa separabilità”⁴⁰⁷.

Essendo infatti a tutt'oggi l'azione per la riparazione dei danni - di indole contenziosa, non penale⁴⁰⁸ - non esperibile nella procedura extragiudiziale⁴⁰⁹ e poiché la maggior parte se non la totalità delle cause

⁴⁰⁴ In questo senso **M. TEIXIDOR VIAYNA**, *L'assetto procedurale*, cit., p. 98.

⁴⁰⁵ Cfr. alcune osservazioni di **M. TEIXIDOR VIAYNA**, *L'assetto procedurale*, cit., p. 98 ss.

⁴⁰⁶ Cfr. anche il paragrafo 2 del can. 1729: va ricordato quindi che l'azione “deve essere presentata in primo grado. L'altro principio è che la *res judicata* in un processo penale giudiziario non dà diritto a tale azione: per cui, se la vittima non intenta un'azione per il risarcimento del danno in primo grado, non può poi porre un'azione per il risarcimento del danno una volta che la decisione sia *res judicata*”: **C.J. SCICLUNA**, *I diritti delle vittime nei processi penali canonici*, in *Risorse canonistiche - www.iuscangreg.it*, p. 5 (la versione originale del contributo in lingua inglese è in *Periodica*, CIX [2020], pp. 493-503).

⁴⁰⁷ **M. TEIXIDOR VIAYNA**, *L'assetto procedurale*, cit., p. 106, nota 77.

⁴⁰⁸ Sull'azione contenziosa per il risarcimento dei danni e le sue forme rinviamo alle recenti puntuali precisazioni di **L. SABBARESE**, *Manuale di diritto canonico*, cit., p. 639 ss., il quale ricorda anche: “Alla parte lesa, che interviene come terzo in causa, è data facoltà di prendere visione degli atti del processo penale, dopo la loro pubblicazione, in forza del can. 1598 § 1. Ciò risulta ancora più chiaro dalla discussione del Gruppo di studio in proposito del 28 febbraio 1980 (cf. *Communicationes* 12 [1980] 195-196)” (*ivi*, p. 640).

⁴⁰⁹ Su quanto dispone il can. 1718, § 4, secondo il quale, prima di emettere il decreto che decide se procedere o non e con quale percorso, l'ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto, rinvio ai chiarimenti di **J. MIRAS**, *Guía para el procedimiento*, cit., p. 355 ss.; e di **J. SANCHIS**, *L'indagine previa al*



penali nella Chiesa segue tale via⁴¹⁰, è giocoforza che la vittima, *rectius* la persona lesa (non sempre coincidente con chi ha subito un danno, come nel caso di omicidio), risulti ancora - nonostante i conati da tempo messi in atto a più livelli⁴¹¹ - esiliata ai margini delle procedure canoniche: deprivata anzitutto del diritto all'informazione, vera propria condizione per la tutela dei suoi diritti⁴¹². E questo avviene benché la cura delle vittime sia stata la principale spinta degli interventi sia del legislatore supremo⁴¹³ sia anche delle Conferenze Episcopali, e ancor oggi

processo penale, in *Ius Ecclesiae*, IV (1992), p. 536 ss.

⁴¹⁰ Con riferimento alla nuova versione delle norme sui *delicta reservata* del 2021, C. GENTILE, *Le nuove Norme sui delitti*, cit., p. 60, eccepisce: “nulla è stato ancora regolato in merito all'impossibilità per la parte lesa di intervenire nel procedimento extragiudiziario per chiedere il risarcimento del danno. Attualmente ciò è possibile nel solo processo giudiziale. L'unica strada per ottenere un giusto ristoro in caso di processo amministrativo resterebbe, quindi, quella di instaurare un'azione autonoma. Per ovviare all'evidente *lacuna legis* è prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede, nei procedimenti di sua competenza, chiedere al vescovo, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione *ex bono et aequo* (can. 1718, § 4, CIC e can. 1469, § 3, CCEO), di informare la parte lesa della possibilità di presentare, *praeter ius*, un'istanza, entro un termine perentorio, per il ristoro dei danni subiti all'interno dell'instaurando processo penale amministrativo. Di conseguenza, nel decreto conclusivo del procedimento, il vescovo deve giudicare anche sulla questione del risarcimento del danno”.

⁴¹¹ Anche la dottrina insiste da tempo sul punto: cfr., per tutti, D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio?*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2020, p. 209 ss., la quale stigmatizza il non aver messo al centro dell'attenzione, nella normativa emanata, le vittime degli abusi anche con “il fine di riparare il danno nella sua interezza”.

⁴¹² Così G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncia*, cit., p. 224. Espresse previsioni in ordine al diritto all'informazione della persona offesa sono contenute nelle *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano* di FRANCESCO, 26 marzo 2019 (punto F, n. 11, lett. e), in *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, p. 7, e nell'art. 3 della già citata Legge n. CCXVIII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* dello Stato Città del Vaticano del 26 marzo 2019.

⁴¹³ Cfr. C.J. SCICLUNA, *I diritti delle vittime*, cit., p. 2, il quale ricorda: “L'Art. 5 dello stesso *motu proprio Vos Estis Lux Mundi* presenta una legge che per la prima volta crea un obbligo legale di sostegno alle vittime. [...] /Un altro aspetto dei diritti della vittima nella fase della *notitia criminis*, di rivelazione di un reato, è il diritto della vittima di essere sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti dinanzi la legge civile. Sebbene la legge non ponga un obbligo specifico di informare le vittime sui loro diritti civili, questa è ormai diventata una prassi accettata nel contesto dell'Art. 5 di *Vos Estis Lux Mundi*”. Tale Autore si sofferma ancora sui diritti della vittima durante la *praevia investigatio* che precede la decisione di avviare o no un processo penale, evidenziando: “Secondo il can. 1718 §4, la persona che conduce l'indagine ha anche la possibilità e la giurisdizione per determinare i danni *ex aequo et bono*. Questo è ciò che stabilisce il Canone: /Prima di



ne rappresenti il *leitmotiv* ispiratore. Insomma, al di là di possibili aggiustamenti della procedura amministrativa per rendere conseguibile anche in essa “un’esplicita indennità per danni”⁴¹⁴ - eventualmente sul modello delle prassi in uso, specie dinanzi alla Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede, le quali peraltro sarebbe preferibile venissero normate -, in linea generale un coacervo di ragioni si assommano a favore della procedura giudiziaria: l’unica in cui la parte danneggiata può vantare e far valere i suoi diritti, sia pur in modalità anch’esse legislativamente migliorabili⁴¹⁵.

Un’avvertenza, quest’ultima, che dovrà essere opportunamente presa in carico anche da parte di chi perora alcune parziali e più limitate riforme, come quella di contemplare

“talvolta la possibilità di un processo penale più breve per i casi che sembrano prestarsi a un’istruttoria più sbrigativa o semplice, in modo simile a quanto si è fatto con il processo matrimoniale più breve nella recente riforma del 2015”⁴¹⁶.

decidere a norma del §1, l’Ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l’investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l’onesto. /Il Canone conferisce una facoltà specifica all’ordinario o all’investigatore, e questa è una decisione che viene effettivamente presa dall’ordinario. Nei casi che sono riservati alla CDF, l’ordinario è di solito invitato a suggerire quali aspetti debbano essere presi in considerazione nel decidere quale procedura venga adottata dalla CDF. Egli può altresì chiedere alla CDF di considerare la questione del risarcimento dei danni” (*ivi*, p. 3). Doveri di informazioni alla persona che afferma di essere stata offesa o ai suoi rappresentanti legali sono contemplati, per converso, altresì nel *Motu Proprio Vos estis lux mundi* (art. 17 § 3). Commenta sempre Scicluna: “per la prima volta abbiamo una legge universale che afferma che la vittima ha il diritto di essere informata dell’esito dell’investigazione. Sugerirei di usare questa legge, per analogia, anche per tutte le altre situazioni. Leggendo il Codice di Diritto Canonico, ci si rende conto che non esiste un tale diritto concesso alle vittime, in questa fase. Tuttavia, considerando ciò che *Vos Estis Lux Mundi* stabilisce a proposito delle indagini che riguardano accuse a persone che detengono autorità o *leadership*, ritengo legittimo aspettarsi che lo stesso diritto sia concesso anche alle vittime di persone che non sono *leaders*, ma che rientrano nel concetto di abuso sessuale di minori da parte del clero, o che rientrino nella sfera dell’Art. 1 dello stesso *motu proprio Vos Estis Lux Mundi*” (*ivi*, pp. 3-4).

⁴¹⁴ C.J. SCICLUNA, *I diritti delle vittime*, cit., p. 7, il quale formula il “suggerimento *de iure condendo* [...] che una esplicita indennità per danni venga introdotta, nel can. 1720 del Codice latino, all’interno del processo extragiudiziale”; tale Autore informa pure sulle prassi cui faccio di seguito riferimento nel testo e cui ho anche in precedenza alluso.

⁴¹⁵ Cfr. le spiegazioni e poi i suggerimenti di C.J. SCICLUNA, *I diritti delle vittime*; cit., p. 5 ss.

⁴¹⁶ M. TEIXIDOR VIAYNA, *L’assetto procedurale*, cit., p. 98. Avanza proposte, in caso



Ovvero anche da parte di chi, più radicalmente, propugna la messa definitivamente in disparte del bivio procedura giudiziale e amministrativa per addivenire a una

“eventual reforma que concilie el carácter ordinario del proceso judicial con la normalización del proceso extrajudicial. En lugar de la doble vía, la formulación de *una única forma de proceso penal* sería muy beneficiosa. Esto implicaría derogar la remisión a las normas del juicio contencioso ordinario en el c. 1728 § 1 y no prever formas alternativas de proceso. Más bien, debería haber un proceso contencioso ordinario para causas contenciosas (c. 1400 § 1, 1º) y un proceso penal para causas penales (*ibíd.*, 2º). Este último debería proporcionar todas las garantías formales básicas requeridas por la justicia natural y la sabiduría de la tradición judicial de la Iglesia y llevar incorporadas medidas destinadas a proporcionar simplicidad y agilidad, por ejemplo si el caso es urgente y notorio, o cuando la culpabilidad e imputabilidad del acusado son evidentes”⁴¹⁷.

Malgrado personalmente - in materia matrimoniale, figuriamoci in quella penale - paventi e diffidi, istintivamente e irrimediabilmente, di istruttorie accelerate (e abboracciate) per la (asserita) notorietà ed evidenza del caso, tuttavia si tratta di suggerimenti dottrinali indubbiamente pregevoli: perché e purché protesi comunque a un processo penale quale sostanziale *cognitio veri*, al cui vertice peraltro è e deve sempre rimanere assiso appunto il primato della verità e del suo accertamento attingendone la certezza morale, in modo così da ripristinare la giustizia⁴¹⁸.

2 - Adeguare il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

di dichiarata notorietà e verità dei fatti storici, anche G. GIOVANELLI, *Quoties iustae obstant causae. Dal processo penale amministrativo al processo penale giudiziale straordinario*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2016.

⁴¹⁷ W.L. DANIEL, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., pp. 93-94.

⁴¹⁸ Osserva G. COMOTTI, *Informazione, riservatezza e denuncie*, cit., pp. 225-226: «Una giustizia che, lungi dal tradursi in giustizialismo, intenda realizzarsi come giustizia riparativa, cioè volta a ristabilire il legame spezzato tra l'autore del delitto e la comunità ecclesiale, può invece trovare nel procedimento giudiziale uno spazio più adeguato, dove autore del delitto e persona offesa possano condividere la responsabilità, fondata sull'appartenenza alla medesima realtà della *communio*, di contribuire a recuperare “quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio”».



In questa 'primavera' legislativa, poi, occorrerà provvedere alla riforma del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*⁴¹⁹, non essendo *rationabilis* che la normativa penale per i fedeli della Chiesa latina abbia una fisionomia diametralmente difforme da quella destinata ai fedeli cattolici di rito orientale, laddove tale difformità non sia riflesso di tratti e *nuances* che risentono di una distinta e veneranda tradizione secolare. Ma non è questo il caso: si pensi all'afflato animatore della riforma del 2021 quale estrinsecato dalla Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, che non può non irraggiarsi anche sul diritto penale delle Chiese orientali; ma si pensi altresì ai delitti *in re oeconomica*, tanto celebrati, o all'innovazione, pure così raccomandata, dei *delicta contra hominis vitam, dignitatem et libertatem*.

Stupisce, perciò, che non ci siano avvisaglie sull'avvio di un'opera legislativa in tale senso. Uno dei consultori del Pontificio Consiglio, ora Dicastero per i testi legislativi, membro anche del cenacolo di coloro che più si sono indaffarati nella redazione del Libro VI promulgato nel 2021, ha così dichiarato a un giornalista:

*"Il Codice di Diritto Canonico delle Chiese Orientali non è stato riformato. Secondo lei ci sarà un'armonizzazione con il nuovo testo latino? Le norme che sono previste nel Sacramentorum sanctitatis tutela già valgono sia per Oriente che per Occidente. Bisognerà vedere come saranno integrate le nuove norme proprie del Codice latino"*⁴²⁰.

C'è da sperare che la risposta criptica sia addebitabile alla discrezione cui è eventualmente tenuto in virtù del suo incarico curiale, e non all'assenza di iniziative in questa direzione: ciò che sarebbe davvero incomprensibile e dissennato, poiché se non potrà mai esserci una totale e pedissequa specularità tra le due codificazioni, tuttavia oggi il divario al proposito in qualche modo va sanato perché non innestato in alcun modo nella *varietas Ecclesiarum*: lo testimonia l'unitarietà della normativa sui *delicta reservata*. Un autorevole canonista ha asserito seccamente al riguardo che "il Lib. VI revisionato [...] compie dei passi molto distintivi che lo allontanano dal titolo XXVII del CCEO"⁴²¹: un allontanamento, proprio quanto ai punti specifici, privo di scusanti ancorate nella non del tutto coincidente storia e spiritualità ecclesiale, e che va pertanto tosto eliminato.

Non si prospetta comunque un'operazione di modico impegno perché nel diritto penale non sono del tutto insignificanti e tangenziali le

⁴¹⁹ In questo senso anche J.A. RENKEN, *The delicts of sexual abuse*, cit., p. 9 del dattiloscritto.

⁴²⁰ D. CITO, in "Vi spiego la riforma del Codice di Diritto Canonico", cit.

⁴²¹ B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 73.



differenze di accento tra le due codificazioni - come per inciso già avvertito -, pur nella simmetria e complementarità⁴²²: differenze di cui si dovrà tener conto, ricordandosi che la codificazione per le Chiese orientali è stata non poco esaltata proprio in quanto avrebbe seguito più generosamente l'itinerario (pure ecclesiologico) additato dai padri conciliari.

In questo frangente si riproporrà fatidicamente la *vexata quaestio* dell'inesistenza di pene *latae sententiae* nel diritto canonico orientale, le quali invece, nonostante le diatribe animate che hanno infuriato al riguardo, sono state una volta ancora schierate nella codificazione per la Chiesa latina. Pur senza la temeraria pretesa di cimentarmi ora con una disputa travagliata e oramai secolare sulla quale la letteratura è sterminata⁴²³, sono persuasa che esse (pur con l'oculatezza e la cautela che le recintino, stante altresì la loro natura ibrida⁴²⁴, solo ai casi di necessità, e

⁴²² Ricordo che la materia penale è trattata nel Titolo XXVII (come noto, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* non è diviso in Libri) sotto l'epigrafe 'Le sanzioni penali nella Chiesa': dunque con la riforma del 2021 il *Codex Iuris Canonici* si è uniformato a tale intitolazione; segue il Titolo XXVII (più congruamente) su 'La procedura nell'infliggere le pene'. Oltre alla non previsione, per l'applicazione delle pene, della modalità *latae sententiae*, si rimarkano - in aggiunta a quelle già incidentalmente segnalate - come principali differenze: l'irrogazione e la remissione delle pene avvengono solo in foro esterno; è prevista una pena, detta scomunica minore, che ha l'effetto di escludere solo dalla comunione eucaristica, non dagli altri sacramenti; la procedura giudiziale è prescritta come 'normale' rispetto a quella extragiudiziale, percorribile soltanto in presenza di gravi cause e prove certe; l'età minima di quattordici anni per essere soggetto passivo di una pena canonica; varie sono le differenze in ordine alle circostanze; è imposto con maggior forza il principio di legalità, mancando una norma generale come il can. 1399 ed essendo vietato in modo perentorio il ricorso all'interpretazione analogica per le pene. Cfr., per tutti, **G. DI MATTIA**, *La normativa di diritto penale nel Codex Iuris Canonici e nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Apollinaris*, LXV (1992), pp. 149-172; e in particolare **P. GEFAELL**, *Specificità del diritto penale orientale*, cit., pp. 587-611, che si sofferma su «altre diversità "minori" tra il diritto penale orientale e latino», sulle sanzioni peculiari e su delitti caratteristici del diritto orientale (*ivi* anche indicazione di ulteriore dottrina).

⁴²³ Da ultimo **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 131 ss., riassume le ragioni a sostegno della liceità e dell'opportunità delle pene *latae sententiae*, e informa: "Queste considerazioni sono state condivise nella Commissione che ha redatto il testo preparatorio del Lib. VI promulgato nel 2021. Anzi, non è mancato chi ha proposto di estendere la pena *latae sententiae* della scomunica anche a singoli delitti *graviora* per i quali non è prevista. Si veda, ad esempio, il gravissimo reato dell'abuso sessuale compiuto da un chierico ai danni di un minore di dodici anni di età. In questo caso, la scomunica *latae sententiae* di immediata applicazione potrebbe sortire l'effetto di impedire o almeno scoraggiare la reiterazione del delitto favorendo l'avvio del corso della giustizia".

⁴²⁴ Cfr. **J. ARIAS**, **J.I. ARRIETA**, *Liber VI*, cit., p. 881.



pur con le indubbe riserve circa la loro efficacia) - oltre all'ineludibile proiezione teologica - siano altamente evocative della specificità del diritto penale canonico, tra l'altro in seno a un mondo, segnatamente quello occidentale, profondamente scristianizzato. E infatti, fra le altre utilità da esse arretrate, eminente mi pare quella di spronare, con la loro forza deterrente e istruttiva⁴²⁵, il senso di responsabilità ecclesiale del singolo individuo: al cospetto di una società secolare postmoderna, poi, che mira sempre più a deresponsabilizzare, a collettivizzare e spersonalizzare, alleviandole in una comoda e rassicurante ovatta, le colpe. È vero che nell'orizzonte, prediletto dalla novella del 2021, della doverosità, per i pastori, di comminare sanzioni penali quando lo esiga il bene dei fedeli, come enuncia papa Francesco nel promulgare la legge penale, andavano privilegiate le pene *ferendae sententiae* anche nella codificazione per la Chiesa latina: in tal guisa si sarebbe contrastata la preferenza apatica, da parte di vescovi e superiori, per le pene *latae sententiae* solo perché esimono dalla complessità di una procedura (giudiziaria ma anche amministrativa) sanzionatoria e dal fardello di conflittualità e risentimento comunque sotteso a una decisione che ardisce intimare una punizione. Ma tale considerazione non ha condotto il legislatore del 2021 a sopprimere del tutto le pene *latae sententiae* per la Chiesa latina - che le ha oramai assimilate - aderendo all'opzione cui la codificazione orientale è acceduta.

Eppure, anche se il descritto divario non si appianerà continuando a sussistere - senza del resto aver suscitato sinora soverchie difficoltà 'gestionali' -, non per questo non si deve provvedere all'uniformazione, possibilmente migliorativa, delle norme penali in quegli aspetti che possono e debbono essere allineati: in ottemperanza alle direttive che il successore di Pietro ha impartito nella *Pascite gregem Dei*, quasi la *magna charta* del diritto penale canonico della Chiesa cattolica del terzo millennio.

3 - Ripensare competenza e organizzazione giudiziaria

Resta, *last but not least*, un ulteriore dilemma da sciogliere, in parte comune alla Chiesa latina e alle Chiese orientali almeno in prospettiva, in parte specificamente afferente alla prima, quale esito delle innovazioni penali codiciali appena intervenute. Mi pare infatti che occorra comunque chiarire senza dilazioni, essendo a tutt'oggi in alcuni casi equivoco, da chi

⁴²⁵ E questo a prescindere dalle indiscutibili difficoltà applicative.



devono essere giudicati e puniti i diversi delitti, anche per quanto concerne i Dicasteri o gli Organismi di giustizia romani.

Anzitutto, poiché oggi sulle medesime *facti species* coesistono e possono sovrapporsi le norme del *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina con quelle extracodicali sui *delicta reservata*, nonché quelle riconducibili al *Motu Proprio Vos estis lux mundi*⁴²⁶, almeno fino alla sua 'decadenza', essendo stato emanato *ad experimentum* per un triennio⁴²⁷ - entrambe vevolevoli anche per le Chiese orientali -, si presentano irrefutabilmente avviluppati problemi di coordinamento tra i delitti tipizzati in modo talora non leggermente differente⁴²⁸, come già si è visto - sia pur scheletricamente - in quest'esposizione, dalle diverse normative: per non parlare di quelli, parimenti se non più aggrovigliati e labirintici, di successione della legge penale nel tempo. Apparendo cioè chiaro come "la disciplina sul trattamento dei delitti riservati si muova non in piena sintonia con quella generale non solo dal punto di vista processuale ma anche sostanziale"⁴²⁹, si può realisticamente profetizzare il verificarsi di un caos esiziale. Il quale, tra l'altro, ora si congloba appunto agli ingarbugliati, se non proprio enigmatici, quesiti di diritto rispettivamente applicabile a seconda del *tempus commissi delicti* - accentuati dalla irretroattività della legge penale e dal *favor rei* -, non solo tra vecchio e nuovo Libro VI, ma in relazione alle stratificate modifiche di norme anteriormente promulgate e via via ritoccate in momenti diversi e con uno stillicidio ininterrotto di provvedimenti: questioni oltremodo e subdolamente intrecciate che richiederanno un laboriosissimo sforzo

⁴²⁶ Dopo la promulgazione del nuovo Libro VI osserva **L. SABBARESE**, *Manuale di diritto canonico*, cit., p. 628: "In riferimento ai *delicta graviora* contro la morale, papa Francesco ha provveduto, con m.p. *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019 [...], a ridefinire alcuni delitti contro la morale commessi da chierici e da membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica; ha introdotto la categoria di persona vulnerabile; ha disposto circa le segnalazioni e la protezione dei dati; ha previsto l'obbligo di procedere contro le autorità ecclesiastiche che con le proprie azioni o omissioni interferiscono o impediscono le indagini in materia di *delicta graviora*".

⁴²⁷ Come già segnalato più volte.

⁴²⁸ Si sofferma dettagliatamente sulle differenze tra i testi normativi vigenti in ordine in particolare ai delitti relativi alle immagini pornografiche **M. VISIOLI**, *Il diritto penale della Chiesa*, cit., p. 238 ss., alla cui esposizione rinvio, nonostante essa preceda l'emanazione, nel 2021, delle nuove norme sui *delicta reservata*: ma alcune problematiche additate rimangono, se non altro nella considerazione della successione delle leggi penali nel tempo e con riguardo alla competenza a giudicare.

⁴²⁹ **D. CITO**, *Le nuove "Norme"*, cit., p. 337.



ermeneutico imperniato su ogni singola norma astrattamente applicabile e sui cambiamenti che ha subito.

Ma il *busillis* converge in particolare sulla competenza, essendo i *delicta reservata* assegnati alla Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede. Tuttavia, poiché tali delitti, in particolare quelli *contra sextum*, sono riprodotti nel Codice insieme ad altri somiglianti ma non del tutto corrispondenti, questi ultimi, anche se commessi da chierici, gli unici soggetti su cui giudica la Congregazione (ora Dicastero) nei *delicta graviora contra mores*, dovrebbero fuoriuscire dal 'raggio d'azione' della medesima. Senza qui avventurarci in una ricognizione minuta, è intuibile come insorgeranno dubbi non semplici sul 'riparto' di competenze: si pensi, ad esempio, agli atti delittuosi correlati alle immagini pornografiche che nelle norme sui *delicta reservata* si riferiscono ai soli minori di anni diciotto, mentre il can. 1398, § 1, n. 3, si riferisce anche a persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione⁴³⁰.

Certamente occorre distinguere tra i soggetti attivi del reato, coloro cioè che ne vengono accusati. Così, i delitti *contra sextum* - che sappiamo essere ancora il 'fulcro' dell'*opus* penalistico della Chiesa - degli ordinati *in sacris* con maggiorenni non vulnerabili, per così dire, ovvero comunque perpetrati da parte dei membri non chierici (precisazione che il Codice omette ma che avrebbe forse giovato, a scanso di equivoci) di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica⁴³¹ e degli altri fedeli identificati

⁴³⁰ Cfr. i problemi che solleva J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El nuevo derecho penal*, cit., p. 667, nota 53, invocando "aclaraciones oficiales".

⁴³¹ Quanto ai membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, la loro esclusione dalla previgente normativa non significava impunità, essendo prevista la dimissione dall'istituto dal can. 695 § 1. Come commentava, prima della citata *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» «Recognitum Librum VI»*, 26 aprile 2022, M. VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa*, cit., p. 248: "Circa la natura della dimissione la dottrina non è unanime. Si può però sostenere, con buona parte degli Autori, che il provvedimento di dimissione obbligatoria non rientri nell'ambito delle azioni penali della Chiesa, quanto piuttosto nella potestà amministrativa del superiore gerarchico. La procedura di dimissione dei religiosi è infatti uguale per tutti gli istituti, clericali o laicali, maschili o femminili. Ma nella Chiesa solo gli istituti clericali di diritto pontificio godono di potestà di giurisdizione in foro esterno, dunque della possibilità di istruire un processo giudiziale. A conferma della natura amministrativa dell'atto si pone il fatto che contro una dimissione il diritto positivo prevede il ricorso amministrativo, nei diversi gradi gerarchici fino alla Segnatura Apostolica. /Da notare che fino all'entrata in vigore del nuovo Libro VI per un religioso si integra la fattispecie del can. 1395 §2 che stabilisce nei 16 anni l'età al di sotto della quale interviene la dimissione obbligatoria; per un chierico, ex art. 6 SST, l'età limite per un procedimento penale è di 18 anni. Quando il religioso è chierico occorre distinguere le due configurazioni giuridiche, una amministrativa e l'altra



dal Codice, non essendo espressamente previsto, non sono ovviamente riservati alla Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede come quelli commessi da chierici con minori di diciotto anni: così

“Non essendo specificato altrimenti, i processi penali dei religiosi devono essere svolti dal proprio foro competente, secondo i principi stabiliti dal Codice di diritto canonico. Lo stesso si può affermare per i fedeli che godono di qualche dignità o svolgono un ufficio ecclesiastico. Il foro competente si pone a livello particolare, nel tribunale penale che deve essere istituito in ogni circoscrizione ecclesiastica (diocesi ed equiparate). *L'iter* processuale per religiosi e altri fedeli che non siano chierici segue le norme codiciali, in particolare per quanto riguarda ricorsi e appelli”⁴³².

Saranno pertanto soprattutto i vescovi⁴³³ a essere caricati della gravosa responsabilità che la punizione dei delitti tipizzati dal nuovo Libro VI non rimanga lettera morta⁴³⁴: sono loro che, scuotendosi dall'indolenza e dal

penale. Con l'entrata in vigore della nuova normativa allo stato attuale si pone un problema interpretativo. Da una parte, infatti, la fattispecie penale per i religiosi è normata dal nuovo can. 1398, che pure è citato nel can. 695 ma con originario riferimento al delitto di aborto; dall'altra parte, restando in vigore il can. 695, il suo rimando al can. 1395 si riferirà agli atti *contra sextum* compiuti pubblicamente, con violenza, con minaccia o con abuso di autorità”. In relazione agli istituti femminili, qualche cambiamento riguardo alla potestà di giurisdizione di foro esterno potrebbe e forse, per coerenza, dovrebbe discendere dal recentissimo *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi* del 18 maggio 2022, firmato dal prefetto **J. BRAZ DE AVIZ** e dal segretario **J. RODRÍGUEZ CARBALLO** della Congregazione (dal 5 giugno 2022 Dicastero) per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, in *L'Osservatore Romano*, 18 maggio 2022, p. 6, il quale, derogando al can. 588 § 2 del *Codex Iuris Canonici*, consente che un sodale non chierico sia nominato superiore locale o superiore maggiore, ovvero eletto moderatore supremo o superiore maggiore di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica clericale di diritto pontificio.

⁴³² **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore*, cit., pp. 621-622.

⁴³³ Secondo **V. NKOUAYA MBANDJI**, *La répression de la pédopornographie*, cit., pp. 493-494, i delitti commessi dai membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica “doivent être dénoncés à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique s'ils sont de droit pontifical ou à l'Évêque compétent s'ils sont de droit diocésain”.

⁴³⁴ Scrive **M. MOSCONI**, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 194-195: “i delitti contro i minori previsti dal motu proprio *Vos estis lux mundi* e non rientranti nell'ambito dei *delicta graviora* (si pensi ai delitti contro i minori commessi da membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica non chierici o ai delitti contro le persone vulnerabili che non abbiano un abituale uso imperfetto della ragione o ai delitti previsti dal motu proprio ma non in ragione della qualificazione della vittima come minore; i cann. 1395# e 1398# riprendono peraltro tali fattispecie nell'ambito di un nuovo ordinamento della



torpore che sinora li ha afflitti - già proscritti irrimediabilmente da Benedetto XVI⁴³⁵ -, papa Francesco stimola con impeto all'adempimento del *munus* pastorale in pienezza, ricomprensivo dell'applicazione delle pene.

Forse si è congetturato che la Congregazione (ora Dicastero) non avrebbe potuto reggere il carico colossale di lavoro che le sarebbe piombato addosso nell'ipotesi le fosse stato attribuito il giudizio su tutti i delitti *contra sextum* - almeno con minori - con l'allargamento della platea ai religiosi e agli altri fedeli. D'altronde il Dicastero, come risaputo, già arranca nell'affanno di occuparsi dei numerosissimi reati imputati a chierici e provenienti da tutta la cristianità: con un'impennata febbrile di casi giunti al suo vaglio forse anche grazie all'obbligo di segnalazione sancito dal *Motu Proprio Vos estis lux mundi*. Non c'è da stupirsi che per i non più di venti ufficiali a tempo pieno in dotazione all'ex Congregazione per la dottrina della fede non si possa già ora che creare un ingessante 'effetto imbuto' per le valanghe di cause che confluiscono a Roma. Una situazione, se non di paralisi, di grave difficoltà che genera una serie di incresciosi inconvenienti, anzitutto il protrarsi eccessivo delle procedure, a danno delle vittime ma anche dell'accusato: *iustitia retardata iustitia denegata*, con tutto quello che ne discende in termini di credibilità della risposta penale della Chiesa agli abusi.

Tali inconvenienti, peraltro, si suppone si riprodurranno immutati anche dopo la recente modifica - con *Motu Proprio* dell'11 febbraio 2022 - della struttura interna della Congregazione/Dicastero per conferire "un'impostazione più adatta all'adempimento delle funzioni che le [gli: N.d.R.] sono proprie"⁴³⁶: e dunque dopo la bipartizione in due Sezioni, di

materia) sono di fatto non perseguiti dai Vescovi diocesani o dai tribunali locali e questo non solo per una colpevole indolenza dei soggetti competenti ma per l'oggettiva difficoltà di porre in essere l'azione criminale appoggiandosi esclusivamente sulle norme del Codice di diritto canonico".

⁴³⁵ Siano sufficienti per tutti i (notissimi) forti richiami ai vescovi irlandesi di **BENEDETTO XVI** nella lettera del 19 marzo 2010: 'Non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell'applicare le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo circa i crimini di abusi di ragazzi. Seri errori furono commessi nel trattare le accuse [...] si deve ammettere che furono commessi gravi errori di giudizio e che si sono verificate mancanze di governo' (pubblicata in lingua inglese con il titolo *Litterae Pastorales ad christifideles catholicos in Hibernia, in Acta Apostolicae Sedis*, CII [2010], pp. 209-219 - la frase cui si fa riferimento è a p. 215 -).

⁴³⁶ **FRANCESCO**, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» con la quale viene modificata la struttura interna della Congregazione per la Dottrina della Fede *Fidem servare*, 11 febbraio 2022, in *L'Osservatore Romano*, 14 febbraio 2022, p. 12.



cui quella Disciplinare - con un proprio segretario - che, “attraverso l’Ufficio disciplinare, si occupa dei delitti riservati alla Congregazione [ora Dicastero: N.d.A.] e da questa [questo: N.d.R.] trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi istituito”⁴³⁷; le attribuzioni di tale Sezione sono state poi riprese *ad litteram* nell’art. 76 dell’ancor più recente Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* di riforma della Curia romana promulgata il 19 marzo 2022⁴³⁸. Se questa razionalizzazione dell’architettura interna per rendere più agile ed efficiente il dispiegamento delle disparate mansioni che si condensavano, forse frammentariamente e disorganicamente, nel Dicastero è probabilmente opportuna, certo da essa non si possono aspettare miracoli. A meno di un massivo e dispendioso ampliamento del personale

⁴³⁷ FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» con la quale viene modificata la struttura interna della Congregazione per la Dottrina della Fede *Fidem servare*, 11 febbraio 2022, cit., p. 12. Tale Sezione ha inoltre “il compito di predisporre ed elaborare le procedure previste dalla normativa canonica perché la Congregazione, nelle sue diverse istanze (Prefetto, Segretario, Promotore di Giustizia, Congresso, Sessione Ordinaria, Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di *delicta graviora*), possa promuovere una retta amministrazione della giustizia. /A tale scopo la Sezione promuove le opportune iniziative di formazione che la Congregazione offre agli Ordinari e agli operatori del diritto, per favorire una retta comprensione e applicazione delle norme canoniche relative al proprio ambito di competenza”.

⁴³⁸ Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, cit., art. 76: “§ 1. La Sezione Disciplinare, attraverso l’Ufficio disciplinare, si occupa dei delitti riservati al Dicastero e da questo trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi istituito, procedendo a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica. /§ 2. Nei delitti di cui al § 1, la Sezione, per mandato del Romano Pontefice, giudicherà i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché altre persone fisiche in conformità con le disposizioni canoniche. /§ 3. La Sezione promuove le opportune iniziative di formazione che il Dicastero offre agli Ordinari e agli operatori del diritto, per favorire una retta comprensione e applicazione delle norme canoniche relative al proprio ambito di competenza”. Ricordo pure che per l’art. 78: “§ 1. Presso il Dicastero è istituita la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori il cui compito è fornire al Romano Pontefice consiglio e consulenza ed altresì proporre le più opportune iniziative per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili. /§ 2. La Pontificia Commissione assiste i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali, i Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e le loro Conferenze nello sviluppare strategie e procedure opportune, mediante Linee Guida, per proteggere da abusi sessuali i minori e le persone vulnerabili e fornire una risposta adeguata a tali condotte da parte del clero e di membri degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, secondo le norme canoniche e tenendo conto delle esigenze del Diritto civile”.



professionalizzato della istituita Sezione, in grado di sobbarcarsi di un volume crescente di cause provenienti dal mondo intero, con tutte le implicazioni da ciò sgorganti: si pensi solo alla richiesta padronanza della pluralità linguistica oltre a quella, ben più complessa, dei diritti vigenti (penali ma anche civili) nei diversi Paesi. Ogni ulteriore ritardo nella deputazione di ufficiali a tempo pieno, muniti di una preparazione non improvvisata, va assolutamente scongiurato⁴³⁹. Supporre peraltro che tale accrescimento dell'organico possa bastare non solo è illazione che potrebbe rivelarsi fallace: ma soprattutto non accondiscende alla direzione di marcia prescelta in questo pontificato, secondo cui occorre in qualche modo 'tornare indietro' per 'andare oltre'.

Infatti, forse è giunto il momento di porsi la domanda nodale se tale 'distribuzione' di competenze tra centro e periferia, per così dire, non sia oggi sempre più, per diversificati motivi, decisamente opinabile: motivi, poi, non soltanto di ordine prettamente pratico, ma, più profondamente, di principio.

Con questo 'regime' di segmentazione di competenze non sarà anzitutto possibile il formarsi di indirizzi giurisprudenziali tra loro uniformi in relazione alla stessa o molto simile fattispecie delittuosa, inficiando l'unità della giurisprudenza canonica: concetto, questo, introdotto nell'art. 126, § 1, della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* con riferimento alla Rota romana, ma generalmente valido e di grande densità. Ma, a monte, la previsione di distinte competenze giurisdizionali sullo stesso o affine delitto a seconda della persona che lo perpetra (e degli anni della vittima)⁴⁴⁰ suscita motivate perplessità anche al cospetto della maggiormente 'intensificata' parificazione tra chierici e laici, maschi e femmine, che si è tentato di avallare nella riforma del Libro VI, sulle orme delle indelebili acquisizioni del Concilio Vaticano II al proposito, a lungo

⁴³⁹ La citata Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* di **FRANCESCO** sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, insiste sulla professionalità del personale, il quale deve essere "qualificato" oltre a caratterizzarsi per dedizione e rettitudine (cfr. art. 7). Per un primo commento alla riforma di Francesco si veda **M. GANARIN**, *Praedicate Evangelium di Papa Francesco, sulla riforma della Curia romana*, 5 aprile 2022, consultabile sul sito *web* del Centro Studi Rosario Livatino (www.centrostudilivatino.it).

⁴⁴⁰ In questa trattazione ho di solito tenuto conto della competenza della Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede: le altre Congregazioni (ora Dicasteri) generalmente si occupano di tutti i delitti contro il sesto comandamento a prescindere dall'età della vittima. Cfr. anche sulla determinazione delle competenze dei vari Dicasteri alcuni rilievi di **M. VISIOLI**, *L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell'ordinamento penale canonico*, cit., p. 1010.



tacitate se non schiacciate. Certo le ragioni a fondamento di una repressione più severa e specializzata, per così dire, concernente chierici (e consacrati) sussistevano e sussistono ancora: ma si sono in parte attutite e infiochite, e comunque quella proprio degli abusi - vero banco di prova, va attenzionato, della giustizia della Chiesa - oggi di fatto non è più esclusivamente involvente ordinati *in sacris*. Senza contare che tale ripartizione *ratione personae* - oltre a essere ancora una volta forse spia di un clericalismo latente⁴⁴¹, una sorta di resuscitato privilegio del foro intraecclesiale dalle mutate parvenze - risulterebbe verosimilmente del tutto incomprensibile e, pertanto, riprovata come inammissibile nella prospettiva degli ordinamenti secolari: austeramente e tetragonamente informati all'uguaglianza dinanzi alla legge e al rifiuto di tribunali speciali. Invocare d'altro canto la specificità dell'ordinamento canonico sarebbe, mi sembra, inconfidente *in subiecta materia*. Del resto, nell'ambito penale tale specificità è in generale - contrariamente ad altri contesti in cui spicca solarmente l'irriducibilità dell'esperienza ecclesiale - arduo possa essere richiamata per giustificare una divaricazione ingente (laddove ingiustificata) degli istituti canonistici rispetto a quelli dei diritti statuali: si tratta, in effetti, di un ambito che "tocca da vicino le vicende umane e che può compromettere, talvolta in modo irreversibile, la vita personale, familiare e sociale degli individui coinvolti"⁴⁴², fedeli o cittadini che siano.

Infine, l'accentramento romano, una volta restituiti, da parte del *Codex Iuris Canonici* novellato, agli ordinari gli strumenti per comminare e dichiarare le pene e richiamati i medesimi ad assumersi la responsabilità dell'amministrazione della giustizia penale - attuata quindi la riforma secondo i *desiderata* del papa -, potrebbe e dovrebbe essere definitivamente superato: non essendo d'altronde più legittimato dall'emergenza che lo produsse. Se la centralizzazione principalmente per quanto atteneva a delitti *contra mores* dei chierici con minori era forse, nel 2001, l'unico antidoto realisticamente fattibile allo sfacelo allora incombente, ora, vent'anni dopo, con l'aiuto dell'esperienza maturata e con l'avvento del nuovo Libro VI 'migliorato'⁴⁴³ per l'uso da parte dei pastori, essa potrebbe

⁴⁴¹ Cfr. le osservazioni di J.A. RENKEN, *The delicts of sexual abuse*, cit., p. 7 del dattiloscritto.

⁴⁴² P. AMENTA, *Diritto processuale penale canonico*, cit., p. 3.

⁴⁴³ Cfr. FRANCESCO, *Constitutio Apostolica «Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur»*, 23 maggio 2021, cit., p. 3. Si veda D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 356: l'idea che l'applicazione le pene fosse incompatibile con la carità pastorale aveva condotto a "trascurare la correzione degli illeciti rendendo il problema più grave e più difficile da risolvere, creando in molti casi scandalo e confusione tra i



essere serenamente archiviata - anche seguendo le esortazioni di *Evangelii gaudium*⁴⁴⁴ -: residuando per gli organismi romani semmai il prezioso ruolo di garanti 'finali'⁴⁴⁵ dell'indispensabile *unitas iurisprudentiae*⁴⁴⁶. Si

fedeli. Ciò aveva portato, tra l'altro, nel 2001, ad affidare alla Congregazione per la Dottrina della Fede la competenza esclusiva su alcuni delitti. /L'uso del sistema penale è un'attuazione della carità pastorale. La salvezza delle anime esige che in primo luogo sia l'ordinario a metterlo in pratica".

⁴⁴⁴ Nel senso cioè di «procedere in una salutare "decentralizzazione"»: **FRANCESCO**, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 16, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), p. 1027. Si vedano sul punto le argomentazioni di **E. BAURA**, *La divisione di funzioni nella Curia romana*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVIII (2018), pp. 45-46: «ci sarebbe da chiedersi fino a che punto la riserva (*rectius*, la possibilità di avocazione della causa *ex officio* o su istanza di parte) in capo alla Santa Sede dei *delicta graviora* sia confacente alla responsabilità dei vescovi nelle loro rispettive Chiese particolari, messa in evidenza peraltro dalla teologia dell'ultimo Concilio ecumenico, e, più recentemente, dalla riforma del processo di nullità matrimoniale, in cui il Legislatore supremo ha voluto sottolineare la responsabilità giudiziaria dei vescovi in una materia di per sé più difficile che il giudizio sulla responsabilità penale di certe condotte. D'altronde la gravità di questi delitti non giustifica di per sé, a mio parere, l'istituto dell'avocazione, giacché, se i delitti commessi in una determinata circoscrizione sono davvero gravi, proprio per ciò si intensifica la responsabilità del corrispondente presule. Inoltre, non va dimenticato il principio dell'immediatezza, specialmente importante nelle cause penali. Per tutto questo penso che nel contesto del desiderio di "procedere in una salutare 'decentralizzazione'", questo punto andrebbe seriamente preso in considerazione. Naturalmente, il rispetto totale dello *ius puniendi* dei vescovi non dovrebbe intaccare la competenza della Santa Sede per giudicare i legittimi appelli al Romano Pontefice, posti sia dalla parte accusatrice che dall'imputato, nonché le omissioni dei vescovi responsabili»; l'Autore adduce poi altre motivazioni condivisibili, anche relative al necessario rispetto del diritto a un giusto processo nonché del diritto al buon governo.

⁴⁴⁵ Si potrebbero ipotizzare alcune soluzioni, come l'appello al Dicastero per la dottrina della fede, il quale, poi, potrebbe eccezionalmente avocare le cause per circostanze particolari di maggiore difficoltà. Per **E. BAURA**, *La divisione di funzioni nella Curia romana*, cit., p. 49: "Se si riconoscesse ai vescovi la *potestas puniendi* in tutta la sua estensione e se si seguisse la via ordinaria giudiziaria, gli appelli alla Santa Sede potrebbero passare alla competenza della Rota romana (se si ritenesse opportuno, creando una sezione specializzata composta di giudici specialmente atti a giudicare queste materie). In questo modo, la Congregazione per la Dottrina della Fede potrebbe dedicarsi solo al suo compito naturale, quello indicato appunto dalla sua denominazione, lasciando la competenza in ambito penale che oggi appare anacronistica". Secondo **J.I. ARRIETA**, *Il rinnovamento della Curia romana oggi: primi risultati, loro significato e prospettive*, in *La Chiesa "in uscita" di papa Francesco. Spunti per un rinnovo della missione apostolica*, a cura di L. GEROSA, Eupress FTL - Edizioni Cantagalli, Lugano - Siena, 2018, p. 121, invece, potrebbe essere una «Sezione speciale» della Rota romana a trattare i *delicta graviora* (conservando quindi la centralizzazione).

⁴⁴⁶ Afferma per converso **R. GEISINGER**, *L'attività della Congregazione per la Dottrina della Fede: bilancio e prospettive*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit.,



potrebbe tornare cioè, senza ulteriori indugi, a quella 'normalità' nella quale sono i pastori, e non (solo) la Santa Sede, a occuparsi del bene della Chiesa, assediato e messo a repentaglio dai comportamenti delittuosi da parte di tutti i fedeli, commessi con minori e non⁴⁴⁷. Vescovi e superiori, al fine di non cadere più nelle omissioni del passato, si dovranno pertanto volenterosamente e speditamente attrezzare perché è scontato che, per viaggiare, non è sufficiente possedere un'automobile appena uscita dal concessionario se non c'è una rete di circolazione stradale scorrevole e fluente: e qui ci ricongiungiamo all'impellenza di una riforma del processo su cui mi sono già intrattenuta. Ma non si viaggia neppure se per quell'auto, per quanto splendidamente accessoriata e con un sistema viario egregiamente mantenuto, non si possiede la 'patente' e non si sa come guidarla; e nemmeno se non si ha carburante a sufficienza. E purtroppo, proprio su quest'ultimo punto, col pretesto e la scusante dell'avocazione a Roma⁴⁴⁸, e fruendo assai ricorrentemente e forse troppo largamente della procedura amministrativa, poco o nulla istituzionalmente è stato fatto: con grave e deprecabile violazione, da parte delle autorità, del vero e proprio "deber de disponer la preparación de

p. 311: "Oggi le norme sono chiare, sviluppate, pubbliche e accessibili, e le consultazioni opportune sono più fattibili, non come 30 o 50 anni fa. Però segue un'altra domanda: come si può assicurare una corretta applicazione della giustizia (per esempio, nella proporzionalità delle pene) se tutto è lasciato all'interpretazione locale delle norme senza il punto di vista universale e internazionale che la centralizzazione (attualmente alla CDF) può offrire? Conviene una certa vigilanza".

⁴⁴⁷ Cfr. **D. CITO**, *Le procedure penali nel diritto canonico*, cit., p. 183: "Abbiamo assistito in questi anni ad una legislazione e ad una applicazione delle norme penali in un clima, per così dire, di emergenza, che ha inevitabilmente comportato delle forzature per rendere efficace e tempestivo l'intervento sanzionatorio. Forse nei prossimi anni vedremo un assestamento verso una situazione di normalità che, ad esempio, non comporti frequentemente l'intervento del Santo Padre con la dimissione *ex officio*. Questo però può avvenire solo se non si dimentica che non è esclusivo compito della Santa Sede e più concretamente della CDF o di altri Dicasteri la tutela del bene e dell'identità della Chiesa minacciato in modo più o meno intenso dai comportamenti delittuosi, ma che esso è dovere ineludibile di tutti i Pastori. /Al tempo stesso si è voluto mantenere l'impianto codiciale sia per quanto concerne il processo giudiziale che quello extragiudiziale con tasselli e aggiustamenti che non sempre offrono un quadro organico in cui districarsi in modo agevole ma facilmente ci si trova in difficoltà. [...] forse arriverà il momento di promulgare una legge propria per disciplinare in modo lineare ed organico queste materie".

⁴⁴⁸ Cfr. le considerazioni di **C. GENTILE**, *Le nuove Norme sui delitti*, cit., p. 53 ss., che conclude: "anziché formare e assumere il personale necessario si è utilizzata la strada più facile e rapida".



personas idóneas en derecho canónico”⁴⁴⁹. Questa, sì, è un’emergenza che non può più essere misconosciuta.

A tale ultimo riguardo è mia personale e coriacea convinzione che non si possa più tergiversare nel reclutamento, all’interno dell’ordinamento giudiziario della Chiesa in generale, di un laicato⁴⁵⁰ - uomini e donne, naturalmente senza distinzione⁴⁵¹ - consapevole⁴⁵² e soprattutto preparato⁴⁵³, provvisto dei titoli di studio canonici e anche, simultaneamente - peculiarmente nel settore penale -, secolari nonché di esperienza professionale che attestino irrefragabilmente l’idoneità tecnica alla funzione giudicante o a quelle collaterali al giudizio, da esercitarsi stabilmente⁴⁵⁴. D’altra parte, al di là del fattuale rarefarsi delle vocazioni

⁴⁴⁹ **W.L. DANIEL**, *La normalización del proceso penal extrajudicial*, cit., p. 70. Scriveva già nel 2004 **M. RIONDINO**, *Connessione tra pena canonica e pena statale*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., p. 224: “Non è infondato il timore suscitato dalla mancanza di processi penali giudiziari, e dal ricorso frequente alla via extragiudiziaria, non per evitare la sanzione e sostituirla con misure alternative, ma per imporre pene. Se la ragione di ciò fosse la mancanza di personale preparato a realizzare i processi giudiziari, la soluzione passa per l’impegno istituzionale a provvedere alla preparazione del personale, senza escludere da questo ministero i laici che siano all’altezza, senza stabilire a priori nessun genere di eccezioni a motivo del tipo di delitto”.

⁴⁵⁰ Cfr. anche **I. SASSANELLI**, *Il giudice laico: un fedele cristiano nella Chiesa e per la Chiesa. Un commento dinamico al can. 1421 § 2*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2015; **ID.**, *Il giudice laico prima e dopo i motu proprio di papa Francesco: tra chiamata battesimale e servizio ecclesiale*, in *Apulia theologica*, II (2016), pp. 523-568.

⁴⁵¹ Rinvio, per tutti, a **I. ZUANAZZI**, “*Sinite eam*”. *La valorizzazione della donna nel diritto della Chiesa*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXIX (2010), pp. 561-608; **EAD.**, *La condizione giuridica della donna nella Chiesa cattolica: il paradigma della «reciprocità nell’equivalenza e nella differenza»*, in *Daimon*, IX (2009), pp. 25-49.

⁴⁵² Non mi soffermo qui sulla presenza (e sull’accertamento) di altri requisiti che possono essere richiesti e sui quali la dottrina si è concentrata: come le doti morali, la vita onorata, i buoni costumi, la fede cattolica.

⁴⁵³ Già **P. MONETA**, *La funzione giudiziaria nella dinamica della potestà di governo della Chiesa*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, p. 38, rilevava che “l’attività giudiziaria, in sé stessa considerata, comporta una serie di operazioni di ricerca, accertamento, interpretazione ed applicazioni logiche che richiedono preparazione e competenza specifiche, non necessariamente una qualificazione in termini sacramentali”.

⁴⁵⁴ Non è questa la sede per affrontare le problematiche per le quali, nell’ordinamento canonico, “pur prescrivendo il codice determinate qualità essenziali per costituire i giudici, nella pratica essi spesso non hanno titoli accademici specifici, sono liberamente nominati dal vescovo e non hanno un ufficio stabile perché nominati per un tempo determinato, come recita peraltro il can. 1422. Dunque, i giudici ecclesiastici hanno un minore grado di stabilità e di indipendenza rispetto ai giudici dello stato; ma soprattutto



clericali, le norme che richiedono l'essere chierici o il requisito del sacerdozio⁴⁵⁵ per ricoprire incarichi giudiziari, già reiteratamente limitate anche recentemente nel settore penale per consentire la dispensa⁴⁵⁶ - mi

non è sempre garantita dall'ordinamento la loro precostituzione: in ambito penale, ad esempio, che è peraltro quello più delicato, se un vescovo vuole procedere a celebrare un processo penale giudiziario e non ha un proprio tribunale diocesano, ipotesi prevista dal can. 1423, § 1, deve deferire il caso al tribunale di prima istanza costituito in solido con altri vescovi; ma è anche possibile che possa costituire un tribunale *ad hoc*, assegnando *ad casum* al proprio vicario giudiziale altri giudici che possano costituire un tribunale collegiale, secondo il prescritto del can. 1425, § 1, sub 2°. Non è chi non veda che, in tali casi, la precostituzione per legge del giudice naturale è del tutto assente, con i rischi connessi alla costituzione del tribunale successiva alla commissione del reato": **P. AMENTA**, *Diritto processuale penale canonico*, cit., pp. 12-13.

⁴⁵⁵ Ricordo qui anche il can. 483 § 2, il quale, dopo aver stabilito che il cancelliere e i notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto, sancisce che nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un sacerdote (non un chierico, si badi bene), il notaio deve essere sacerdote. Per il can. 373 § 3 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, "Si clerici desint, possunt e laicis assumi; sed notarius in criminalibus clericorum causis debet esse sacerdos". Nota **G. MARCHETTI**, *Commento al can. 483*, in *CIC commentato on line* a cura di QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, consultabile su *internet*: «Nella seconda parte del paragrafo si afferma che, nelle cause in cui è in gioco la buona fama di un prete, il notaio deve essere un sacerdote. Non si specifica di quali cause si tratti, potrebbero essere cause penali (cf cann. 1717 ss), procedure per la rimozione di un parroco (cf cann. 1740 ss) o comunque qualsiasi causa dalla quale possa emergere qualcosa di negativo nei confronti di un sacerdote. Da notare che nello *Schema* iniziale, prima di giungere all'attuale formulazione, si diceva al can. 16 § 2: "notarius tamen in criminalibus clericorum causis debet esse sacerdos". Si è dunque preferita, senza esplicitarne la ragione, una formula più larga»; sulla formulazione del canone suddetto si vedano anche **A. PERLASCA**, *La funzione notarile del cancelliere e degli altri notai della curia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XIV (2001), segnatamente pp. 132-133, e **F. COCCOPALMERIO**, *Comentario al can. 483*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCANA, III/2, 3ª ed. actualizada, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 1093 (il quale tra l'altro afferma, pur senza motivare la sua opinione: "Resulta evidente que la anterior formulación era más restrictiva: se trataba sólo de los procesos penales; por tanto, es mejor la actual").

⁴⁵⁶ Cfr. segnatamente l'art. 14 delle nuove norme sui *delicta reservata*. Ancora con riferimento alla disciplina della dispensa nella versione anteriore delle norme rilevava **D. CITO**, *Le procedure penali nel diritto canonico*, cit., p. 170: "Questa misura prendeva certamente atto della scarsità di giudici sacerdoti e laureati in Diritto Canonico cercando peraltro di garantire che la dispensa fosse data a persone che potessero offrire le migliori garanzie per lo svolgimento di un processo così delicato. A questo riguardo mi pare interessante notare che la possibilità di far intervenire dei laici in queste procedure, se è stata provocata inizialmente dalla scarsità di sacerdoti preparati, potrebbe invece risultare molto conveniente e adatta a laici debitamente preparati".



riferisco segnatamente ai *delicta reservata*⁴⁵⁷ -, appaiono oggi, se non reperti archeologici di un passato che va sepolto senza rimpianti come taluno opina, certamente discutibili: e che comunque difficilmente rinvergono una *ratio* giustificatrice.

Non è questa la sede per approcciare, neppure per sommi capi, le (invero risalenti) *quaestiones* teologiche prima ancora che giuridiche⁴⁵⁸ sulla *potestas sacra* ovvero sulle interrelazioni della *potestas iurisdictionis* con la *potestas ordinis* o con l'ordine sacro⁴⁵⁹: e nemmeno per inoltrarsi nella perlustrazione delle tesi dottrinali, anche riconducibili a difformi scuole canonistiche e adducendo argomentazioni non del tutto coincidenti, che, segnatamente nel post-Concilio, 'legittimano' l'attribuzione ai laici dell'ufficio di giudice, e non solo come mero supplente, per così dire, del chierico. Mi limito unicamente ad annotare, con riferimento proprio a questo esercizio della potestà di giurisdizione, che il legislatore canonico, con la riforma del processo nullità matrimoniale del 2015, ha attribuito a laici, due su tre nel collegio giudicante⁴⁶⁰, il potere di accertare la nullità o no del *sacramento* matrimoniale. Al di là di alcune indubbie aporie e

⁴⁵⁷ Sui requisiti richiesti per lo svolgimento di diverse mansioni (e la dispensa dei medesimi) secondo il nuovo testo delle norme sui *delicta reservata* che "ha unificato queste condizioni sia per il tribunale della Congregazione sia per gli altri tribunali locali che si trovino a giudicare delitti riservati" cfr. **M. TEIXIDOR VIAYNA**, *L'assetto procedurale*, cit., p. 70 ss., il quale peraltro si sofferma sulle incoerenze normative sussistenti. Come poi ricorda lo stesso Autore, l'art. 13 § 3 delle nuove norme "Per gli avvocati e procuratori [...] conferma la svolta introdotta nel 2019, quando si aprirono le porte dell'esercizio dell'avvocatura ai fedeli non chierici" (*ivi*, p. 73; tuttavia, segnalo qui per connessione che non è stata eliminata la necessità dell'ammissione dell'avvocato e procuratore dell'accusato da parte del presidente del collegio in caso di processo giudiziale - art. 13 n. 3 - ovvero della Congregazione, ora Dicastero, per la dottrina della fede o dell'ordinario in caso di processo extragiudiziale - art. 20 § 7 -: disposizioni che possono essere lesive del diritto di difesa dell'imputato, il quale deve essere libero di scegliersi un avvocato, eventualmente tra quelli, dotati di idonei requisiti - tecnici, professionali e morali -, iscritti in un apposito albo).

⁴⁵⁸ Sintetizza i profili della questione **A. VIANA**, *El problema de la participación de los laicos en la potestad de regimen. Dos vías de solución*, in *Ius canonicum*, LIV (2014), p. 603 ss. Ma la letteratura è molto vasta.

⁴⁵⁹ E neppure qui posso intrattenermi sulla complessa interpretazione ermeneutica del combinato disposto dei cann. 129, 274, 228 § 1, 1421 § 2 del *Codex Iuris Canonici* del 1983: un dibattito dottrinalmente molto acceso soprattutto a ridosso della promulgazione della codificazione.

⁴⁶⁰ Cfr. il canone 1673 § 3 come modificato dalla Lettera Apostolica «Motu Proprio» data *Mitis iudex dominus Iesus* di **FRANCESCO**, 15 agosto 2015, cit., pp. 958-970.



contraddizioni nella disciplina contenuta nel *Motu Proprio Mitis iudex*⁴⁶¹, “ancora troppo restrittiva”⁴⁶², alla luce del solo dato appena riferito (e del substrato su cui poggia) non si vede in base a quali appigli normativi⁴⁶³ o ragionamenti⁴⁶⁴ ai laici oggi si possa precludere di decidere in processi

⁴⁶¹ Mi sono soffermata su non poche incongruità di tale normativa sul punto: cfr. **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2016, p. 17 ss., citando ulteriore letteratura. Recentemente ritorna sulle “limitazioni nel *Mitis iudex*, indicative di una certa timidezza riformatrice da parte del legislatore con riguardo alla partecipazione dei laici alla funzione giudiziaria” **A.P. TAVANI**, *I cambiamenti del diritto canonico attraverso l'evoluzione del ruolo dei laici nella funzione giudiziaria*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXVIII (2017), pp. 634-635, la quale riprende le tesi dottrinali a favore della possibilità del laico di presiedere il collegio giudicante, della costituzione di un collegio interamente laicale, della nomina di un laico a giudice unico e perfino a vicario giudiziale, della possibilità per i laici di svolgere l'ufficio di giudici rotali; cfr. anche **EAD.**, *I laici e la funzione giudiziaria*, in *I soggetti nel nuovo processo matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, p. 192 ss., p. 197 ss.

⁴⁶² **P. MONETA**, *Introduzione al diritto canonico*, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2016, p. 150.

⁴⁶³ Quanto ai giudizi sui chierici, il richiamo del già ricordato can. 483 § 2 pare, in quest'ottica, inconsistente.

⁴⁶⁴ Relativamente alle cause riguardanti i chierici adduceva solo ragioni di ‘opportunità’ **M.F. POMPEDDA**, *Studi di diritto processuale canonico*, Giuffrè Editore, Milano, 1995, pp. 50-51: la facoltà di nominare laici «già riconosciuta nel M.P. “*Causas matrimoniales*” (cfr. art. V § 1) e ora valevole anche per i Tribunali di appello (cfr. canone 1441), deve intendersi estesa a qualsiasi processo, e quindi può adottarsi anche nelle cause penali, non escluse quelle attinenti ai chierici, ed altresì nelle cause di nullità della sacra ordinazione: ciò deduciamo dal fatto che non si riscontra alcuna esclusione di detti processi dalla norma generale in parola. [...] /D'altro canto, qualcuno potrebbe trovare non opportuno che in cause riguardanti i chierici, in specie quelle penali e quelle di validità dell'ordinazione, possano entrare a far parte del collegio giudicante dei laici». Replica **F.S. REA**, *L'esercizio della potestà giudiziaria del fedele laico attraverso il prisma della Potestas gubernandi in Ecclesia. Sollecitazioni teologiche e canonistiche per una “Chiesa in uscita”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 38 del 2018, p. 48: «Le riserve avanzate in tema di partecipazione di fedeli laici all'ufficio di giudice nelle cause penali e in quelle riguardanti i chierici, non sono esenti da contraddizioni logiche interne, se si considera che, in base allo stesso criterio, non sarebbe peregrino, a questo punto, desumere una (ovviamente del tutto infondata) inopportunità della presenza di chierici nelle cause di nullità matrimoniale, sulla base di un'assenza di esperienza di vita della situazione esaminanda in giudizio. Si tratta di ragioni del tutto estranee a un'ottica tecnico-processuale, che mira ad attuare il giusto processo in base alla partecipazione di personale preparato e conoscitore del diritto. /Una maggiore partecipazione del fedele laico all'ufficio di giudice in cause penali o di nullità dell'ordinazione passa, anche, per una rivalutazione degli studi penalistici in ambito universitario, che andrebbero “declericalizzati” e verso i quali andrebbe, certamente, sollecitata una maggiore indagine e



penali: anche quelli in cui accusati siano chierici (a meno che non si voglia avallare come criterio giuridicamente probante quello sunteggiato nell'aforisma popolare secondo cui 'i panni sporchi si lavano in casa'⁴⁶⁵). Del resto, nella recente Costituzione Apostolica sulla Curia romana *Praedicate Evangelium*⁴⁶⁶ si prevede "il coinvolgimento di laiche e laici, anche in ruoli di governo e di responsabilità", affermando che

"Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell'esercizio del suo *munus* primaziale. Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest'ultimi"⁴⁶⁷.

un approfondimento da parte di tutti i soggetti deputati al conseguimento dei relativi gradi accademici. In questo modo si eviterà l'inopportuno cortocircuito che vede sussistere una implicita riserva di tutte le materie ai chierici, mentre, in via residuale, si lasciano ai laici unicamente quei settori disciplinari che afferiscono a campi di indagine e di azione in qualche modo legati alla propria chiamata battesimale, *id est* indole secolare e matrimonio, ritornando a quanto già precedentemente rigettato: una sterile e anacronistica contrapposizione tra teologia clericale e laicale, in nome, invece, di una più costruttiva teologia "*cum*" laicato».

Sinceramente non condivido in alcun modo quelle (diffuse) riflessioni dottrinali per le quali i laici dovrebbero essere giudici nelle cause matrimoniali poiché, in quanto coniugati o in quanto donne (specie se mogli e madri), in forza della loro condizione di vita, esperienza e sensibilità, potrebbero apportare un contributo migliore, specialmente appunto nei processi sulla nullità del vincolo: secondo la stessa logica, per essere idonei e capaci giudici penali di sacerdoti accusati occorrerebbe conoscere il mondo del crimine nella vita clericale.

⁴⁶⁵ Lo richiamava **C. GULLO**, *Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., p. 156, nota 28, commentando la norma che non consentiva presso i tribunali locali la presenza dell'avvocato laico per la difesa nelle cause riguardanti i *delicta graviora*: «La disposizione non è una novità, ma è difficile sottrarsi all'impressione che si sia in presenza di una "difesa di casta" (i panni sporchi si lavano in casa e cioè fra chierici), ben poco conciliabile con tutti i discorsi di valorizzazione della ministerialità del laicato. In proposito V. Palestro ricorda come non fosse consentito, sotto il vigore del vecchio Codice, ai laici difendere i sacerdoti nelle cause criminali».

⁴⁶⁶ Cfr. **FRANCESCO**, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, cit., *Preambolo*, n. 10.

⁴⁶⁷ Cfr. **FRANCESCO**, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, cit., *Principi e criteri per il servizio della Curia Romana*, n. 5. Cfr. anche l'art. 15, secondo cui, "I Membri delle Istituzioni curiali sono nominati tra i Cardinali dimoranti sia nell'*Urbe* che fuori di essa, ai quali si aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di cui si tratta, alcuni Vescovi, soprattutto diocesani/eparchiali, nonché, secondo la natura del Dicastero, alcuni



Tanto che nella conferenza stampa di presentazione della medesima se ne è evinto come sia confermato “che la potestà di governo nella Chiesa non viene dal sacramento dell’Ordine, ma dalla missione canonica”⁴⁶⁸, venendosi a “dirimere la questione della capacità dei laici di ricevere uffici che comportano l’esercizio della potestà di governo nella Chiesa”⁴⁶⁹. Non mi esprimo qui sulla posizione - forse un poco spiccia e brusca, mirando a troncarsi *ex abrupto* una controversia tutt’altro che pacifica tra gli studiosi, teologi e canonisti - di padre Gianfranco Ghirlanda, il quale, del resto, è stato superiormente e ufficialmente incaricato dal legislatore supremo di illustrare la riforma curiale: una riforma che certo, però, non potrà non dispiegare plurime ripercussioni di ordine sistemico sull’intero ordinamento giuridico della Chiesa⁴⁷⁰.

Tuttavia, pure solo con riferimento all’ufficio di giudice, sul quale già le codificazioni figlie del Vaticano II avevano, sia pur in parte, disserrato le porte e al cui riguardo oramai cospicua dottrina si è prodigata per divellere ogni ingombro teorico - anche se, invero, in pressoché primario nesso alla materia matrimoniale⁴⁷¹ -, si stenta a ventilare questo ‘passo’ quanto proprio alla giustizia penale.

presbiteri e diaconi, alcuni membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica ed alcuni fedeli laici”. Annota **G. GHIRLANDA**, *Intervento alla Conferenza Stampa di presentazione della Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e nel mondo*, 21.03.2022, consultabile online all’indirizzo <https://press.vatican.va>: «non si aggiunge quanto si trovava nel corrispondente n. 7 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, che affermava: “... ma fermo restando che gli affari, i quali richiedono l’esercizio della potestà di governo, devono essere riservati a coloro che sono insigniti dell’ordine sacro”. Secondo *Praedicate Evangelium*, art. 15, anche i laici possono svolgere tali affari, esercitando la potestà ordinaria vicaria di governo ricevuta dal Romano Pontefice con il conferimento dell’ufficio».

⁴⁶⁸ **G. GHIRLANDA**, *Intervento alla Conferenza Stampa*, cit.: viene menzionato a riprova anche il già ricordato can. 1673 § 3 come risultante dal *Motu Proprio Mitis iudex dominus Iesus*.

⁴⁶⁹ **G. GHIRLANDA**, *Intervento alla Conferenza Stampa*, cit.

⁴⁷⁰ Sulla valorizzazione del laicato operata dalla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* e segnatamente sulla possibilità che fedeli laici (uomini e donne) siano preposti alle “Istituzioni curiali” cfr. **M. GANARIN**, *Praedicate Evangelium di Papa Francesco*, cit.

⁴⁷¹ Come noto, prima dell’entrata in vigore del *Codex Iuris Canonici* del 1983, **PAOLO VI**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae quo normae quaedam statuuntur ad processus matrimoniales expeditius absolvendos: Causas matrimoniales*, 28 marzo 1971, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXIII (1971), p. 441 ss., istituì “la figura del giudice laico, un uomo eventualmente chiamato a fare parte del collegio giudicante nell’eventuale impossibilità di costituirlo di soli chierici, e previo consenso della Conferenza Episcopale competente.



Così, in un recente saggio, benché muova dal bisogno di investire della guerra contro il male nella Chiesa e quindi dell'applicazione delle misure coercitive l'intero popolo di Dio - facendo eco alla toccante e vibrante Lettera di Francesco del 20 agosto 2018⁴⁷² -, ammonendo i vescovi a guardarsi dal confidare solo in sparute *élites*, e benché non nasconda le non rare deficienze di preparazione, capacità, strumenti dell'ordinario e del suo stretto *entourage*, si esita tuttavia a 'saltare il fossato'.

Infatti, nel prospettare 'linee di possibile sviluppo'⁴⁷³ attraverso l'intelaiatura di una rete di tribunali penali a livello di provincia o di regione ecclesiastica ovvero di conferenze episcopali nazionali⁴⁷⁴ - esperimenti, come noto, *in itinere* in alcuni Paesi -, si resta purtroppo comunque ancora impastoiati e zavorrati dal riferimento ai soli chierici: indicando ancora una volta unicamente loro - e nonostante il 'bacino' si assottigli visibilmente ogni giorno di più⁴⁷⁵ - come soggetti che il vescovo si dovrebbe curare di rinviare alle facoltà o università ecclesiastiche a formarsi⁴⁷⁶, anzitutto in diritto canonico, senza alcun riferimento all'utilizzazione di laici⁴⁷⁷.

Un espediente per snellire i processi di nullità matrimoniale e colmare la carenza di giudici canonisti": **A.P. TAVANI**, *I cambiamenti del diritto canonico*, cit., p. 624, la quale si concentra da ultimo sul tema, riassumendo le differenti posizioni dottrinali. Si vedano pure **EAD.**, *I laici e la funzione giudiziaria*, cit., pp. 175-205; **F.S. REA**, *L'esercizio della potestà giudiziaria*, cit., pp. 1-61: anche in tale saggio ampia indicazione della letteratura principale sull'argomento.

⁴⁷² Cfr. **FRANCESCO**, *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018, consultabile online all'indirizzo www.vatican.va.

⁴⁷³ **M. MOSCONI**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 192 ss.

⁴⁷⁴ La dimensione nazionale mi sembra quella preferibile per numerose ragioni, quali la designazione di giudici selezionati e specializzati, indipendenti dalle autorità locali, l'uniformità e la possibile conoscibilità delle decisioni: ma non è questa la sede per entrare nel dettaglio.

⁴⁷⁵ Evidentemente fa riferimento alla penuria di sacerdoti esperti di diritto canonico **R. GEISINGER**, *L'attività della Congregazione*, cit., p. 310, quando lamenta: «Sappiamo anche che quest'ultima [la procedura con decreto extragiudiziale: N.d.A.] è diventata più la norma che l'eccezione, proprio perché la realtà internazionale non offre molte alternative. Le risorse umane con competenza canonistica sono sempre più limitate, anche in luoghi (si potrebbe dire) "sorprendenti" (per esempio, spesso nel mondo anglofono, e francamente anche qui in Italia, i canonisti non sono così numerosi come una volta, e quelli che operano in tale ambito, spesso si trovano sovraccaricati). E i Paesi in via di sviluppo? La scarsità è ancora più evidente».

⁴⁷⁶ Cfr. **M. MOSCONI**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 193 ss., del resto conformemente ad amplissima dottrina. È certo vero che il vescovo non può preoccuparsi o gravarsi della formazione dei laici: non questo si chiede, ovviamente, ma la sollecitazione ad avvalersi



Qualche intrepido canonista è tornato recentemente ad azzardare la proposta del ricorso al laicato⁴⁷⁸, ma non si osa troppo caldeggiarla: io credo, invece, che non solo vada spezzata una lancia in favore di questo avanzamento, ma che occorra, più intraprendentemente, invertire l'onere della prova, pretendendo da chi è ostinatamente avverso all'arruolamento' del laicato di esplicitare le ragioni di tale 'boicottaggio', così che se ne dimostri platealmente l'inconsistenza, almeno nella Chiesa di Francesco. Tale discorso si congiunge, pertanto, con quella riforma delle norme processuali penali codiciali su cui sopra si è insistito, anche qui al fine di ridonare centralità a un processo giusto, ben strutturato ed efficiente: "valori del giusto processo, dove la qualità dei giudici si rapporta esclusivamente alla conoscenza oggettiva del Diritto che sono chiamati ad applicare"⁴⁷⁹. È del resto notorio che la predilezione verso la procedura amministrativa, che comporta, nella sua sommarietà e discrezionalità di conduzione, assai minori formalità ma anche assai più risicate tutele per lo *ius defensionis* e soprattutto assai inferiori garanzie per il conseguimento della verità - nuocendo, quindi, non solo all'accusato, ma anche al soggetto passivo del reato e al giudice medesimo -, è stata provocata principalmente dall'imponente mole di casi da giudicare se raffrontata all'esiguo numero di operatori da impiegare⁴⁸⁰, forniti dei requisiti nonché dei titoli di preparazione giuridica necessari: penuria di

di laici già formati.

⁴⁷⁷ Francamente il problema della remunerazione dei laici, su cui molti si soffermano, non mi sembra insuperabile.

⁴⁷⁸ Cfr. recentemente **M. TEIXIDOR VIAYNA**, *L'assetto procedurale*, cit., p. 73.

⁴⁷⁹ **M.J. ARROBA CONDE**, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne, Roma, 2016, p. 56, nota 38. Cfr. anche le argomentazioni sviluppate dallo stesso Autore in *Presentazione dell'Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale"*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2018, p. 33, nota 44, secondo cui il criterio di idoneità principale per assegnare l'ufficio di giudice è quello della "preparazione tecnica, essendo la potestà giudiziale un servizio di applicazione della legge al caso, per il quale non sembrano avere rilevanza la vocazione né le corrispettive condizioni di natura e grazia inerenti all'appartenenza allo stato di vita clericale". Ho indugiato sulla preparazione, specie giuridica, richiesta sia agli ordinati *in sacris* sia agli altri fedeli in **G. BONI**, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi Editore, Modena, 2019, p. 81 ss.

⁴⁸⁰ Cfr. quanto osserva **P. DAL CORSO**, *Le nuove Normae de delictis*, cit., p. 163, il quale peraltro, al termine delle sue considerazioni, afferma che è "ragionevole l'auspicio che non si formino collegi completamente sprovvisti di sacerdoti, soprattutto nei casi che coinvolgono dei chierici".



personale di cui soffrono parimenti sia le diocesi sia la stessa Congregazione (ora Dicastero) per la dottrina della fede, alla quale pervengono centinaia di denunce cui deve essere dato seguito. Senza lasciarsi sedurre neppure dalla tentazione di ricorrere ad alternative francamente insoddisfacenti (come le commissioni presunte 'indipendenti'⁴⁸¹), abdicando al processo, che in secoli di riflessione teorica e di esperienza pratica abbiamo imparato essere il modo più idoneo e sicuro per accertare la verità dei fatti⁴⁸², e regredendo quanto a civiltà giuridica. È evidente, perciò, che la possibilità di soccorrere la macchina processuale ecclesiale ingolfata, senza dover avvalersi degli *escamotages* di strumenti deflattivi deludenti, ma affrontando giudizialmente in maniera adeguata tutti i casi, passa necessariamente e non può non passare attraverso la cooperazione di tutto il popolo di Dio, quindi del laicato: provvedendo quindi a una incisiva riformulazione anzitutto del canone 1421⁴⁸³ del *Codex Iuris Canonici* (can. 1087 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*), e specialmente promuovendo l'accantonamento di *formae mentis* inveterate che pure papa Francesco vuole definitivamente scalzare.

Sarebbe, di sicuro, un segnale importante, coniugando in sé non pochi degli impulsi del Concilio Vaticano II che si sono incagliati o arenati: la recente riforma della Curia romana condotta a compimento dal pontefice - pur tra qualche gracilità e incoerenza - svolta risolutamente in questa direzione, ciò che non può non irradiarsi plasticamente su altri versanti cruciali dell'ordinamento canonico, quale quello del processo. Certo, come ho sunteggiato, rimane sul tappeto una congerie di problemi, non solo pratici, da risolvere: ma, dopo la bufera degli ultimi trent'anni che ha squassato e dilacerato la compagine ecclesiale, una volta imboccato il *giusto* sentiero, il traguardo, con tenacia e resilienza, potrà essere presto

⁴⁸¹ E, in effetti, sui criteri di scelta dei membri e le competenze richieste per fare parte di queste commissioni, nonché sulle 'procedure di accertamento' seguite si moltiplicano, nei vari Paesi, le opinioni e le polemiche. Mi sono occupata di questo tema in **G. BONI**, *Minacce crescenti all'inviolabilità del sigillo sacramentale della confessione*, in *Cristianità*, n. 414, marzo-aprile 2022, p. 3 ss.

⁴⁸² Secondo le parole di **GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione alla Rota romana*, 18 gennaio 1990, cit., p. 876, "l'istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo".

⁴⁸³ Come noto, il paragrafo 2 del can. 1421 stabilisce che la Conferenza Episcopale può permettere che anche dei fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisca, uno può essere assunto a formare un collegio. Sulle "prospettive *de iure condendo* per un'esesesi evolutiva del can. 1421, § 2, *C.i.c.*" cfr. **F.S. REA**, *L'esercizio della potestà giudiziaria*, cit., specialmente p. 36 ss., che riporta la dottrina a favore.



tagliato, e con l'insurragabile contributo, davvero diaconale, della scienza canonistica⁴⁸⁴. Recuperando finalmente l'iscrizione a pieno titolo delle pene - in un contesto di giustizia essenzialmente riparativa⁴⁸⁵ che respinga la visione delle medesime come risposta analoga e reciproca al negativo commesso, 'male per male', e ristabilisca piuttosto i legami spezzati - alla missione redentrice della Chiesa nella prospettiva escatologica della *salus uniuscuiusque animae*⁴⁸⁶.

⁴⁸⁴ Così conclude il suo saggio un membro del gruppo che ha più direttamente lavorato alla stesura del nuovo Libro VI: "Non penso [...] che il lavoro finisca qui. Così come è successo con il testo del 1983, accadrà con questo, se i canonisti e gli operatori dei tribunali non dedicheranno un tempo serio per lo studio e la riflessione sulle norme. Il diritto penale ha infatti una sua specificità che deve essere assimilata lentamente e messa in pratica con coraggio, al di là di qualsiasi interesse personale. Per questo tutte le iniziative che si mettano in atto per aiutare in questo senso, si dimostreranno certamente preziose" (D.G. ASTIGUETA, *Una prima lettura*, cit., p. 384).

⁴⁸⁵ Sul concetto di giustizia riparativa la letteratura, come noto, è oramai sterminata. Si veda quanto ha da ultimo affermato papa FRANCESCO all'Udienza ai Membri del Consiglio Superiore della Magistratura italiano l'8 aprile 2022 (consultabile in www.vatican.va): «La domanda sul *per chi* amministrare la giustizia illumina sempre una relazione con quel "tu", quel "volto", a cui si deve una risposta: la persona del reo da riabilitare, la vittima con il suo dolore da accompagnare, chi contende su diritti e obblighi, l'operatore della giustizia da responsabilizzare e, in genere, ogni cittadino da educare e sensibilizzare. Per questo, la cultura della giustizia riparativa è l'unico e vero antidoto alla vendetta e all'oblio, perché guarda alla ricomposizione dei legami spezzati e permette la bonifica della terra sporcata dal sangue del fratello [...]. Questa è la strada che, sulla scia della dottrina sociale della Chiesa, ho voluto indicare nell'Enciclica *Fratelli tutti*, come condizione per la fraternità e l'amicizia sociale».

⁴⁸⁶ Cfr. M. MOSCONI, *La condizione canonica del fedele incorso nelle sanzioni penali*, cit., p. 175: «la sanzione penale può essere vista come un atto di fiducia della Chiesa nella possibilità della redenzione di ognuno, una fiducia che ha la sua ultima radice nella forza della grazia divina, che può anche quello che per l'uomo è impossibile (Rm 5, 20: "Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia")».